

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

592° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
3 ^a - Affari esteri	» 29
5 ^a - Bilancio	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
7 ^a - Istruzione	» 54
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 67
10 ^a - Industria	» 70
11 ^a - Lavoro	» 74
12 ^a - Igiene e sanità	» 77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 4
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 95
Interventi nel Mezzogiorno	» 99
Riconversione industriale	» 103
Informazione e segreto di Stato	» 104
Territori colpiti da terremoti	» 105

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 107
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 111
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 121
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 122
10 ^a - Industria - Pareri	» 123
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 124
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	» 125

CONVOCAZIONI	Pag. 126
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,15.

**ESAME DELL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL GENERALE BARTOLUCCI
CONTRO IL SENATORE GUALTIERI**

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

Intervengono i senatori GALLO, IMPOSIMATO, FILETTI, MAZZOLA, CORRENTI, CORLEONE, GUIZZI, PINTO, DI LEMBO.

La Giunta delibera all'unanimità che le opinioni espresse dal senatore Gualtieri, riportate nell'atto di citazione, sono insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed incarica il Presidente Macis di riferirne all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, Comunicazioni)
13^a (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
BERNARDI

Interviene il ministro per i problemi delle aree urbane Conte.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione degli articoli)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore SANESI ha illustrato il proprio emendamento 10.1, volto a finanziare il disegno di legge nella misura di lire 500 miliardi per ogni anno fino al 2000, l'emendamento non è approvato, previo parere contrario dei relatori ACQUAVIVA e GOLFARI e del ministro CONTE.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 5^a Commissione testè pervenuto: superando i precedenti pareri espressi sul testo, la 5^a Commissione esprime parere favorevole sul fatto che venga inserito nel testo il riferimento di lire 50 miliardi per il 1992, in relazione all'accantonamento del fondo globale relativo al «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

Il relatore, senatore ACQUAVIVA, illustra il proprio emendamento 10.2, che recepisce appieno il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente. Ad esso il senatore POLLICE presenta un subemendamento volto a mutare la cifra da 50 a 250 miliardi, giudicando quest'ultima assai più veritiera ed adeguata allo scopo che il disegno di legge si prefigge.

Dopo che il senatore GOLFARI, relatore, ed il ministro CONTE hanno espresso parere contrario al subemendamento 10.2/1, quest'ultimo non è approvato, nonostante il voto favorevole annunciato dal senatore SANESI e dal senatore NEBBIA.

Il ministro CONTE esprime quindi parere favorevole all'emendamento 10.2, ricordando che la precedente copertura era riferita alla versione originaria del disegno di legge finanziaria ed al presupposto dell'accantonamento negativo di 250 miliardi.

Dopo il voto contrario annunciato dal senatore NEBBIA, l'emendamento 10.2 è approvato.

Dopo che i relatori ACQUAVIVA e GOLFARI ed il ministro CONTE hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 2471 "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica";

considerato che i problemi del funzionamento della democrazia e dello Stato e, quindi, del rinnovamento, riforma e trasparenza della pubblica amministrazione costituiscono il quadro complessivo entro cui trovano coerenza gli obiettivi previsti dal disegno di legge n. 2471,

impegna il Governo:

a) a definire un piano di strumentazioni operative, di informatizzazione, qualificazione del personale, normative sul rapporto di lavoro, capace di dare efficienza ed efficacia all'azione dell'amministrazione;

b) in coerenza con le direttive della CEE, a proporre misure che rivedano l'intero meccanismo di selezione, aggiudicazione ed esecuzione di opere o di forniture, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e linearità dei comportamenti ed efficienza della spesa pubblica».

(0/2471/6/8^a e 13^a riunite) VETERE, TORNATI, VISCONTI, POLLICE, NEBBIA, BOATO, PAGANI, BOSCO, CABRAS, BERNARDI, PATRIARCA, MERAVIGLIA, ACQUAVIVA

Il senatore SPECCHIA dichiara il voto contrario del Gruppo del movimento sociale-destra nazionale all'articolo 10, stigmatizzando i successivi e contrastanti interventi della 5^a Commissione permanente, in sede consultiva, sull'*iter* del disegno di legge.

Dopo i voti contrari dichiarati anche dai senatori NEBBIA e POLLICE, la Commissione approva a maggioranza l'articolo 10 e dà mandato ai relatori di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea sul testo degli articoli approvati.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLÈ 21 NOVEMBRE 1990

300^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per l'interno Spini.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990 (2525)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce il senatore MURMURA, il quale fa presente che il decreto-legge reca la copertura degli oneri derivanti dai contratti stipulati con le rappresentanze del personale dei comparti della sanità e della ricerca, a seguito dei rilievi mossi dalla Corte dei conti. Conclude ravvisando la sussistenza dei presupposti costituzionali e raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI sostiene che la sua parte politica manifesta un avviso favorevole al provvedimento, anche se permangono perplessità sulle forme di copertura individuate dal Governo.

Il senatore PONTONE si esprime anch'egli favorevolmente in merito ai presupposti del decreto-legge, facendosi salva comunque ogni considerazione relativa al merito dello stesso.

Il senatore MAZZOLA dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Anche il presidente ELIA osserva che, nel corso dell'esame del disegno di legge occorrerà approfondire i rilievi mossi dalla Corte dei conti riguarda il contratto del personale della sanità.

La Commissione quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore MURMURA di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 326.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge costituzionale. - Casoli ed altri: Amnistia ed indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione (1846)

Disegno di legge costituzionale. - Onorato ed altri: Modifica dell'articolo 79 della Costituzione (1883)

Disegno di legge costituzionale. - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (2287), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri e del disegno di legge costituzionale governativo.

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore MAZZOLA, secondo il quale il nuovo codice di procedura penale, con la sperimentazione di riti abbreviati, ha reso opportuna la modifica dell'articolo 79 della Costituzione: una giustizia più celere dovrebbe scoraggiare un troppo frequente ricorso ai provvedimenti di clemenza. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 175 del 1971, aveva affermato che l'impiego degli atti di clemenza era legittimo soltanto nei confronti di reati da collegare a situazioni eccezionali e limitate nel tempo. Dà quindi brevemente conto delle proposte di modifica costituzionale, presentate dai parlamentari, nonché del disegno di legge del Governo. Durante l'esame alla Camera dei deputati si è venuto manifestando un orientamento favorevole ad un aggravamento del *quorum* necessario per l'approvazione delle leggi recanti l'amnistia e l'indulto. Nel corso del medesimo *iter* si è inoltre convenuto di incidere profondamente sull'istituto, sopprimendo lo strumento della delega al Presidente della Repubblica, previsto nel vigente articolo 79 della Costituzione, lasciando così al Parlamento il potere di dettare l'intera disciplina. Secondo il testo quindi approvato dalla Camera dei deputati l'amnistia e l'indulto sono deliberati con legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nel voto finale. L'amnistia e l'indulto si applicano esclusivamente ai reati commessi successivamente alla presentazione della relativa iniziativa legislativa, fermo restando che la legge può fissare un termine anteriore di decorrenza del beneficio.

Dichiarando aperto il dibattito, il presidente ELIA informa che la Commissione giustizia non ha ancora espresso il proprio parere sui disegni di legge in titolo, il quale parere risulterà particolarmente utile ad una corretta interpretazione della parte finale della disposizione approvata dalla Camera dei deputati, sulla quale esprime qualche perplessità. Egli sottolinea che con il progetto votato

dall'altro ramo del Parlamento viene enucleata una legge ordinaria a procedimento fortemente aggravato, stabilendosi infatti il *quorum* dei due terzi per l'approvazione delle singole norme recanti l'amnistia e l'indulto.

Anche il senatore MAFFIOLETTI evidenzia la rilevanza della nuova disciplina, rivolta a far sì che i provvedimenti legislativi di clemenza diventino del tutto eccezionali.

Secondo il senatore MAZZOLA, l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 79 gli sembra addirittura ultroneo e semplicemente rafforzativo del disposto di cui al comma secondo.

Il sottosegretario COCO, premesso che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ha conseguito il consenso di un largo schieramento parlamentare e, ricordato il deprecabile proliferare dei provvedimenti legislativi di clemenza (i quali determinano essi stessi un aggravamento della situazione della giustizia penale), fa presente che presso l'altro ramo del Parlamento non erano mancate iniziative rivolte alla soppressione dello stesso istituto dell'amnistia. Dopo un accurato esame si è ravvisato sufficiente come remora contro un eccessivo ricorso all'istituto un rafforzamento del *quorum*? per la deliberazione parlamentare. A suo avviso non sussistono tuttavia difficoltà di interpretazione riguardo alla parte finale del nuovo testo dell'articolo 79: fermo restando il *dies a quo*, oltre il quale il beneficio non può essere esteso, il legislatore può far retroagire gli effetti fino ad un periodo anteriore. La formulazione è forse testualmente perfettibile, ma chiara nel suo senso normativo. Segnala quindi alla Commissione la complessità delle procedure di revisione costituzionale, le quali quindi scongiurerebbero l'introduzione di modifiche non strettamente necessarie.

La senatrice TOSSI BRUTTI, dopo aver richiamato l'esigenza di non dar luogo a formulazioni equivoche, giacchè i disegni di legge in esame intendono modificare un articolo della Costituzione, si sofferma in particolare sul terzo comma del nuovo testo dell'articolo 79 proposto nel disegno di legge n. 2287. Tale comma, in base al quale la legge che concede l'amnistia e l'indulto può fissare un termine anteriore diverso per la decorrenza del beneficio, ha un'esegesi dubbia. A suo avviso essa potrebbe essere comunque interpretata nel senso che è possibile fissare termini differenziati, rispettivamente, per la legge che concede l'amnistia ovvero l'indulto.

Il senatore MAZZOLA fa notare che il terzo comma, sul quale si è appuntata l'attenzione della senatrice Tossi Brutti, è stato introdotto alla Camera dei deputati sulla scorta di un emendamento ivi proposto dal Gruppo comunista. L'aggettivo «diverso» fa comunque riferimento al fatto che l'amnistia o l'indulto possono essere concessi per reati antecedenti alla presentazione del disegno di legge che li concede, ed è pertanto a suo avviso pleonastico.

La senatrice TEDESCO TATÒ ribadisce che il disegno di legge, riformulando l'articolo 79 della Costituzione, deve evitare interpretazioni equivoche.

Ad avviso del senatore PONTONE occorre che il nuovo testo dell'articolo 79 disponga unicamente che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale, risultando invece pleonastica ed inopportuna ogni altra previsione.

Il sottosegretario COCO, pur giudicando ridondante la nuova formulazione proposta, ribadisce che essa non dà comunque luogo ad equivoci interpretativi.

Il presidente ELIA osserva che il riferimento ad un termine anteriore «diverso» per l'applicazione dell'amnistia e l'indulto potrebbe non essere ridondante ove esso si riferisca alla concessione dell'uno o dell'altro beneficio, secondo quanto ipotizzato dalla senatrice Tossi Brutti. Suggerisce pertanto di approfondire la finalità che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si intendeva perseguire con tale formulazione. Ulteriori elementi di chiarificazione potranno inoltre essere contenuti nel parere della Commissione giustizia. Al fine di consentirne l'acquisizione, il presidente ELIA propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione concorda e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Azzaretti ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicanti, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio e rinviato nella seduta del 13 novembre.

Il relatore, senatore CABRAS, ribadisce le considerazioni già svolte nell'illustrazione del provvedimento. In particolare, egli ricorda che il disegno di legge è finalizzato ad eliminare una sperequazione tra i cittadini ricoverati in case di cura ed ospedali, da un lato, - per i quali è già previsto dalla legislazione vigente l'allestimento di seggi speciali - e gli anziani ospiti di case di riposo in cui non siano situate strutture sanitarie, dall'altro, dove tali seggi speciali non sono invece previsti. Il relatore fa quindi presente che nel corso dell'esame del disegno di legge erano state avanzate perplessità su talune formulazioni ivi contenute, nonchè sul numero delle sezioni elettorali la cui istituzione deriverebbe dall'approvazione del disegno di legge. A tale proposito, il relatore precisa che il Ministero dell'interno gli ha fatto pervenire elementi di documentazione ed alcuni suggerimenti alternativi, relativi ad una nuova formulazione del testo, che egli illustra alla Commissione. Nel

dichiararsi disponibile a prendere in esame eventuali emendamenti, il senatore Cabras conclude ribadendo il proprio consenso di massima al disegno di legge n. 1650.

Il senatore PASQUINO fa osservare che in materia di diritto di voto la Commissione sta esaminando modifiche di carattere marginale, non connesse ad un disegno di carattere organico, inidonee quindi a garantire un ampliamento dell'espressione del diritto di voto. A tale scopo, sarebbe a suo avviso opportuno che il Governo presentasse un disegno di legge organico, finalizzato appunto a tale scopo.

Il senatore MAFFIOLETTI chiede di conoscere il numero delle sezioni elettorali la cui istituzione deriverebbe dall'approvazione del disegno di legge. Chiede inoltre di conoscere se l'istituzione di sezioni possa aver luogo nelle case di cura che effettivamente ospitano un determinato numero di anziani non autosufficienti, ovvero anche in quelle che soltanto potenzialmente possano ospitarli.

Il senatore GUZZETTI ricorda che il disegno di legge intende dare attuazione alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'anziano, approvata all'unanimità. Il provvedimento vuole dunque garantire l'espressione del voto degli anziani ricoverati nelle case di riposo, anche in considerazione della distanza dai seggi alla quale sono spesso dislocati tali edifici. Egli stigmatizza pertanto il comportamento del Governo, che giudica incomprensibilmente dilatorio, ed invita la Commissione a voler concludere sollecitamente l'esame del provvedimento, ferma restando la possibilità che il Governo presenti una propria proposta alternativa, ovvero degli emendamenti al disegno di legge.

Il sottosegretario SPINI fa notare che la formale presentazione di emendamenti da parte del Governo richiede il previo concerto tra i Ministri interessati e rischia pertanto di differire ulteriormente l'approvazione del disegno di legge. Il Governo si è dunque limitato a fornire al relatore alcune indicazioni, onde favorire l'approfondimento delle questioni sollevate nel corso delle precedenti sedute.

Il relatore CABRAS, pur ringraziando il rappresentante del Governo per gli elementi forniti, non giudica opportuno presentare propri emendamenti al disegno di legge. In risposta alle osservazioni espresse dai senatori Maffioletti e Pasquino, egli rileva che la Commissione deve esprimersi sul disegno di legge in esame e non dibattere astrattamente sulla materia elettorale.

La senatrice TEDESCO TATÒ ricorda che l'auspicio della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dell'anziano, relativo al superamento delle difficoltà inerenti all'esercizio del diritto di voto, va inquadrato nel complessivo orientamento di tale Commissione volto ad eliminare qualsiasi forma di segregazione sociale a carico di questa fascia della popolazione. Di conseguenza occorre valutare con attenzione la proposta di istituire seggi nelle case di riposo, in quanto ciò

potrebbe favorire l'isolamento dei soggetti ricoverati. Ribadendo la volontà di ricercare soluzioni adeguate per agevolare il voto degli anziani non autosufficienti, ritiene che per gli anziani autosufficienti, lungi dall'adottare misure emarginanti, si potrebbero introdurre previsioni analoghe a quelle del disegno di legge n. 2473 per i cittadini non deambulanti. Ribadisce che l'atteggiamento della propria parte politica non è motivato da alcun intento preclusivo anche nei confronti di misure che in astratto potrebbero apparire parziali.

Il senatore PONTONE ritiene che il disegno di legge meriti ulteriore approfondimento giacchè occorre reperire soluzioni differenziate per gli anziani non autosufficienti da un lato e per quelli autosufficienti dall'altro; sarebbe opportuno inoltre graduare le agevolazioni in relazione alla durata dei ricoveri.

Il presidente ELIA fa presente che l'esame del disegno di legge si protrae ormai da lungo tempo senza che siano stati acquisiti risultati concreti. Appare opportuno quindi stabilire un termine per la presentazione di eventuali emendamenti in modo da concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento.

Il senatore MAFFIOLETTI insiste sulla necessità di acquisire dati relativi alla consistenza del fenomeno, anche per precisare la copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore CABRAS non ritiene facilmente determinabili le presenze degli anziani nelle case di cura e di riposo.

Il presidente ELIA reputa che tali dati possono essere forniti dall'ISTAT.

Ad avviso della senatrice TOSSI BRUTTI l'ambito di operatività del disegno di legge sembra essere molto vasto, dato il generale invecchiamento della popolazione e l'isolamento in cui sempre più spesso versano gli anziani. Il provvedimento quindi potrebbe comportare oneri finanziari cospicui ed occorre procedere pertanto all'accertamento, anche in via presuntiva, del fenomeno.

Il senatore GUIZZI ritiene che l'esame del disegno di legge debba proseguire in un clima costruttivo e sereno. Le indicazioni fornite dal Governo costituiscono un utile contributo per meglio configurare le ipotesi normative, anche in relazione alle soluzioni contenute nel disegno di legge n. 2473.

Il presidente ELIA ricorda il parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole con osservazioni al comma 1 dell'articolo 1 e contrario al comma 2, per mancanza di copertura finanziaria.

A suo avviso il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per la giornata di mercoledì 28 novembre.

Il senatore GALEOTTI fa presente che il parere della Commissione bilancio condiziona l'ulteriore *iter* del disegno di legge.

A tal proposito al senatore MAFFIOLETTI il termine del 28 novembre appare troppo ravvicinato e comunque rientrante nell'ambito della sessione di bilancio, durante la quale la Commissione non può prendere in esame disegni di legge che comportino conseguenze finanziarie.

Il presidente ELIA ritiene che la Commissione bilancio potrebbe rivedere il proprio atteggiamento previa una più attenta verifica degli oneri e delle disponibilità ordinarie. Egli si riserva comunque di comunicare successivamente il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione alle determinazioni che la Commissione bilancio stessa intenderà assumere.

Il sottosegretario SPINI nel condividere la proposta del Presidente fa presente che le indicazioni fornite dal Governo non prendevano in considerazione l'ipotesi di istituzione di nuovi seggi, proprio per evitare il conseguente aggravio di spese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Non risultando presentati emendamenti ed essendo pervenuti i pareri, favorevoli, delle Commissioni consultate, il presidente ELIA propone di dare mandato al relatore Cabras di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (2529)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore POSTAL che illustra il provvedimento rilevando come esso ricalchi analoghe iniziative volte alla costituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta. Per valutare l'opportunità di procedere all'istituzione di tale organo occorre osservare che gli aspetti più rilevanti che dovrebbero essere affidati al suo accertamento rientrano già nella competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, oltrechè in quella del Comitato parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza. Una delle più significative innovazioni contenute nel disegno di legge concerne la non opponibilità del segreto di Stato; occorre tuttavia rilevare che il Governo sulla vicenda relativa all'organizzazione

«Gladio» ha di recente revocato l'opposizione del segreto di Stato stesso e quindi anche questo aspetto di novità perde di importanza. Concludendo il senatore Postal non ravvisa quindi l'opportunità della costituzione di un apposito organo parlamentare di inchiesta su tale vicenda.

Il presidente ELIA fa presente che egli si è attenuto ad un'interpretazione che rispecchia fedelmente lo spirito dell'articolo 162 del Regolamento, non solo inserendo tempestivamente l'argomento all'ordine del giorno della Commissione, ma anche consentendone l'avvio dell'esame. Egli si dice certo che la Commissione potrà concludere l'iter del provvedimento entro il termine del 19 dicembre fissato dal Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Disegno di legge costituzionale. - Filetti ed altri: Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione (168)

Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione (845-bis), risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1990.

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ELIA il quale reputa necessarie di rimediazione le giustificazioni poste a base dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione. Esse si fondano da un lato sulla presunzione che la rappresentatività del Capo dello Stato diminuisca nel corso del mandato, riducendosi al massimo grado nella fase finale del settennato; dall'altro lato sul timore che il Presidente uscente possa essere indotto ad impiegare la potestà di scioglimento, allo scopo di favorire una possibile rielezione. In realtà accanto a tali elementi, che possono ancor giustificare la permanenza dell'istituto del «semestre bianco», va anche considerata la possibilità che una grave crisi di Governo insorga precisamente nel corso dell'ultimo periodo del mandato presidenziale, senza poter essere risolta in maniera efficace a causa del disposto dell'articolo 88, secondo comma. Non a caso già il Presidente Segni propose di abrogare la previsione costituzionale del «semestre bianco», suggerendo in pari tempo il divieto della immediata rielezione. Occorre anche riflettere sulla circostanza per cui non si registrano casi di rielezione presidenziale. L'iniziativa legislativa costituzionale appare quindi opportuna ed utile se confrontata con talune proposte quali quella di modificare l'articolo 61 della Costituzione per prolungare il periodo entro cui si deve procedere a nuove elezioni; tale iniziativa rischia di porsi in contrasto con i tentativi di contenimento della spesa pubblica. Altre iniziative di ordine costituzionale sono preannunciate nell'altro ramo del Parlamento, come ad esempio la proposta di «parlamentarizzare» le crisi di Governo. È opportuno quindi che tutte queste iniziative di rango costituzionale trovino un quadro di riferimento unitario. Ma è altrettanto necessaria,

in questa sede, una presa di posizione sul tema specifico della rieleggibilità del Presidente della Repubblica e del «semestre bianco».

Il senatore GALEOTTI manifesta la disponibilità della propria parte politica a procedere rapidamente nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MAZZOLA apprezza i contenuti dei disegni di legge, anche in relazione alle prese di posizione che più volte i Presidenti della Repubblica hanno manifestato. Condivide anch'egli la necessità di procedere sollecitamente.

Anche per il senatore PASQUINO sussiste l'esigenza di definire rapidamente la questione. Anche un eventuale divieto di rieleggibilità del Presidente della Repubblica non va tuttavia esente da controindicazioni. In effetti, la mancata rielezione costituisce pur sempre una sanzione politica e quindi il divieto stesso potrebbe divenire un fattore di deresponsabilizzazione del Presidente della Repubblica. Occorre quindi riflettere sulla proposta condivisa anche dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole Bozzi, la quale recependo le indicazioni a suo tempo esternate dal Presidente Segni proponeva la non immediata rieleggibilità.

Il presidente ELIA, rilevando che l'esame in Commissione dei disegni di legge deve far emergere le ragioni sottostanti alla modifica costituzionale, fermo restando che le scelte definitive sono di spettanza dell'Assemblea, rileva l'esistenza di un intendimento volto a definire entro breve termine la problematica: si potrebbe addirittura ipotizzare la conclusione dell'esame anche nell'odierna seduta.

Il senatore GUIZZI, prendendo spunto dalle osservazioni del senatore Pasquino, reputa necessario un ulteriore approfondimento e propone pertanto un rinvio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)

Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 novembre.

Il presidente ELIA ricorda che nella scorsa seduta era terminato l'esame degli articoli e che si era dato mandato al relatore per il coordinamento formale.

Il ministro JERVOLINO RUSSO esprime il timore che in sede di coordinamento formale si pervenga a modificare talvolta in punti importanti le decisioni assunte dalla Commissione dopo un lungo dibattito.

Il presidente ELIA fa presente che nell'ambito del coordinamento formale occorre procedere non solo a mere correzioni di forma, ma anche alla modificazione di disposizioni che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge. Di conseguenza l'opera di coordinamento ha un margine di discrezionalità sufficientemente ampio per consentire modifiche migliorative sotto il profilo della tecnica legislativa.

Si passa quindi alla proposta di coordinamento relativa al comma 1 dell'articolo 1, in base alla quale viene inserito il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano. Tale proposta è accolta.

Il presidente ELIA illustra la proposta di coordinamento relativa al comma 2 dell'articolo 1; essa tende a sopprimere l'inciso finale «nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti».

Dopo interventi della senatrice TOSSI BRUTTI e del senatore PASQUINO, entrambi favorevoli alla formulazione del comma 2 stilata in sede di coordinamento, la Commissione approva tale proposta.

Si passa all'articolo 2, concernente l'attività di volontariato.

Il presidente ELIA illustra la proposta di coordinamento relativa al comma 2, in base alla quale al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa notare che il comma 2 intende disciplinare quelle fattispecie, purtroppo ricorrenti, di soggetti che, dopo aver compiuto come volontari una determinata attività, chiedono, a titolo di rimborso spese, somme che nei fatti costituiscono un compenso della prestazione effettuata. Ella dichiara pertanto di preferire la formulazione originaria del comma 2, che a suo avviso già evidenzia in modo chiaro che il rimborso deve avvenire entro limiti precedentemente stabiliti nel rapporto tra il volontario e le organizzazioni stesse.

Ad avviso del senatore PASQUINO è allora sufficiente fare riferimento ai limiti che siano preventivamente stabiliti dalle organizzazioni di volontariato.

Con la precisazione proposta dal senatore PASQUINO, la Commissione approva dunque la proposta di coordinamento del relatore.

Si passa all'articolo 3, concernente le organizzazioni di volontariato.

Il presidente ELIA illustra una nuova formulazione di tale articolo.

Segue un dibattito, nel quale intervengono la senatrice TOSSI BRUTTI (fa notare che esistono organizzazioni di volontariato configurate in forme diverse da quelle disciplinate dal codice civile) ed i senatori GUZZETTI (giudica obbligatorio il riferimento alle norme vigenti) e LOMBARDI (fa osservare che esiste un'ampia sfera di autonomia della quale la formulazione proposta non sembra tener conto).

Convieni con tali rilievi il ministro JERVOLINO RUSSO.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice TEDESCO TATÒ (rileva che le organizzazioni di volontariato possono desiderare di mutare la forma giuridica precedentemente prescelta), il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente l'esigenza di tenere fermo il riferimento al limite di compatibilità tra la forma giuridica scelta e lo scopo solidaristico delle organizzazioni di volontariato. In caso contrario, si potrebbe snaturare infatti a suo avviso la stessa disciplina proposta. Il Ministro ribadisce quindi che il disegno di legge in esame origina da esigenze manifestate dalle stesse organizzazioni di volontariato e che consentire ad esse di poter svolgere attività mediante le proprie strutture - che ben possono essere di tipo ospedaliero - costituisce elemento di importanza non secondaria.

Il senatore LOMBARDI fa presente l'esigenza di prevedere che le organizzazioni possano svolgere le proprie attività anche nell'ambito di strutture con esse convenzionate.

Dopo ulteriori interventi dei senatori TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI e del ministro JERVOLINO RUSSO, la Commissione convieni di lasciare impregiudicato l'articolo 3, introducendo modifiche formali al solo comma 3 e riformulando il comma 5. In base a tale nuova formulazione, le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

La Commissione approva altresì una nuova formulazione del comma 2, del successivo articolo 4, contenente correzioni meramente formali.

Si passa all'articolo 5, concernente le risorse economiche.

Il presidente ELIA illustra una nuova formulazione del comma 2, nella quale, in particolare, si precisa che ai lasciti testamentari a favore delle organizzazioni di volontariato si applica la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 473 del codice civile.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa notare che tale articolo dispone che l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa. Concordando con il riferimento della prima parte della disposizione, rileva che il richiamo alla autorizzazione governativa è invece inopportuno.

La Commissione approva dunque la proposta di coordinamento del presidente Elia, facendosi unicamente riferimento alla necessità di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

La Commissione accoglie altresì le proposte di coordinamento relative ai successivi commi 3 e 4, che fanno rispettivamente rinvio agli articoli 2659 e 2660 del codice civile ai fini della trascrizione degli acquisti da parte delle organizzazioni ed alle indicazioni contenute negli accordi degli aderenti ai fini della devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni.

Il presidente ELIA dà conto delle proposte di coordinamento all'articolo 6. In particolare si prevede l'introduzione di un comma 7, relativo all'obbligo per le organizzazioni iscritte nei registri, di conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle erogazioni percepite, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente che a suo avviso la introduzione di un obbligo di conservazione per almeno cinque anni della documentazione relativa alle erogazioni percepite appare eccessivamente gravoso per le organizzazioni.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori TOSSI BRUTTI e MAZZOLA viene approvata la proposta di coordinamento relativa al comma 6 dell'articolo, secondo la quale le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall'articolo 11. Viene altresì approvata, in un testo modificato, la proposta di coordinamento che introduce un ulteriore comma 7; secondo tale nuovo comma le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni percepite, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Il presidente ELIA espone le proposte di coordinamento relative all'articolo 7.

Dopo un dibattito, in cui intervengono i senatori TOSSI BRUTTI e MAFFIOLETTI, viene accolta la proposta di coordinamento relativa al

comma 1 e soppressiva delle parole «regionali o provinciali». Dopo un ulteriore dibattito viene accolta parzialmente la proposta relativa al comma 2: secondo il testo così modificato, le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. Viene altresì accolta parzialmente la proposta di coordinamento del comma 3; secondo tale disposizione la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Il presidente ELIA dà conto delle proposte di coordinamento relative all'articolo 8 in tema di agevolazioni fiscali.

Esse sono accolte; anche il comma 4 dell'articolo è riformulato, secondo le indicazioni emerse nel dibattito. Tale norma prevede che sono deducibili le erogazioni, di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 10, del testo unico delle imposte sui redditi, effettuate a favore di organizzazioni di volontariato che risultino iscritte senza interruzione da almeno due anni nei registri e che provvedano alla tenuta di una apposita documentazione delle erogazioni percepite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Il presidente ELIA illustra le proposte di coordinamento relative all'articolo 9, in tema di norme regionali e delle province autonome.

Tali proposte di coordinamento vengono approvate salvo quella relativa alla lettera f) del comma 2.

Il ministro JERVOLINO ritiene infatti che la sostituzione dell'espressione «la partecipazione degli operatori aderenti» con quella «la partecipazione degli aderenti» non corrisponda pienamente allo spirito della disposizione, che intende favorire la partecipazione ai corsi di formazione professionale dei soli soggetti che operano concretamente nelle organizzazioni di volontariato.

La lettera f) del comma 2 viene quindi riformulata, nel senso di prevedere la partecipazione degli operatori aderenti alle organizzazioni iscritti nei registri, ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Non essendovi proposte di coordinamento all'articolo 10, si passa all'articolo 11 relativo all'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Il presidente ELIA espone le proposte di coordinamento relative a tale articolo.

Dissentente in parte il ministro JERVOLINO che ritiene preferibile il mantenimento, su taluni punti, del testo originario.

La Commissione quindi approva quindi l'introduzione dell'inciso «in particolare» all'inizio del comma 2. Approva inoltre la riformulazione del comma 3, secondo il quale l'Osservatorio svolge i propri compiti in armonia con gli indirizzi dettati da una commissione, nominata dal Ministro per gli affari sociali, composta dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni. I componenti, in numero non superiore a quindici, sono scelti in base ai criteri individuati con decreto dello stesso Ministro. La commissione è presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato, scelto tra i componenti.

Il presidente ELIA dà conto quindi delle proposte di coordinamento relative agli articoli 12 e 15, riguardanti rispettivamente i limiti di applicabilità e la flessibilità nell'orario di lavoro. Illustra poi una riformulazione del comma 3 dell'articolo 13 (concernente la copertura finanziaria), secondo le indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta di coordinamento relativa all'articolo 12, secondo la quale l'espressione «alle attività rivolte alla cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e per quelle connesse con il servizio civile sostitutivo» è sostituita dall'altra «alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo».

Al comma 1 dell'articolo 15 viene accolta la proposta di sostituire l'espressione «organizzazioni iscritte negli albi regionali» con l'altra «organizzazioni iscritte nei registri», nonchè di sostituire l'espressione «organizzazione del lavoro aziendale» con l'altra «organizzazione aziendale». Al comma 2 dell'articolo 15 viene accolta la proposta di sostituire l'inciso iniziale «all'articolo 3, comma 6, della legge 29 marzo 1983, n. 93» con l'altro «all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dopo il primo comma», nonchè di sostituire l'espressione «organizzazioni di volontariato iscritte nei registri» con l'altra «riconosciute idonee dalla normativa in materia».

Viene quindi approvato un nuovo testo del comma 3 dell'articolo 13, secondo il quale le minori entrate derivanti dall'applicazione delle norme in materia di agevolazioni fiscali, sono valutate in venti miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte con l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, in materia di finanza locale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento del provento erariale afferente ai superalcolici e ai tabacchi. Su tale disposizione potrà comunque nuovamente pronunciarsi la Commissione bilancio in vista dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GUIZZI esprime riserve e critiche sull'impianto complessivo del disegno di legge e si augura che l'Assemblea possa correggerne l'impostazione.

Il senatore GUZZETTI dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

La senatrice TOSSI BRUTTI, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, rileva che il provvedimento, pur suscettibile di miglioramenti, corrisponde alla necessità di riconoscere la funzione sociale del volontariato e di favorirne lo sviluppo e il contributo integrativo delle attività pubbliche. Particolarmente condivisibile è la previsione di finalizzare i finanziamenti pubblici al sostegno di specifiche attività o progetti, mentre viene garantita, mediante apposite agevolazioni fiscali, la possibilità di un notevole afflusso di risorse da parte dei soggetti privati. Infine, la senatrice Tossi Brutti sottolinea il rilevante apporto fornito dal Gruppo comunista all'elaborazione del testo.

Il ministro JERVOLINO RUSSO ringrazia il relatore e tutti i membri della Commissione per il contributo dato alla redazione del testo. Si augura che l'Assemblea possa procedere entro breve tempo alla sua approvazione.

La Commissione quindi dà mandato al presidente Elia di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,30.

301ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

indi del Vice Presidente

GUIZZI

Intervengono il Ministro dell'interno Scotti e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Ruffino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che il senatore Boato ha avanzato richiesta di pubblicità della seduta a norma dell'articolo 33, comma 4,

del Regolamento. Avendo la Commissione già deliberato in tal senso, nel corso della precedente seduta del 7 novembre, nella quale il Ministro Scotti ha svolto la propria esposizione, ed avendo la Presidenza del Senato allora accordato la propria autorizzazione, si intende che tale forma di pubblicità possa proseguire anche relativamente al dibattito sulle comunicazioni del Governo.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 7 novembre, dal Ministro dell'interno sulle misure per contrastare la recrudescenza della criminalità organizzata.

Il presidente ELIA avverte che nel corso della seduta si procederà al dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'interno, rese nella seduta del 7 novembre.

Interviene il senatore MAFFIOLETTI, secondo il quale l'esposizione del Ministro contiene elementi di novità, da valutare positivamente, nell'ambito tuttavia di un'impostazione di fondo che non appare condivisibile, ponendosi essa in continuità con la gestione del precedente titolare del Dicastero. Il ministro Scotti ha sottolineato con accenti nuovi la gravità della situazione ed un riconoscimento tardivo di essa è venuto anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel Mezzogiorno è posto in discussione lo stesso diritto di voto dei cittadini e questa constatazione basta da sola a rappresentare la pericolosità della malavita organizzata. Il Governo non ha ancora elaborato un quadro organico di misure, mentre il fenomeno criminoso si va estendendo, la criminalità tende ad investire il potere pubblico erigendosi a sistema. A suo avviso dunque non occorre ricercare risultati ad effetto, annunci di pura immagine, ma predisporre un quadro di misure effettivamente incisive su una realtà che va facendosi sempre più preoccupante. L'analisi compiuta dal Ministro è spesso condivisibile, ma ad essa non fa seguito un'azione adeguata sul piano operativo. Alcuni provvedimenti non sono stati ancora predisposti e nell'ambito delle stesse misure già adottate si avvertono orientamenti che non si possono condividere. Si dispone infatti la sospensione dell'efficacia della cosiddetta «legge Gozzini», la quale non viene modificata, malgrado la sua parte politica fosse disponibile in tal senso. Prescindendo dalle applicazioni discutibili che questa normativa ha ricevuto da parte della Magistratura, una mera sospensione dell'efficacia provocherebbe ulteriori guasti nella situazione carceraria, determinando un rafforzamento di un fronte unitario dei carcerati, non venendosi infatti a differenziare le posizioni dei vari detenuti. Manca ancora, ad un'efficace azione anticrimine, l'immediatezza della risposta penale e mancano strumenti adeguati contro il riciclaggio del denaro sporco ed una nuova disciplina sugli appalti; non è ancora operante la normativa sui collaboratori di giustizia. Del tutto illusoria è invece la soluzione derivante dall'inasprimento delle pene edittali.

L'insieme delle misure, prosegue il senatore Maffioletti, appare dunque del tutto inadeguato; la criminalità organizzata, a causa della

sua virulenza, pone in pericolo lo stesso principio di legalità in vaste aree del paese. Nel coordinamento delle Forze dell'ordine non si sono compiuti passi significativi: le misure predisposte riguardano esclusivamente l'attività di polizia giudiziaria e la diretta dipendenza dei relativi contingenti dal pubblico ministero, istituto, quest'ultimo, di cui bisognerebbe modificare la configurazione. Occorre dedicare maggior attenzione alla qualificazione professionale della Polizia di Stato, impartendo opportuni corsi di aggiornamento. L'oratore critica poi la restaurazione del potere prefettizio di coordinamento delle amministrazioni periferiche dello Stato, venendosi così ad abbandonare l'indirizzo contenuto nella legge n. 400 del 1988, il quale mira a valorizzare invece la figura del Commissario di Governo. Il senatore Maffioletti ribadisce altresì l'esigenza di pervenire al più presto alla predisposizione di provvedimenti efficaci ed organici in tema di appalti, riciclaggio, presentazione delle candidature, riforma dei servizi di sicurezza. La vastità dei movimenti finanziari che si connettono con le attività malavitose, particolarmente con il traffico di stupefacenti, rappresenta un reale pericolo di inquinamento di tutta la vita democratica. Sono ancora insufficienti gli standards operativi della Polizia: a questo proposito egli invoca un potenziamento degli organici e l'effettuazione di investimenti qualificati nel campo delle strutture e dei laboratori per accrescere le capacità operative delle Forze dell'ordine.

Il senatore GUZZETTI esprime un giudizio positivo sulle comunicazioni del Ministro, le quali danno conto della gravità del fenomeno criminoso, determinando in talune zone una sorta di extraterritorialità. Anche nelle regioni del Nord il fenomeno si va diffondendo con grave pregiudizio della parte sana dell'economia nazionale. Le iniziative intraprese e previste dimostrano la serietà e la determinazione con la quale il Governo affronta la situazione. La criminalità organizzata opera prevalentemente nel campo della droga, del traffico degli armamenti, degli appalti. Egli richiama l'attenzione in particolare sulla pericolosità delle infiltrazioni della criminalità stessa nelle amministrazioni locali, con riguardo, in special modo, agli appalti. Più grave ancora è però la dimensione del fenomeno del traffico degli stupefacenti. Raccomanda quindi al Governo di adottare provvedimenti più coraggiosi nel campo del controllo delle attività finanziarie e bancarie, per impedire che i proventi illeciti procurino ulteriori vantaggi ai malavitosi. Egli nota che tra gli accordi internazionali stipulati dal nostro Governo con altri paesi manca quello con la vicina Confederazione Elvetica, dove notoriamente confluiscono risorse ingenti, anche di dubbia provenienza; sollecita pertanto il Governo ad adottare anche in questa direzione opportune iniziative per contrastare il riciclaggio. Riguardo ad una disciplina più restrittiva in tema di appalti, il senatore Guzzetti osserva come non debbano comunque essere posti in pericolo i principi costituzionali di autonomia degli enti locali, recentemente attuati con la legge n. 142 del 1990. Tra i casi in cui tali principi gli sembrano tuttavia essere stati derogati ricorda l'attribuzione al Prefetto di competenze a carattere sostitutivo di funzioni proprie degli enti locali. Il senatore Guzzetti conclude invocando quindi anche in questo campo una puntuale osservanza della legge n. 142, nonché una maggiore tempestività da

parte delle autorità amministrative competenti a rilasciare le necessarie certificazioni ed autorizzazioni.

Il senatore SANTINI, premesso ampio consenso alle considerazioni svolte dal ministro Scotti nella propria relazione, si dichiara convinto della necessità di adottare immediatamente le misure ivi previste. Esiste però a suo avviso il concreto rischio di sottovalutare alcuni aspetti del fenomeno della delinquenza, come ad esempio il narcotraffico, evidenziando invece altri aspetti, tutto sommato di minore rilievo, quale, ad esempio, quello della contiguità di alcuni amministratori di enti locali con le organizzazioni criminose. A tale proposito ricorda come più volte lo stesso Presidente del Consiglio abbia citato dati idonei a gettare ombre pesanti sugli amministratori locali, dei quali solo una piccola parte è stata invece riconosciuta colpevole dei reati contestati. Il senatore Santini manifesta infine viva preoccupazione per l'attuale forte rallentamento della capacità imprenditoriale degli enti locali, che andrebbe invece incrementata, soprattutto in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie (legge n. 142 del 1990).

Il senatore PONTONE manifesta viva insoddisfazione per la relazione del Ministro, rilevando come sia impossibile parlare dell'azione del Governo nel contrastare i fenomeni criminosi senza un previo riconoscimento della allarmante situazione in cui versa il Paese. In molte regioni alle inesistenti strutture dello Stato si è infatti sostituita una sorta di «anti-Stato», e sovente gli stessi tutori dell'ordine vengono a suo avviso a patti con le organizzazioni malavitose, come emerge da alcuni eventi occorsi nella regione Campania. La gravità della situazione sollecita, a suo avviso, l'adozione di misure idonee a contrastare la criminalità, nonché una revisione delle norme del codice di procedura penale. Dopo essersi soffermato sulla necessità di garantire il coordinamento fra le Forze dell'ordine, il senatore Pontone fa presente l'opportunità di disporre l'allontanamento dagli enti locali di amministratori dei quali sia nota la contiguità con le organizzazioni camorristiche e mafiose. Rileva infine che la politica finora adottata dal Governo ha fallito gli obiettivi che si proponeva, e ciò ha causato l'intollerabile livello di commistione tra il potere politico e la delinquenza nel quale versa oggi il paese.

Ha quindi la parola il senatore POSTAL, il quale, premesso apprezzamento nei confronti della linea del Governo, fa notare che il Ministro nelle proprie comunicazioni non poteva che riferirsi a misure - sia di carattere legislativo che di natura operativa - di sua stretta competenza. Il fenomeno criminoso costituisce comunque una vera emergenza nazionale, che riguarda non solo la gestione delle Forze di polizia e le competenze del Ministero dell'interno, ma investe sempre in più larga misura il corretto funzionamento della pubblica amministrazione in genere e lo svolgimento delle funzioni proprie dei magistrati. È auspicabile dunque che le forze politiche trovino punti di convergenza, per meglio affrontare una situazione così grave; in alcune zone l'assenza

dello Stato è infatti da ricollegare anzitutto alla carenza del ruolo svolto dalle autonomie locali.

L'attuale situazione di spaccatura tra il Nord ed il Sud del paese può peraltro rendere più incerto lo sviluppo economico del Mezzogiorno, compromettendo l'esito della politica meridionalistica, che andrebbe invece rivalutata ed accentuata. Su questi temi esiste dunque una grande responsabilità del Governo nel suo complesso, giacchè la situazione impone l'adozione di misure eccezionali, nel quadro di una strategia di vasto respiro. Egli richiama dunque i partiti alle loro responsabilità, in quanto essi sovente invece intervengono sul tema della lotta alla criminalità organizzata in termini meramente strumentali.

Dopo aver rilevato che le polemiche cui la cosiddetta «legge Gozzini» ha dato luogo originano anzitutto dalla cattiva applicazione della legge stessa, osserva che, pur se si ritenessero insufficienti le misure proposte dal Governo, occorre che la logica della polemica e del confronto politico non faccia premio sulla ricerca di misure concrete. Su argomenti tanto delicati non si possono infatti assumere posizioni aprioristicamente contrarie.

Il senatore MAZZOLA, premesso un generale apprezzamento per l'esposizione del Ministro, osserva che essa ha affrontato anche aspetti non attinenti strettamente alle competenze del Dicastero dell'interno, ma coinvolgenti problematiche complesse quali il rapporto fra affari e politica: per affrontare tali questioni occorrono provvedimenti di politica istituzionale e interventi sulle leggi elettorali che coinvolgono la responsabilità dell'intero Governo. Analizzando comparativamente l'esposizione del Ministro e la relazione semestrale del Presidente del Consiglio sulla politica informativa e della sicurezza si nota, a differenza che in passato, una positiva concordanza di vedute e di linee d'azione. Occorre comunque approfondire l'analisi del fenomeno terroristico che sta assumendo nuove dimensioni collegandosi sempre più, anche per la caduta degli schieramenti ideologici, ai fenomeni criminali comuni più gravi, quale il traffico internazionale della droga. Tale intreccio di manifestazioni criminose, che avviene a livello internazionale, richiede il potenziamento delle forme di coordinamento fra le Forze di polizia, come sottolineato positivamente dal Ministro. Richiede inoltre un ripensamento nella utilizzazione dei servizi di informazione e di sicurezza che, stante il mutato quadro dei rapporti internazionali, potrebbero essere impiegati per l'infiltrazione nelle organizzazioni criminali. Occorre anche potenziare l'attività di controllo sul territorio favorendo la diversificazione della presenza da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato e valorizzando le occasioni di coordinamento quali i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; sarebbe utile anche favorire il coinvolgimento degli enti locali attraverso l'impiego della polizia municipale in analogia alla figura del poliziotto di quartiere presente nei paesi anglosassoni. Quanto alla legislazione penale e carceraria occorre evitare l'adozione di indirizzi oscillanti, ai quali si è assistito a partire dagli anni dell'emergenza. Egli si dichiara poi convinto dell'inutilità dell'inasprimento delle pene, se non nei minimi edittali, e manifesta perplessità sulla stessa sospensione dell'efficacia

della legge Gozzini, la quale invece dovrebbe essere rivista con l'intento di limitare la discrezionalità del magistrato. A questo proposito segnala la presentazione di un disegno di legge da parte del proprio Gruppo. Occorrerebbe inoltre contenere il fenomeno delle leggi relative a determinate aree del territorio, che creano procedure agevolate di erogazione del denaro pubblico e modalità speciali di conclusione degli appalti pubblici e possono rappresentare altrettante occasioni per l'infiltrazione delle organizzazioni criminali.

La senatrice TEDESCO TATÒ si sofferma in particolare sulla situazione dei minori: dalla illustrazione del Ministro sembra abbandonata definitivamente la proposta di abbassare la soglia della non punibilità dei minorenni. Tale proposta, oltre ad essere in contrasto con la cultura giuridica internazionale espressa in atti e convenzioni cui ha aderito l'Italia, si pone in conflitto con la tendenza legislativa a punire l'impiego dei minori nelle attività criminose. D'altro canto dall'esposizione del Ministro non emergono con sufficiente chiarezza le misure che si intendono adottare per affrontare le questioni dell'emarginazione e del disagio minorile. La risposta a tale condizione non può avvenire in termini di misure di sicurezza, nè riproponendo il vecchio concetto di «devianza», bensì attraverso una reale opera di prevenzione sociale che individui idonee strutture atte al recupero delle situazioni giovanili degradate (in particolar modo nelle grandi città del Mezzogiorno), mediante il coinvolgimento degli enti locali.

Il senatore GALEOTTI, apprezzata l'occasione di confronto fornita dalle dichiarazioni del Ministro, sottolinea in particolare i pericoli derivanti dalle infiltrazioni criminose negli enti locali. A tale proposito occorre muovere da un atteggiamento equilibrato, alieno tanto da ipocrite assoluzioni, quanto da generiche criminalizzazioni. È necessario peraltro ribadire il punto d'arrivo cui è giunta la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, provvedimento che, se per molte parti non appare condivisibile, contiene in materia di controlli una disciplina che fornisce garanzie in aderenza con le indicazioni dell'articolo 130 della Costituzione. Per tale motivo la dichiarazione del Ministro, circa l'esigenza di assicurare che l'azione del prefetto sia contenuta entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, appare contraddittoria con talune disposizioni del recente decreto-legge, all'esame della Camera dei deputati, il quale prevede in materia di controlli sugli appalti un penetrante controllo prefettizio sugli atti degli enti locali.

Il senatore MURMURA sottolinea che la grave situazione in cui versano talune regioni meridionali va ulteriormente estendendosi ad altre zone del paese. Si assiste ad un calo di tensione morale, accompagnato ad un vero e proprio lassismo legislativo di cui sono esempi le normative processuali e carcerarie: indagini lunghe ed accurate vengono spesso vanificate a seguito di impropri interventi dei giudici incaricati delle indagini preliminari, che non sempre sono muniti della necessario esperienza, anche a causa delle attuali procedure di assegnazione agli incarichi giudiziari. Per quanto riguarda la situazione degli enti locali, egli ribadisce la fiducia nel ruolo del

prefetto; d'altro canto la legge n. 142 del 1990 limita l'intervento dell'autorità governativa locale al mero controllo sugli organi. Sarebbe preferibile, piuttosto che un'estensione del controllo prefettizio anche agli atti degli enti locali, fare entrare immediatamente in vigore le norme della legge n. 142 relative alla composizione degli organi regionali di controllo, in modo da evitare il perpetuarsi di situazioni di grave disfunzione. Il senatore Murmura segnalata inoltre la necessità di dare completa attuazione alla legge n. 162 del 1990 sulle tossicodipendenze, ritiene che le misure proposte in materia di eleggibilità alle cariche pubbliche a carico delle persone sottoposte a procedimento penale sono coraggiose e non si deve avere il timore di infrangere vecchi pregiudizi legati a situazioni passate.

Il presidente GUIZZI ritiene particolarmente fruttuoso il dibattito sulle dichiarazioni del Ministro: sono stati affrontati anche temi che non rientrano nella diretta competenza del Dicastero dell'interno, quali quelli posti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Per quanto riguarda il tema della limitazione all'accesso alle candidature, va rilevata l'opportunità di una normativa che tenga conto della gravità della situazione, superando remore di falso stampo garantistico.

Il ministro SCOTTI, dopo aver ringraziato i membri della Commissione per la ricchezza degli interventi, rileva che la situazione attuale è assai grave, sia sul piano interno che su quello internazionale, giacché la criminalità organizzata non ha frontiere. In Europa sta perciò crescendo la consapevolezza della necessità di un grande sforzo comune per contrastare il fenomeno della delinquenza. Mafia, camorra e 'ndrangheta traggono alimento da una diffusa corruzione, dando a loro volta luogo ad un profondo inquinamento della vita pubblica. Per questi motivi - prosegue il Ministro - egli ha ritenuto di richiamare l'attenzione dei sindaci delle città del Sud più gravemente colpite dalla delinquenza - Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria - sulla delicata situazione di emergenza ed ha convocato i rappresentanti dell'ANCI, ai quali ha fatto presente che gli enti locali non possono chiedere allo Stato centrale di adottare misure forti senza assumere essi stessi iniziative coerenti. Dopo aver sottolineato l'esigenza di una convergenza delle forze politiche circa le misure da adottare per la lotta alla criminalità organizzata, il Ministro passa ad esaminare i principali rilievi avanzati nel corso del dibattito.

In risposta a quanti hanno sostenuto che, a fronte della gravità della situazione attuale, non è riscontrabile una coerenza complessiva degli interventi che si intendono adottare, il Ministro Scotti fa osservare che, anche se le iniziative assunte non sono risolutive, costituiscono comunque una base certa per l'azione di contrasto nei confronti della criminalità. Le iniziative legislative del Governo verranno peraltro illustrate prossimamente alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, e il Ministro si dichiara fin d'ora disponibile ad accogliere, per la parte di sua competenza, ogni suggerimento del Parlamento.

L'azione dell'Esecutivo in questa materia si basa su alcune priorità, precisamente individuate. La prima è sicuramente costituita dal

coordinamento delle Forze dell'ordine. A tale riguardo il Ministro annuncia che sta predisponendo una direttiva specifica, che coinvolgerà anche l'Alto commissario per la lotta alla mafia, e sarà comunque ispirata all'intento di evitare la creazione di una sorta di nuovo Corpo di polizia, con meri fini di coordinamento.

La seconda priorità ha invece riguardo all'ingresso del denaro «sporco» nei circuiti finanziari. Su questo tema, è stato presentato un disegno di legge specifico, ancora non esaminato dalla Camera dei deputati, i cui contenuti verranno trasfusi in un provvedimento d'urgenza, con le opportune integrazioni. Le previsioni ivi contenute certamente violano, sotto certi profili, antichi tabù di segretezza. È però presente a tutti la necessità di individuare il denaro frutto di attività illecite nel momento stesso in cui esso sta per immettersi nei circuiti finanziari, se davvero si intende combattere il vasto fenomeno del riciclaggio. Ciò richiederà evidentemente anche un'iniziativa a livello comunitario e l'adozione di una direttiva CEE in questo campo. Nel prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo - prosegue il Ministro - questo tema verrà posto all'ordine del giorno.

Con specifico riguardo alla cosiddetta «legge Gozzini», il ministro Scotti osserva che il problema non è di rovesciare l'impostazione propria di tale legge. Si tratta piuttosto di accertare il permanere dei legami del condannato con le organizzazioni criminose, e in questo campo si è ultimamente giunti a ritenere che possano individuarsi elementi idonei a provare la sussistenza ovvero la cessazione di tali rapporti. Una grande importanza riveste inoltre una corretta interpretazione da fornire alle norme ivi contenute.

Il Ministro conviene quindi circa la contiguità tra organizzazioni criminose e soggetti investiti di pubbliche funzioni, sovente oggi riscontrata. Occorre comunque a suo avviso in primo luogo salvaguardare le istituzioni, ed i provvedimenti che il Governo ha assunto nei riguardi delle amministrazioni locali si muovono in questa direzione. Tra essi, il più delicato è sicuramente costituito dalla sospensione, decadenza ed ineleggibilità di amministratori locali: un provvedimento certamente rigoroso, la cui adozione è resa comunque necessaria da una riflessione sulla grave situazione attuale. Le stesse considerazioni valgono a proposito dei controlli sugli enti locali, che non intendono certo intaccarne l'autonomia, ma piuttosto ripristinare l'autorità dello Stato, oggi in forte crisi in talune zone. Le autonomie, particolarmente fragili in alcune aree del Mezzogiorno, devono essere efficacemente tutelate, e le misure proposte vanno proprio in questo senso.

Esiste infine - prosegue il Ministro - il problema della prevenzione e della lotta alla delinquenza minorile. La materia è particolarmente delicata, e deve comunque muovere dal controllo sull'evasione dall'obbligo scolastico, che raggiunge punte particolarmente elevate in talune zone del paese. Tutte le misure proposte non intendono tanto conferire nuovi poteri al prefetto, quanto essenzialmente garantire il massimo coordinamento dell'azione pubblica ed il perseguimento di progetti orizzontali all'interno dei vari comparti della pubblica amministrazione.

Nell'anticipare la piena disponibilità del Governo ad esaminare con attenzione le eventuali indicazioni che emergeranno nel corso dell'esa-

me delle iniziative legislative del Governo in sede parlamentare, il Ministro Scotti conclude confermando il forte impegno dell'Esecutivo al fine di contrastare la grave situazione attuale.

Il presidente GUIZZI ringrazia il Ministro, pregandolo di far pervenire anche alla Commissione la documentazione pubblica che verrà trasmessa alla Commissione parlamentare antimafia, dicendosi certo che su queste problematiche la Commissione tornerà nel corso dell'esame delle annunciate iniziative legislative.

La seduta termina alle ore 18,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

ACHILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a paesi in via di sviluppo (2346)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge rinviata nella seduta del 15 novembre.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il presidente ACHILLI ricorda che nella precedente seduta il senatore Bonalumi aveva presentato e illustrato alcuni emendamenti.

La Commissione esamina quindi un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1 in base al quale la stipula degli accordi bilaterali deve essere preceduta da una delibera del CICS che stabilisce anche modalità e criteri dell'annullamento del debito.

Il PRESIDENTE relatore si dichiara favorevole all'emendamento.

Anche il sottosegretario LENOCI è favorevole all'emendamento.

I senatori ORLANDO e POZZO annunciano rispettivamente il voto favorevole.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Viene approvato un emendamento al primo comma per sostituire all'anno 1990, il 1991 e, quindi, un emendamento volto ad aggiungere un secondo comma in base al quale il CICS determina i settori e gli strumenti di intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'articolo 1 (dopo che il senatore BONALUMI ha accolto la richiesta del relatore di eliminare dalla sua proposta le parole «che dovranno essere caratterizzate da un rilevante impatto sociale nei Paesi beneficiari»).

La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'articolo 2 nel testo modificato.

All'articolo 3 viene poi approvato un emendamento sostitutivo del primo comma (volto a fare nuovamente riferimento alla delibera del CICS) cui il relatore e il sottosegretario Lenoci si sono dichiarati favorevoli.

Il senatore BONALUMI fa riferimento agli altri emendamenti all'articolo 3 da lui presentati nella precedente seduta per confermare la sua volontà di ritirarli al fine di evitare difficoltà nell'acquisizione del parere della Commissione bilancio ma per sottolineare anche il fatto che, con l'annullamento dei debiti, il Fondo rotativo risulta comunque decurtato.

Il senatore SERRI prende atto dell'avvenuto ritiro dell'emendamento e conferma la volontà dei senatori comunisti di giungere all'approvazione di questo disegno di legge in tempi brevi. Peraltro il problema della decurtazione del Fondo rotativo resta e occorrerà accertare, in sede di esame della Tabella di bilancio e della legge finanziaria, come ciò incida sull'impegno totale della nostra politica di cooperazione che il Governo deve fare in modo di continuare e migliorare con stanziamenti adeguati.

Il senatore GRANELLI si rifà alle questioni sollevate dai senatori Bonalumi e Serri per sottolineare l'opportunità che il Governo annualmente, prima dell'esame della legge finanziaria, dia comunicazione al Parlamento sulle decurtazioni del Fondo rotativo. Su questo argomento sarebbe anzi auspicabile l'approvazione di un ordine del giorno che potrebbe anche essere presentato in occasione dell'esame ormai prossimo della Tabella del Ministero.

Il relatore ACHILLI si associa alle ragioni di opportunità circa i tempi dell'approvazione di questo provvedimento che hanno indotto il senatore Bonalumi a ritirare i suoi emendamenti e si associa, altresì, alle preoccupazioni espresse sull'incidenza di tale provvedimento sul Fondo rotativo anche se i crediti da annullare sono ormai praticamente inesigibili.

Il sottosegretario LENOCI si dichiara d'accordo su una informativa che dovrà essere fornita da parte del Governo su questo argomento.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

Viene poi approvato l'articolo 4.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha assicurato al senatore COLOMBO - che chiede precisazioni in tal senso - che il Governo ha fornito nella seduta precedente le risposte e le informazioni che gli erano state richieste, prende la parola il senatore BONALUMI il quale conferma che il rappresentante del Governo ha fornito l'elenco dei Paesi beneficiari di questo provvedimento ma ricorda, altresì, le osservazioni e le richieste avanzate subito dopo dal senatore Orlando e che concernevano in particolare l'inserimento della Somalia nell'elenco e la necessità di introdurre criteri di selezione in relazione alla situazione interna di quel Paese. L'oratore coglie quindi l'occasione per ricordare al Governo - senza volontà di polemica ma solo per favorire un miglior rapporto di collaborazione - che le opinioni espresse dal Parlamento negli ordini del giorno debbono essere tenuti in debita considerazione e che il richiamo qui ribadito al problema della Somalia gli sembra particolarmente opportuno proprio perchè la stessa Somalia è stata giusto ieri introdotta fra quei Paesi da considerare maggiormente colpiti dalla crisi del Golfo Persico nonostante che il Senato avesse votato un ordine del giorno nel quale tutte le parti politiche avevano concordato sulla necessità di dare priorità, qualora se ne fosse presentata la possibilità, ad altri Paesi quali soprattutto il Bangladesh.

Il relatore ACHILLI, dopo aver richiamato i senatori ad attenersi, nelle loro dichiarazioni di voto, al disegno di legge in discussione, fa presente che da parte dei senatori Strik Lievers, Gerosa, Serri, Orlando e Pozzo è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

al momento dell'approvazione del disegno di legge n. 2346 recante "Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo",

considerato che l'articolo 1 del disegno di legge non stabilisce criteri di automatismo nell'accoglimento delle domande di annullamento del debito,

impegna il Governo

a procedere alla stipula dei relativi accordi anche tenuto conto del significato politico degli accordi stessi in relazione al rispetto dei diritti umani nei Paesi interessati.

0/2346/3/1

STRIK LIEVERS, GEROSA, SERRI, ORLANDO, POZZO

Il senatore STRIK LIEVERS, premesso che l'accoglimento dell'ordine del giorno è condizione per il suo voto favorevole sul disegno di

legge, sottolinea l'importanza di introdurre un criterio politico di selezione per quanto riguarda l'annullamento del debito al fine di garantire che Paesi come la Somalia e il Sudan non possano usufruire di un gesto che ha soprattutto un valore simbolico e, quindi, politico.

Il senatore SERRI preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti sul disegno di legge e sull'ordine del giorno che è stato volutamente steso in termini generali. Resta che su un problema specifico come quello della Somalia che è da anni all'attenzione della Commissione la politica del Governo, così come esposta dallo stesso ministro De Michelis, si è rivelata non pagante alla luce dei fatti e deve essere rivista in modo radicale. Al contrario si assiste al fatto che la Somalia è stata appena inclusa fra i Paesi che vengono aiutati dall'Italia in relazione alle conseguenze della crisi del Golfo.

Il senatore ORLANDO annuncia il voto favorevole sul disegno di legge che è stato nettamente migliorato dall'introduzione degli emendamenti del senatore Bonalumi.

Egli è d'accordo anche sull'ordine del giorno che recepisce il problema del rispetto dei diritti umani cui egli stesso si era riferito nella seduta precedente. Peraltro, a giudizio dell'oratore, non vanno sottovalutati i gravissimi problemi che permangono in Somalia e nel Sudan e, a tale riguardo, egli giudica gravissimo quanto detto dal senatore Bonalumi; la decisione del Governo appare grave e inopportuna in quanto serve a rafforzare una delle due parti da tanti anni in guerra proprio nel momento in cui sembrava stare per avviarsi una trattativa. Con l'occasione il senatore Orlando chiede l'impegno del Governo a fare il possibile perchè le Commissioni affari esteri della Camera e del Senato possano completare la loro missione in Corno d'Africa.

Anche il senatore GEROSA preannuncia voto favorevole sul disegno di legge e sull'ordine del giorno associandosi a quanto è stato detto sul Corno d'Africa e sulla Somalia che rappresentano un problema sempre più grave e difficile.

Il senatore POZZO si richiama a tutta una serie di interventi svolti nel corso di anni e di appositi strumenti parlamentari rimasti senza risposta da parte del Governo per ciò che concerne la Somalia per sottolineare che la sua adesione all'ordine del giorno è convinta e fondata e per chiedere al Governo di tenerne giusto conto venendo incontro alle sollecitazioni che gli giungono da tutta la Commissione.

Il relatore ACHILLI si dice favorevole all'ordine del giorno.

Il sottosegretario LENOCI dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno solo come raccomandazione perchè, pur ritenendo fondate le preoccupazioni espresse nel corso del dibattito, deve rilevare che, come già più volte sottolineato da parte del Governo, l'interruzione della politica di aiuti verso Paesi in cui non è chiara la situazione per ciò che concerne la democrazia interna e il rispetto dei diritti umani non solo

non porta a risolvere i problemi ma può concorrere ad acuire le situazioni. Al senatore Orlando, in particolare, vuole ricordare, a suffragio di quanto detto, le posizioni assunte dai 12 di apertura nei confronti della Cina nonostante i dubbi e le perplessità che si continuavano a nutrire sul rispetto dei diritti umani in quel Paese.

Il senatore ORLANDO interviene per fatto personale precisando al rappresentante del Governo che Cina e Somalia non sono assolutamente entità paragonabili e che egli giudica molto grave continuare in una politica in base alla quale c'è stata negli anni verso la Somalia, nonostante una situazione di guerriglia che dura da oltre 20 anni, una continua elargizione di miliardi. Nei confronti di questo Paese ci vogliono interventi drastici perchè la situazione, come ha già detto, non è assolutamente paragonabile a quella cinese tanto più che, se è vero che tutti nel nostro Paese hanno condannato Tienammen e ciò che ha seguito, è anche vero che il Governo cinese ha adottato provvedimenti che servono ad allentare le condizioni da lui stesso create.

Dopo un breve intervento del sottosegretario LENOCI che precisa al senatore Orlando di aver voluto solo citare un esempio delle considerazioni che hanno indotto i 12 ad una apertura di credito verso la Cina e che dichiara di accogliere l'ordine del giorno, quest'ultimo, messo ai voti, è approvato all'unanimità.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GRANELLI il quale sottolinea con soddisfazione il fatto che il provvedimento in esame, per il suo rilievo e la sua importanza, abbia seguito un *iter* particolarmente veloce tanto da essere già calendarizzato nella seduta dell'Aula di domani.

Illustra quindi le caratteristiche della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo cui è stato dato l'impulso nel Consiglio europeo di Strasburgo del dicembre 1989 e i cui negoziati, iniziati nel gennaio 1990, si sono conclusi in soli 5 mesi con l'adesione di ben 42 Paesi. È importante, quindi, che l'accordo istitutivo venga ratificato dall'Italia durante il nostro semestre di presidenza e dopo che si è appena conclusa la Conferenza di Parigi della CSCE e tutti i paesi partecipanti hanno confermato l'importanza del rafforzamento degli strumenti di cooperazione internazionale.

Dopo essersi soffermato ad illustrare gli scopi di questo organismo e le sue più rilevanti finalità, il relatore Granelli invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole alla ratifica.

Il senatore ROSATI interviene per chiedere al rappresentante del Governo di chiarire alla Commissione quale sia la procedura che dovrà essere seguita per ciò che concerne la Repubblica democratica tedesca che, nell'allegato A dell'Accordo, risulta fra i Paesi beneficiari. L'oratore coglie l'occasione per sollecitare il Governo a dare conto alla Commissione di quanto avvenuto a Parigi, sulle intese raggiunte e sulla futura azione dell'Italia.

Il senatore BOFFA dichiara che i senatori comunisti sono favorevoli alla rapida ratifica dell'Accordo che è molto importante e che si muove nella giusta direzione. Proprio in relazione al giudizio positivo che si esprime su tale accordo - che si mostra molto attento alle realtà anche complesse con cui la Banca e la Comunità europea si dovranno misurare - non si può non rilevare la disparità tra esso e il carattere burocratico-ideologico della relazione con cui viene presentato e dalla quale emergerebbe che si debba sanzionare il trionfo del passaggio all'economia di mercato da parte dei Paesi dell'Est.

Dopo avere, per converso, citato il contenuto degli articoli 2 e 11 dell'Accordo, l'oratore precisa di aver voluto fare questa segnalazione non certo per puntiglio ma per una ragione decisamente seria e, cioè, per il fatto che, approvando misure di questo tipo, occorre essere ben consapevoli che il compito che attende i Paesi beneficiari dell'Est europeo non è certamente semplice e che c'è anzi, il rischio di contraccolpi e amarezze al loro interno che possono indurre complicazioni politiche serie. Occorre quindi spogliarsi di ogni semplificazione politico-ideologica nell'affrontare un problema che richiede strumenti estremamente complicati e per il quale le parole «mercato» o «investimenti stranieri» possono servire solo da impostazione.

Dopo aver quindi ribadito la richiesta di un dibattito sui radicali cambiamenti intervenuti nella scena politica europea, il senatore Boffa si riferisce alla questione sollevata dal senatore Rosati per chiedere al rappresentante del Governo di chiarire la questione della Repubblica democratica tedesca specificando se, a seguito della unificazione, essa è destinata a diventare un socio in meno o se le sue quote verranno trasferite alla Repubblica federale di Germania, che, in questo caso, vedrebbe aumentare la sua partecipazione fino a raggiungere lo stesso livello degli Stati Uniti.

L'oratore chiede infine che gli venga chiarito perchè mai anche in questo caso Israele risulti inserito nell'elenco degli «altri Paesi europei» secondo un criterio che almeno geograficamente non gli riesce di comprendere e conclude associandosi alle preoccupazioni espresse dal relatore sui rischi di una possibile concorrenza fra i Paesi beneficiari delle politiche di aiuti lamentando il fatto che non si sia mai potuti arrivare a discutere le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla politica di cooperazione prima di affrontare la discussione del bilancio.

Il senatore COLOMBO ringrazia il relatore Granelli ed esprime una valutazione positiva nei confronti del Governo per la firma dell'accordo e per i tempi celeri della sua ratifica. Segnala comunque la opportunità che il Governo stesso, magari attraverso segnalazioni vincolanti ai nostri

rappresentanti presso la Banca, giunga a specificare - visto che ciò non è contemplato nell'Accordo - che ci sono settori, quali quello degli armamenti, per i quali la cooperazione economica non può essere attuata.

Replica il senatore GRANELLI che ringrazia i senatori intervenuti e si sofferma sulla questione della Repubblica democratica tedesca che è stata utilmente richiamata anche se egli è convinto che esistono procedure specifiche per affrontarla senza che la questione influisca in qualche modo sull'entrata in vigore dell'Accordo. Il Governo, comunque, magari in Aula potrà meglio chiarire questo punto unitamente a quello che concerne quel certo numero di azioni non distribuite di cui al punto e) dell'allegato A per assicurare che la redistribuzione non alteri i rapporti azionari stabiliti. Al senatore Boffa sottolinea di essere pienamente consapevole della grande importanza dell'accordo che rappresenta uno strumento indirizzato alla progressiva liberalizzazione delle economie dell'Est al cui riguardo egli, personalmente, non ha mai parlato di economia di mercato. Per ciò che concerne la collocazione «geografica» di Israele immagina che vi siano state, come sempre, delle difficoltà ma è anche vero che l'accorpamento dei diversi Paesi di cui all'allegato A segue comunque dei criteri geografici quanto meno approssimativi.

Il sottosegretario LENOCI si associa alla esauriente relazione del senatore Granelli e fa presente che il Governo si riserva di rispondere in Assemblea su aspetti specifici quale quello della Repubblica democratica tedesca.

Per ciò che concerne le osservazioni del senatore Boffa, egli ritiene che la relazione non esprima trionfalismi e comunque precisa che il Governo è pienamente consapevole delle difficoltà che devono essere affrontate in una fase di transizione come quella attuale per la liberalizzazione delle economie dei paesi dell'Est. La stessa istituzione di uno strumento politico-economico *ad hoc* quale questa Banca evidenzia semmai la consapevolezza comune dell'Europa di trovarsi in un momento di snodo importante e delicato.

Rassicura quindi pienamente il senatore Colombo sulla questione degli armamenti che lo stesso momento storico esclude da una politica di cooperazione.

Il sottosegretario Lenoci presenta quindi un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del disegno di legge in base al quale le funzioni previste dall'articolo 26 dell'Accordo possono essere conferite a dirigenti dello Stato che saranno collocati fuori ruolo presso la Banca europea.

Il relatore GRANELLI rileva che l'emendamento risponde ad una prassi piuttosto consueta nel nostro paese per cui si è portati a ritenere che funzioni come quelle dell'articolo 26 debbano imporre un collocamento fuori ruolo che, tra l'altro, è sempre utile per far posto ad ulteriori promozioni. Anche se in questo caso la proposta è modesta e può essere accolta per evitare difficoltà al disegno di legge, egli si rimette al giudizio della Commissione invitando il Governo ad

affrontare una volta per tutte il problema magari con una apposita norma di carattere generale per non dover poi ricorrere al bizantinismo di modificare per motivi certo irrilevanti sul piano internazionale uno strumento di autorizzazione alla ratifica di tanta solennità.

La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo.

Viene poi dato mandato al senatore Granelli di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere alla stessa l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,15.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il ministro senza portafoglio per le aree urbane Conte e il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Orsini ed altri; Scovacicchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (1213), approvato dalla Camera dei deputati

Fioret ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliere della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1213.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1 - interamente sostitutivo dell'articolo 1 - e che gli ulteriori emendamenti si devono intendere riferiti ai commi dell'emendamento governativo. Avverte altresì che si procederà alla votazione per parti separate di tale emendamento.

Viene posto ai voti e approvato il primo comma dell'emendamento.

Il presidente ANDREATTA, per quanto concerne il comma 2 di tale emendamento, fa presente che l'emendamento 1.5, del Gruppo comunista, appare superfluo e quindi ne chiede ai presentatori il ritiro.

Il senatore SPOSETTI fa presente che l'emendamento 1.5 è diverso dal comma 2 dell'emendamento 1.1, mentre il sottosegretario SACCONI

osserva che la dizione dell'emendamento governativo è volutamente ampia ed è tale da interessare tutte le regioni che possono essere coinvolte nel programma: sulla base di queste delucidazioni il senatore SPETIČ dichiara di ritirare l'emendamento 1.5.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato il comma 2 dell'emendamento 1.1, governativo.

Il senatore SPOSETTI mantiene l'emendamento 1.3, soppressivo del comma 3 dell'emendamento 1.1, il quale infatti non tiene conto degli interessi delle parti diverse dalle regioni.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che riferirsi solo alla conferenza dei servizi appare limitativo, mentre ripercorrere la strada dell'accordo di programma appare soddisfacente: quindi il Governo si rimette alla Commissione.

Il senatore CORTESE fa osservare che la nuova formulazione del comma 3 risultante dal proprio emendamento 1.6, volto a sostituire l'ultima frase del comma con una che faccia riferimento alle concessioni edilizie e alle valutazioni di impatto ambientale, può raggiungere gli stessi obiettivi dell'emendamento 1.3 e conferire operatività alla norma.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che appare preferibile la soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'emendamento 1.1.

Si sviluppa poi un dibattito al quale prendono parte i senatori ZANELLA, FIORET, SPOSETTI, il sottosegretario SACCONI e il presidente ANDREATTA.

Il senatore ZANELLA si dichiara favorevole all'emendamento 1.6, del senatore Cortese.

Vengono quindi posti ai voti e approvati l'emendamento 1.6, con un parere contrario del sottosegretario SACCONI, nonché il comma 3 dell'emendamento 1.1.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato l'articolo 1 così come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente ANDREATTA avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1 - interamente sostitutivo dell'articolo 2 - e che gli ulteriori emendamenti sono riferiti ai commi dell'emendamento governativo. Avverte altresì che si procederà alla votazione per parti separate di tale emendamento. Invita il rappresentante del Governo a chiarire il senso del primo comma.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che lo scopo è quello di utilizzare la società finanziaria della regione Veneto: il presidente ANDREATTA propone allora il riferimento alla partecipazione, anziché alla promozione, della società finanziaria e il sottosegretario SACCONI ribadisce che il senso della norma è quello di poter utilizzare la società finanziaria della regione in questione.

Il senatore BARCA esprime la preoccupazione che si stiano creando troppi strumenti operativi e quindi dichiara il proprio voto di astensione su tutti gli emendamenti relativi alla questione in discussione.

Il sottosegretario SACCONI invita il senatore BEORCHIA a ritirare l'emendamento 2.2, per la parte in cui elimina il riferimento ai siti, facendo presente che altrimenti si finisce per creare un conflitto fra regioni.

Viene quindi posta ai voti e respinta la parte dell'emendamento 2.2, del senatore Beorchia, contenente le disposizioni indicate dal Sottosegretario.

Il senatore ZANELLA illustra l'emendamento 2.3, inteso a modificare il comma 1 dell'emendamento 2.1, governativo, nel senso di far riferimento anche alle imprese prevalenti e a modificare le parole relative alla autorizzazione a promuovere la società, nel senso di prevedere l'obbligo di tale promozione.

Si sviluppa quindi un dibattito, al quale prendono parte i senatori CORTESE, il sottosegretario SACCONI e nuovamente il senatore ZANELLA, mentre il presidente ANDREATTA si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Zanella.

Il sottosegretario SACCONI osserva che appare preferibile affidare al CIPI l'autorizzazione ai finanziamenti e le relative modalità di attuazione, mentre il senatore FIORET afferma che è necessario proporre una diversa formulazione con riferimento al concetto della stabilità, oltre a quello della prevalenza. Si oppone a tale formulazione il senatore ZANELLA, che ritira la parte del proprio emendamento relativo al comma 1 in riferimento alle azioni di promozione e di partecipazione.

Viene quindi posta ai voti ed è accolta la parte dell'emendamento 2.3 riguardante il concetto di prevalenza.

Il senatore SPETIČ dichiara di insistere per l'emendamento 2.5, volto ad aggiungere il riferimento alla provincia di Belluno al comma 1: si dichiara contrario il sottosegretario SACCONI, così come il senatore NERI, il quale chiarisce di essere contrario al fatto che vengano usati a copertura i finanziamenti di cui all'articolo 6.

Il senatore SPOSETTI chiede che vengano accantonati l'emendamento 2.5 e il comma 1 dell'emendamento 2.1, governativo, perchè si

possa discuterne insieme all'articolo 6 al fine di acquisire l'orientamento dei Gruppi e fugare l'impressione che il Gruppo comunista intenda diminuire i finanziamenti alla provincia di Belluno.

Il presidente ANDREATTA fa presente che tale richiesta di accantonamento deve intendersi riferita anche al comma 9 dell'emendamento 2.1, governativo.

Vengono quindi posti ai voti e approvati separatamente i commi 2, 3 e 4 dell'emendamento 2.1.

Il senatore SPOSETTI dichiara di ritirare l'emendamento 2.6, al comma 5 dell'emendamento 2.1, mentre il presidente ANDRATTA propone una nuova formulazione del comma 5, per far riferimento anche alle garanzie.

Segue quindi un dibattito, al quale prendono parte i senatori BEORCHIA, CORTESE, SPOSETTI, BARCA (che in particolare si dichiara contrario alla mancata indicazione di limiti al capitale, in quanto in tal modo si possono creare impianti sovradimensionati, come è accaduto già nel Meridione) e il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che, sulla base degli argomenti adottati nel dibattito, è opportuno eliminare il riferimento da lui proposto alle garanzie.

Viene quindi posto ai voti ed è approvato il comma 5 dell'emendamento 2.1.

Il senatore BEORCHIA illustra un emendamento aggiuntivo al comma 5, nel senso che gli interventi della società verranno destinati alle iniziative promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile organizzazione nei territori di cui al comma 1, rispettivamente in misura percentuale non superiore al rapporto tra l'ammontare del contributo speciale assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia e quello alla regione Veneto ai sensi del comma 9.

Il sottosegretario SACCONI chiede il ritiro dell'emendamento 2.7, già illustrato nella seduta di ieri, in quanto destinato a creare ben tre contabilità separate, il che rischia di dar luogo ad una rigidità eccessiva.

Il presidente ANDREATTA si dichiara contrario all'emendamento 2.7, mentre il senatore BOLLINI fa presente che è necessario riformulare l'emendamento 2.4 del senatore Beorchia, che appare insoddisfacente.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.4, del senatore BEORCHIA, con una diversa formulazione suggerita del sottosegretario SACCONI, per quanto riguarda la misura proporzionale, anzichè percentuale.

Il presidente ANDREATTA propone, al comma 6 dell'emendamento 2.1, governativo, di aggiungere la possibilità del finanziamento anche presso il Mediocredito Centrale.

Si apre un dibattito sul punto, cui prendono parte il sottosegretario SACCONI (che si rimette alla Commissione) il senatore BEORCHIA, il senatore FIORET (che si dichiara favorevole alla proposta del Presidente) e il presidente ANDREATTA.

Riformulato nel senso che le operazioni di cui al comma 6 vengono estese anche al Mediocredito Centrale, viene quindi posto ai voti ed è approvato il comma 6 dell'emendamento 2.1.

Il senatore ZANELLA ritira l'emendamento 2.3, per la parte relativa al comma 7.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.7 del Gruppo comunista. Conseguentemente risulta approvato il comma 7 dell'emendamento 2.1.

Si passa all'esame del comma 8.

Il senatore BEORCHIA ritira un primo emendamento soppressivo delle parole «con sede in Gorizia». Il senatore FIORET illustra un emendamento tendente a permettere che il Centro si avvalga di altri istituti di studio e documentazione di interesse regionale.

Il senatore BEORCHIA modifica su suggerimento del senatore Arduino AGNELLI il proprio emendamento (2.2) tendente a permettere che il centro si avvalga della collaborazione delle Università di Trieste e di Udine, dell'ISDEE e di altri istituti di studi e ricerca delle regioni interessate.

Il senatore FIORET ritira quindi l'emendamento e risulta approvato l'emendamento del senatore BEORCHIA e conseguentemente il comma 8 nel testo modificato.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 13,45 e ripresa alle ore 14,15).

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamento al disegno di legge: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a)

Il ministro CONTE precisa che il Governo, per adempiere alle condizioni poste nel precedente parere reso dalla Commissione bilancio ritiene che si possano seguire due strade: o quella di considerare adempiuta la condizione di rinviare alla legge finanziaria la quantifica-

zione della spesa del provvedimento alla stregua della considerazione che, nulla essendovi per il 1992, per tale anno non si dia corso a spesa; ovvero quella di definire una apposita copertura per il 1992. A questo scopo è stato presentato un emendamento del relatore che mira ad utilizzare l'accantonamento di fondo speciale in un conto capitale concernente gli interventi per lo sviluppo dell'economia per una somma di 50 miliardi.

Il senatore RASTRELLI, lamentato il susseguirsi di pronunce da parte della Commissione sul disegno di legge in esame, ritiene che tale copertura sia meramente fittizia. Auspica pertanto che il provvedimento venga definito per le sue parti di spesa dopo l'approvazione della legge finanziaria.

Il senatore SPOSETTI chiede le ragioni per le quali lo stanziamento per il 1992 passi da 250 a 50 miliardi.

Il ministro CONTE precisa che tale è l'entità della somma che il Governo ha ritenuto di poter mettere a disposizione.

Il senatore BOLLINI ritiene che motivi riferibili alla celerità di approvazione del provvedimento non siano tali da ostare ad una formulazione rispettosa del dettato della legge finanziaria per il 1991. In proposito occorrerebbe chiedersi quale sarà la sorte dell'accantonamento del fondo speciale da tale legge preordinata al provvedimento in esame.

Il ministro CONTE precisa che, se la legge in esame non verrà approvata entro l'anno, si rischierebbe di veder perduti i circa 300 miliardi che vengono utilizzati a copertura avvalendosi di residui di alcuni Ministeri.

Il presidente ANDREATTA osserva che si potrebbe obiettare la scarsità dello stanziamento di 50 miliardi per il 1992; tuttavia trattandosi di legge di investimento, non sussistono problemi di quantificazione, potendosi dar corso agli investimenti solo entro i limiti delle somme stanziare. Propone pertanto di esprimere il nulla osta della Commissione all'emendamento in esame.

A tale proposta si dichiara contrario il senatore RASTRELLI, mentre sono favorevoli i senatori DELL'OSSO e BOLLINI.

La Commissione concorda quindi con la proposta del PRESIDENTE.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 8.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

295^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

*La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati

Pecchioli ed altri: Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260)

Lombardi ed altri: Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294)

Cavazzuti e Rossi: Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929)

Pecchioli ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il relatore FAVILLA ricordando come il disegno di legge n. 2514 costituisca una parte fondamentale della manovra

tributaria per il triennio 1991-1993 intrapresa dal Governo. Alcune delle materie disciplinate da tale disegno di legge trovano diverse proposte di regolamentazione negli altri disegni di legge in titolo. In particolare, il disegno di legge n. 260 reca, tra l'altro, norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, e ad alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate. Anche il disegno di legge n. 294 reca disposizioni riguardanti la tutela dei redditi familiari, mentre il disegno di legge n. 929 concerne il riordino della tassazione dei redditi di capitale. Infine, il disegno di legge n. 1072 reca disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa. Considerando che il disegno di legge n. 2514 introduce una regolamentazione più organica e più ampia nelle materie prese in considerazione anche dagli altri provvedimenti citati, oltre a recare disposizioni relative ad altri settori di intervento tributario, il relatore propone di assumere tale provvedimento quale testo base per l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione.

Il relatore FAVILLA passa quindi ad illustrare le singole disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2514, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 7 disciplinano la rivalutazione dei beni di impresa in modo sostanzialmente diverso, sotto il profilo tributario, rispetto a precedenti provvedimenti di rivalutazione dei cespiti aziendali: in questo caso, infatti, si attribuisce alle imprese la facoltà di adeguare il valore dei beni iscritto in bilancio, con evidenti vantaggi sotto il profilo della maggiore veridicità del bilancio stesso, e nello stesso tempo si cerca di venire incontro alle esigenze di gettito dell'erario connesse alla situazione della finanza pubblica. Nella decisione che verrà presa da parte delle imprese, con riferimento alla possibilità o meno di usufruire delle disposizioni del provvedimento, verrà quindi tenuto conto anche del carico impositivo imposto dalle norme. Ed è proprio sul grado di adesione da parte dei soggetti interessati che le valutazioni appaiono discordanti; in effetti, il grado di adesione stimato dal Governo appare per certi versi ottimistico, pur considerando le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Sussistono quindi delle perplessità riguardo al gettito atteso dal provvedimento e quindi alla possibilità di raggiungere gli ulteriori obiettivi di carattere generale posti dal Governo, al conseguimento dei quali i risultati attesi dal provvedimento concorrono in modo determinante.

Il relatore illustra quindi dettagliatamente le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, evidenziando, in particolare, quali siano i soggetti ammessi a fruire della facoltà di rivalutazione ed i cespiti per i quali può essere esercitata tale facoltà. Per quest'ultimo aspetto, in particolare, estremamente opportune risultano le precisazioni introdotte dalla Camera dei deputati con riferimento ai beni ammessi alla rivalutazione appartenenti alle società ed agli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie, e le modalità di rivalutazione delle azioni e delle quote di società controllate o collegate ricevute a fronte di

conferimenti agevolati, effettuati ai sensi delle leggi n. 576 del 1975 e n. 904 del 1977.

Per quanto concerne l'articolo 2, il relatore sottolinea come opportunamente la Camera abbia introdotto la facoltà di procedere alla rivalutazione solamente per alcune categorie omogenee di beni e abbia stabilito che gli enti e le società che si avvalgono delle disposizioni in materia di ristrutturazione e trasformazione del settore creditizio, di cui alla legge n. 218 del 1990, possano eseguire la rivalutazione anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale modifica si rende necessaria per permettere a tali enti di usufruire delle disposizioni della presente legge e tuttavia è opportuno evidenziare che i problemi presenti nel settore creditizio esistono anche per le imprese industriali e commerciali che si accingono a porre in essere operazioni di concentrazione, al fine di migliorare la loro competitività in vista dell'attuazione del mercato interno europeo. Sarebbe quindi opportuno estendere le disposizioni introdotte nel provvedimento con riferimento agli enti ed alle società considerate dalla legge n. 218 del 1990 anche a tali imprese operanti negli altri settori.

Il relatore esprime quindi apprezzamento per le modifiche introdotte alla Camera con riferimento ai criteri di determinazione del limite massimo per la rivalutazione dei beni, nonché per le altre modificazioni relative ai profili contabili e fiscali connessi alla rivalutazione dei beni stessi: tali modifiche, infatti, eliminano alcune incongruenze presenti nel testo originario e rendono la disciplina introdotta più equa.

Il disegno di legge n. 2514 appare invece lacunoso per quanto concerne il trattamento contabile e fiscale del fondo ammortamento. Sarà quindi opportuno precisare tale aspetto nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, al fine di eliminare possibili inconvenienti applicativi delle disposizioni.

Il relatore passa quindi ad illustrare le disposizioni contenute nell'articolo 8 che introducono la possibilità di procedere allo smobilizzo agevolato dei fondi e delle riserve in sospensione di imposta; si tratta in particolare dei fondi che, in base ad apposita norma di legge, sono stati in passato sottratti all'applicazione dell'IRPEG e dell'ILOR fino al momento della loro distribuzione e di quelle riserve che, se distribuite, dovrebbero scontare un'imposta di conguaglio pari al 15 o al 36 per cento.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 9, il relatore sottolinea come esse vengano opportunamente a risolvere le difficoltà interpretative sorte in merito alla collocazione di alcuni redditi nella categoria dei redditi di impresa o di quella dei redditi di lavoro autonomo. Tuttavia, occorre evidenziare che la soluzione adottata, oltre a comportare possibili effetti negativi sul piano occupazionale, nonostante le opportune modifiche introdotte dalla Camera, potrebbe interessare anche soggetti per i quali non sussistevano difficoltà interpretative relative alla collocazione degli stessi in un settore od in un altro e per i quali, quindi, non era dubbia l'assoggettabilità all'ILOR. Infatti, le modifiche introdotte all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi riguardano non solo le

categorie degli artigiani e dei rappresentanti di commercio, ma anche quella più ampia dei soggetti che hanno redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci.

L'articolo 10 del provvedimento, nel testo originario, introduceva alcune modifiche alla disciplina delle operazioni di fusione, con l'obiettivo principale di eliminare i dubbi interpretativi sorti con riferimento all'utilizzazione del disavanzo da fusione per la rivalutazione dei beni provenienti dalla società fusa o incorporata. Il relatore dichiara di non comprendere le ragioni per le quali la Camera abbia ritenuto di eliminare tali disposizioni poichè, così facendo, i problemi interpretativi rimangono nella loro interezza. Il comma 3 dell'articolo 10 inoltre introduce una norma di carattere antielusivo con riferimento alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche e allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. Il successivo comma 5 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 10 ed in particolare la norma antielusiva di cui al comma 3 non si applicano alle operazioni di fusione deliberate entro il 30 ottobre 1990. La scelta di tale data non appare sufficientemente giustificata; infatti, più opportunamente, dovrebbe prevedersi l'entrata in vigore di tale norma contestualmente a quella della presente legge. Infine, le disposizioni di cui al comma 4, relative all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte corrispondenti agli imponibili accertati attraverso l'applicazione della norma antielusiva, destano notevoli perplessità, soprattutto con riferimento alla disposizione che prevede l'iscrizione a ruolo decorso un anno dalla presentazione del ricorso se, alla scadenza di tale termine, la Commissione tributaria non abbia emesso la proprio decisione: tale norma, infatti, sembra contrastare con i principi di equità e del giusto riconoscimento dei diritti e delle garanzie del contribuente in sede contenziosa.

Il relatore, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 15 del provvedimento in esame, si sofferma ad analizzare le disposizioni di delega al Governo contenute negli articoli 16, 17 e 18. Le deleghe riguardano la revisione dei regimi di esenzione e di agevolazione, il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale ed il trattamento tributario dei redditi familiari. In via generale, occorre osservare che tali deleghe appaiono assai ampie, tanto che era stata formulata alla Camera l'ipotesi di procedere ad uno stralcio di tali articoli per poter meglio specificare i criteri direttivi di delega. È prevalso invece l'orientamento di procedere unitariamente nell'esame del provvedimento integrando - per quanto possibile, considerati i tempi stretti di esame - i criteri direttivi e rafforzando la procedura del parere parlamentare con la previsione di un doppio passaggio presso la Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria (Commissione dei Trenta).

Tuttavia, tali modifiche non sembrano essere sufficienti a ridurre l'eccessiva discrezionalità del Governo nella predisposizione di norme che intervengono in settori particolarmente delicati, e gli ulteriori criteri di delega introdotti dalla Camera, anche se opportuni e apprezzabili, non appaiono idonei a garantire un esercizio ben

delimitato dei poteri delegati; eventualmente, dovrebbe essere previsto almeno un passaggio per il parere sui decreti delegati presso le Commissioni di merito.

Il relatore Favilla, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni degli articoli 19 e 20, conclude il suo intervento dichiarando la propria disponibilità a prendere in considerazione le proposte di modifica che abbiano l'obiettivo di migliorare l'impianto tecnico del provvedimento, di eliminare le incongruenze ancora presenti nel testo e gli altri suggerimenti di modifica che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione, a condizione che vengano garantiti gli obiettivi di gettito del provvedimento, la cui modifica in quest'ultimo senso avrebbe effetti diretti sul disegno di legge finanziaria del 1991.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

296^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

indi del Vice Presidente
BRINA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Senaldi, per l'interno Fausti e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERLANDA illustra l'emendamento 4.0.2, da lui presentato e volto ad aggiungere, dopo l'articolo 4 del decreto-legge, un ulteriore articolo 4 bis; con tale emendamento sono elevate le misure del diritto speciale a favore del comune di Livigno per la benzina e per il gasolio, rispettivamente a lire 450 e a lire 50 il litro. L'emendamento è

motivato sia da esigenze di carattere finanziario sia da quello del contenimento dei consumi dei citati prodotti petroliferi.

Il presidente Berlanda avverte, infine, che è pervenuto il parere della 5^a Commissione, favorevole sul testo del decreto-legge e su alcuni emendamenti, mentre su altri risulta contrario.

Interviene successivamente il relatore LEONARDI il quale ricorda che, con riferimento all'articolo 1, è emersa l'esigenza di non modificare la procedura sostitutiva di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, rendendosi solamente necessaria una abbreviazione dei termini da essa previsti.

Su tale questione si apre un breve dibattito in cui intervengono il sottosegretario FAUSTI (il quale manifesta la necessità di abbreviare il termine entro il quale l'organo regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi) ed il senatore GUZZETTI (il quale ritiene che termini abbreviati già siano previsti dalla citata legge n. 142 e che comunque si debba eliminare la disposizione che attribuisce poteri di controllo ai prefetti).

Il relatore LEONARDI, al fine di dirimere tale problema, dichiara di presentare un emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, nel quale è previsto che, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 per l'approvazione dei bilanci di previsione, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 142. Il relatore dichiara poi di dover presentare, conseguentemente, un emendamento soppressivo dei commi 3 e 5 dello stesso articolo 1.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati i due citati emendamenti presentati dal relatore all'articolo 1.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 1.1, dei senatori Guzzetti ed altri, soppressivo del comma 3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore LEONARDI presenta un emendamento che, al comma 6, sostituisce le parole «entro il 30 giugno 1991» con le altre «entro il 30 settembre 1991».

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Viene poi esaminato l'emendamento 2.0.1 dei senatori Rezzonico ed altri, aggiuntivo di un ulteriore articolo, dopo l'articolo 2.

Il relatore LEONARDI, dopo aver riassunto brevemente il contenuto di tale emendamento, riguardante la possibilità da parte delle Regioni di contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico, private ed in concessione, dichiara di far proprio tale emendamento, in assenza dei presentatori; fa tuttavia presente che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole su tale emendamento a condizione che sia prevista la facoltà, e non l'obbligo,

per le Regioni di indebitarsi. In relazione a tale condizioni egli dichiara di presentare un sub-emendamento con il quale viene appunto prevista tale facoltà.

Il senatore POLLINI si dichiara contrario all'emendamento, mentre il sottosegretario PAVAN sottolinea come non debba esserci comunque onere a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui in questione.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati il sub-emendamento del relatore e quindi l'emendamento principale 2.0.1. così modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore FAVILLA dichiara di aver presentato una nuova formulazione (3.1.N) del proprio emendamento 3.1 (che dichiara conseguentemente di ritirare), volto a specificare meglio i casi in relazione ai quali gli enti locali possono alienare il proprio patrimonio, disponibile ed indisponibile; in particolare viene presa in considerazione l'ipotesi in cui l'alienazione dei beni immobili non potrà aver luogo nel caso in cui il Ministro per i beni culturali notifichi un provvedimento motivato di vincolo specifico sul bene per il suo valore storico, artistico o monumentale.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito in cui intervengono il senatore TRIGLIA ed il sottosegretario FAUSTI.

L'emendamento 3.1.N, posto ai voti, è infine approvato.

Il senatore FAVILLA dichiara poi di aver presentato una nuova formulazione (3.2.N) del proprio emendamento 3.2 (che dichiara conseguentemente di ritirare); l'emendamento - egli ricorda - prevede il caso, nonché le procedure con le quali i comuni e le provincie possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà.

I senatori MANCIA e CAPPELLI dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 3.2.N testè illustrato.

Il relatore LEONARDI e il sottosegretario FAUSTI si dichiarano favorevoli a tale emendamento che, posto ai voti, è infine approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore FAVILLA, dopo aver ritirato il proprio emendamento 4.1, dichiara di aver presentato una nuova formulazione (4.2.N) del suo emendamento 4.2 (che dichiara conseguentemente di ritirare); l'emendamento - sostituendo l'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi - esenta sostanzialmente i comuni, le comunità montane, le provincie e le regioni dall'IRPEG.

Tale emendamento, favorevoli il relatore ed il sottosegretario SENALDI, posto ai voti, è approvato.

È poi approvato l'emendamento 4.0.1. dei senatori FAVILLA ed altri, volto ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 4, con il quale viene prorogato al 31 dicembre 1991 il termine posto per gli enti locali, relativamente alle dichiarazioni ed ai versamenti agli effetti dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Il relatore LEONARDI, che dichiara di far proprio l'emendamento 4.0.2 del presidente Berlanda, fa presente che il parere della 5^a Commissione su tale emendamento è contrario per le minori entrate che esso determina. La norma in questione è peraltro condivisibile e potrà quindi essere riconsiderata in sede di esame del prossimo decreto-legge annuale sulla finanza locale: in base a tale considerazioni egli dichiara quindi di ritirare tale emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore GUZZETTI dichiara di aver presentato una nuova formulazione (5.1.N) del proprio emendamento 5.1 (che dichiara contestualmente di ritirare). Tale nuovo emendamento prevede che per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili da parte della Cassa depositi e prestiti non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi.

I senatori CAPPELLI e MANCIA dichiarano di sottoscrivere tale emendamento.

Il presidente BRINA fa presente che nel proprio parere su tale emendamento la 5^a Commissione suggerisce di prevedere una norma grazie alla quale il contenuto dell'emendamento stesso possa trovare attuazione, purchè il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti garantisca che le operazioni siano contenute entro i flussi di cassa che affluiranno all'istituto nel 1991 e negli anni seguenti.

Il senatore FAVILLA, a proposito dell'osservazione della 5^a Commissione, dichiara che essa potrà essere eventualmente oggetto di un apposito ordine del giorno da formularsi in Assemblea.

Il sottosegretario PAVAN ribadisce la propria contrarietà alla fissazione di un *plafond* per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il 1991; solo nel caso in cui venisse definito un *plafond* non superiore a 7.000 miliardi, egli si potrebbe rimettere alla Commissione per tale proposta.

I senatori MANCIA, TRIGLIA e POLLINI si dichiarano invece favorevoli alla fissazione di un tetto, così come stabilito dall'emendamento 5.1.N del senatore Guzzetti.

Il relatore LEONARDI si dichiara favorevole a tale emendamento, mentre il sottosegretario PAVAN ribadisce la propria contrarietà ad esso.

Il senatore GUZZETTI dichiara, a questo punto, di presentare un sub-emendamento al proprio emendamento 5.1.N volto a specificare che i mutui concedibili nella misura stabilita dall'emendamento stesso sono concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di comuni, di provincie, di comunità montane e loro consorzi.

Il senatore MANCIA dichiara di mantenere il proprio sub-emendamento all'emendamento 5.1.N, volto a conferire agli enti locali autonomia decisionale nella scelta dei settori di investimento, nell'ambito dei *plafond* della disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Pavan, tale sub-emendamento, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati il citato sub-emendamento del senatore Guzzetti e l'emendamento principale 5.1.N cui si riferisce, con la citata modifica.

Il senatore LEONARDI dichiara di ritirare l'emendamento 5.2 dei senatori Rezzonico ed Azzarà, fatto da lui proprio nella precedente seduta.

Il senatore GUZZETTI dichiara di aver presentato una nuova formulazione (5.3.N) del proprio emendamento 5.3 (che dichiara conseguentemente di ritirare), volto ad aggiungere, dopo il comma 2, un ulteriore comma. Tale emendamento - egli ricorda - prevede che il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote non utilizzate. Peraltro, la Cassa depositi e prestiti, nella concessione di tali mutui, darà priorità ai comuni con popolazioni fino a 20.000 abitanti.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito in cui intervengono il sottosegretario PAVAN (il quale si dichiara contrario alla fissazione di un ulteriore vincolo operativo per la Cassa), il senatore FAVILLA (il quale ritiene che non sia opportuno modificare gli attuali criteri di ripartizione proporzionale tra i Comuni), il senatore TRIGLIA (il quale solleva alcune perplessità sul meccanismo previsto dall'emendamento) ed il senatore MANCIA (il quale suggerisce l'inserimento di criteri di priorità anche a favore delle provincie).

Il presidente BRINA dichiara poi decaduto, per assenza del presentatore, un subemendamento del senatore Santalco all'emendamento 5.3.N, volto ad elevare il limite di abitanti da 20.000 a 40.000 come criterio di priorità nella concessione dei mutui.

L'emendamento 5.3.N, infine, posto ai voti, è approvato.

Il relatore LEONARDI dichiara poi di ritirare l'emendamento 5.0.1. dei senatori Rezzonico e Azzarà, da lui fatto proprio nella precedente seduta.

Si dà infine mandato al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2513, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, con le modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

Ricevuto e De Cinque: «Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» (1277-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga)
(Discussione ed approvazione)

Il relatore FAVILLA riferisce sul provvedimento, sottolineando come si tratti di un disegno di legge già a suo tempo approvato dal Senato e riguardante l'imponibilità delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*). La Camera dei deputati ha modificato il testo approvato da questo ramo del Parlamento, in particolare all'articolo 3 dove la misura dell'imponibilità delle mance in questione è stata elevata al 75 per cento del loro ammontare. Tale percentuale - egli sottolinea - risulta forse eccessiva, essendo più equa la percentuale del 60 per cento stabilita in sede di prima lettura dal Senato; tuttavia, data l'annosità della questione, è preferibile non rinviare il provvedimento alla Camera, introducendo ulteriori modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il relatore fa presente che con esso sono state introdotte alcune disposizioni tecniche riguardanti le modalità per la determinazione delle imposte relative agli anni passati, sempre con riferimento alle citate mance. A proposito di tale articolo, occorre precisare che la sanatoria ivi prevista riguarda solo le mance e non altri tipi di reddito; inoltre, la sanatoria deve valere anche per il passato, per la differenza tra ammontari a suo tempo dichiarati e quelli che verranno dichiarati successivamente ad integrazione dei primi. Inoltre, dovrebbe essere ribadito che, laddove si esclude l'applicazione di sanzioni, queste devono comprendere anche eventuali sanzioni penali.

Il relatore conclude il proprio intervento, sottolineando che, pur con le osservazioni da lui formulate, è opportuno approvare definitivamente il provvedimento.

Ha la parola il senatore GAROFALO il quale, nel preannunciare la propria posizione favorevole all'approvazione del provvedimento, dichiara anche di concordare con le osservazioni testè fatte dal relatore. Tuttavia, egli ritiene di dover esprimere alcune perplessità per il fatto che i redditi in questione non vengono tassati per il loro intero ammontare, ma solamente per una loro parte.

Il senatore CAPPELLI, a nome dei senatori democristiani, si dichiara favorevole al provvedimento.

Il sottosegretario SENALDI invita la Commissione ad approvare il disegno di legge per risolvere un'annosa questione che si trascina ormai da troppi anni.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e quindi il disegno di legge nel suo complesso con il nuovo titolo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 18,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli ed il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE**Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823)****Boggio ed altri: Riordino delle attività musicali e di danza (1219)****Nocchi ed altri: Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868)****Nocchi ed altri: Promozione delle attività di danza (2270)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore Boggio, assente per motivi di salute.

Interviene il ministro TOGNOLI il quale ribadisce la disponibilità del Governo ad integrare il disegno di legge n. 1823 con le indicazioni che emergeranno nel prosieguo del dibattito. Da un'analisi dei diversi disegni di legge presentati in materia, si rileva la comune esigenza di procedere finalmente alle riforme del settore musicale e della danza, nell'ottica di migliorare la qualità del prodotto musicale e la sua promozione.

Nel disegno di legge governativo si delinea il ruolo dello Stato secondo linee tradizionali; a questo proposito sottolinea l'importanza e l'alta qualificazione che si attribuiscono all'organo consultivo - la commissione nazionale per la musica - che si differenzia dagli analoghi organi proposti nel disegno di legge d'iniziativa comunista e in quello d'iniziativa democristiana. In particolare, il disegno di legge n. 2270

prevede, per il settore della danza, un organo similare detto alta autorità. A proposito della separazione proposta dal Gruppo comunista per le due forme di spettacolo, riconferma la linea del Governo di conservare una regolamentazione unitaria, pur attribuendo una specifica autonomia, all'interno del disegno di legge, ai problemi attinenti al settore della danza.

Riguardo al problema degli enti lirici, dalla comparazione delle diverse proposte di legge si evince l'estremo interesse di tutte le forze politiche per la riforma del settore. La proposta governativa mira a mantenere il carattere di ente pubblico delle suddette istituzioni, ben distanti dal modello privatistico proposto dal senatore Boggio e dalla trasformazione in aziende musicali autonome proposta nel disegno di legge d'iniziativa comunista. In effetti, il Governo ritiene che occorra procedere ad un rinnovamento delle strutture interne degli enti, attribuendo in maggior grado funzioni manageriali al sovrintendente. Il Ministro sostiene poi che è personalmente convinto della necessità di migliorare il testo governativo nella parte relativa al direttore artistico, del quale vanno definiti meglio le funzioni ed i rapporti con il sovrintendente. In tutte le proposte si sottolinea la necessità di correlare le sovvenzioni pubbliche alla qualità degli spettacoli prodotti dagli enti lirici. A questo proposito il Governo, pur ritenendo validissima l'esigenza di migliorare tale qualità, ritiene che occorra comunque dare agli enti lirici una certezza di finanziamento, imponendo peraltro loro di adeguare la produzione alle risorse disponibili. In relazione al problema del finanziamento degli enti lirici, in sede ministeriale si stanno studiando ulteriori strumenti che consentano il reperimento di nuove risorse da attribuire alle suddette istituzioni, come l'istituzione di un fondo di dotazione al quale sia ammesso anche il capitale privato.

Il Ministro si sofferma poi sulle competenze delle regioni e degli altri enti locali e sulle diverse proposte contenute nei disegni di legge; mentre il disegno di legge d'iniziativa comunista attribuisce un ruolo di particolare ampiezza ai suddetti enti, il Governo distingue le aree di intervento tra lo Stato e gli enti locali, attribuendo a questi ultimi specifiche funzioni amministrative. Si tratta in effetti della questione sulla quale le posizioni tra le diverse proposte sono piuttosto distanti, ma egli auspica che si possa trovare un accordo nel prosieguo dell'esame.

Riguardo ai compiti dello Stato, delinea quanto stabilito a questo proposito dal disegno di legge governativo, soffermandosi in particolare sul ruolo che l'amministrazione centrale deve svolgere per favorire le giovani generazioni di artisti. Altro punto qualificante del disegno di legge governativo è quello relativo al sostegno dell'industria discografica, che da anni lamenta la latitanza dello Stato, specie per la produzione di più alta qualità.

Richiamando quanto proposto nei disegni di legge d'iniziativa comunista a proposito della formazione professionale, condivide le valutazioni del senatore Nocchi circa l'urgenza di porre un freno alla proliferazione di scuole private, la cui qualificazione è spesso dubbia. Riguardo invece alla riforma del Ministero proposta nei suddetti disegni di legge, ritiene che essa vada collocata in altra sede, pur condividendo la necessità di procedere finalmente ad una revisione delle competenze

che separi quelle più strettamente attinenti al settore della cultura dalle altre relative alle attività turistiche.

Il PRESIDENTE, quale relatore, propone la costituzione di un comitato ristretto per proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore NOCCHI accoglie la proposta del Presidente, riconoscendo che il Ministro nella sua replica ha suggerito alcune linee-guida circa i passaggi più delicati della riforma che possono soddisfare le esigenze rappresentate dalla sua parte politica.

Il senatore Arduino AGNELLI aderisce alla proposta di costituire un comitato ristretto, che auspica possa lavorare anche durante la sessione di bilancio per definire in tempi brevi un testo unificato.

Il senatore BOMPIANI esprime a sua volta apprezzamento per le dichiarazioni del Governo e concorda con il Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 novembre scorso. Prosegue la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del testo governativo (1935).

Il relatore BOMPIANI ricorda le motivazioni che lo hanno indotto ad esprimere parere contrario sull'emendamento 14.3, della senatrice Callari Galli.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha ribadito le ragioni della proposta, l'emendamento 14.3, posto in votazione, è respinto. Successivamente, favorevole il Governo, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1 del relatore, illustrato nella precedente seduta.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 14.4. Esso prevede che, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 168 del 1990, il CNR, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della stessa legge: a) promuove, coordina e svolge grandi progetti di ricerca finalizzata ed

orientata nell'ambito della programmazione economica, sociale e culturale del Paese; b) svolge attività di ricerca di base, applicata e finalizzata, nonché attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e formazione dei relativi ricercatori e tecnici; c) provvede all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture di ricerca e di servizio; d) esercita le competenze relative alla preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche; e) promuove e organizza il trasferimento e la diffusione delle conoscenze; f) definisce e attua programmi di collaborazione internazionale.

Sull'emendamento si svolge un dibattito nel quale intervengono il ministro RUBERTI (che ritiene l'emendamento sostanzialmente analogo a quello proposto dal relatore) e il RELATORE (il quale invita i proponenti a ritirarlo).

Dopo che il senatore MONTINARO ha dichiarato di accogliere l'invito del relatore, la senatrice CALLARI GALLI ritira anche l'emendamento 14.2, essendo stata recepita l'esigenza in esso rappresentata dall'emendamento del relatore testè approvato.

Successivamente viene accolto l'articolo 14 con le modifiche suddette.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15, concernente l'autonomia regolamentare del CNR.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 15.1, identico all'articolo 16 del disegno di legge n. 2047, d'iniziativa comunista.

Il senatore BOMPIANI, pur riconoscendo la validità del principio in esso affermato, ritiene che la sede più idonea per affrontare il problema sia l'articolo 19, relativo agli enti di ricerca diversi dal CNR.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di accogliere il suggerimento del relatore ritirando l'emendamento, il MINISTRO svolge alcune considerazioni circa l'impostazione del disegno di legge n. 1935, che ricalca, quanto agli enti di ricerca, il disegno della legge n. 168 del 1989. A questo proposito informa di aver messo a disposizione della Commissione la relazione predisposta dalla commissione Giannini sugli enti di ricerca, strumentali e non, che potrà essere una valida base di partenza per le decisioni governative in materia.

Successivamente l'articolo 15 è accolto nel testo del disegno di legge n. 1935.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il RELATORE illustra l'emendamento 16.1. Esso prevede che la definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche deve avvenire sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e deve rispettare la libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti pubblici di promozione dell'attività di ricerca, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici,

nonchè la fruizione di periodi di attività presso centri di ricerca italiani, comunitari e internazionali.

Il senatore LONGO illustra l'emendamento 16.2. Si stabilisce che con le modalità previste dal regolamento di funzionamento delle strutture scientifiche, di cui all'articolo 15 della presente legge, ai ricercatori del CNR è assicurato: a) l'accesso ai finanziamenti per i programmi loro affidati; b) l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici necessari; c) la possibilità di fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali; d) la partecipazione alle decisioni riguardanti la destinazione dei finanziamenti delle strutture di ricerca di appartenenza, nonché l'organizzazione e gestione delle stesse; e) la possibilità di partecipazione a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati e da istituzioni internazionali. Egli sostiene che, mentre la prima parte dell'emendamento è sostanzialmente analoga alla proposta del relatore, il carattere distintivo è costituito dalle disposizioni contenute alla lettera d) ed e), delle quali riafferma l'importanza.

Il senatore illustra poi l'emendamento 16.3. Esso prevede che, mediante apposito regolamento, il CNR definisce criteri e procedure per la verifica periodica dell'attività di ricerca svolta dalle strutture scientifiche e della sua congruenza con l'organizzazione e la ripartizione dei finanziamenti; esso esercita tale verifica anche sui progetti di ricerca affidati ad altri enti pubblici o privati e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le procedure per gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi. Le strutture scientifiche presentano annualmente proprie relazioni agli organi centrali ai fini della verifica di cui sopra.

La senatrice CALLARI GALLI, dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, volto a recepire le esigenze rappresentate nel dibattito e nell'emendamento 16.2, ribadisce l'importanza che riveste per la sua parte politica l'attribuzione, ai ricercatori, della facoltà di partecipare alle decisioni circa i finanziamenti e l'organizzazione delle strutture di ricerca. Si tratta in sostanza di adeguare la condizione dei ricercatori degli enti di ricerca a quella della corrispondente figura nel settore universitario. Riguardo poi all'emendamento 16.3, sottolinea la stretta correlazione tra la verifica periodica dell'attività di ricerca e la facoltà che si intende attribuire ai ricercatori con l'emendamento 16.2.

Il relatore BOMPIANI non ritiene che si possa accogliere l'emendamento 16.2, stante la differente impostazione a cui si ispira, e svolge alcune considerazioni circa l'opportunità di indicare per legge soltanto i principi ai quali ciascun ente dovrà poi attenersi nell'elaborazione concreta del proprio regolamento.

Il MINISTRO ritiene che con la proposta del relatore sia stata soddisfatta l'esigenza di uniformare la condizione del ricercatore

nell'università e negli enti di ricerca. Riguardo poi alla proposta contenuta nell'emendamento 16.2, ribadisce l'interesse del Governo a riconoscere un ruolo maggiore ai ricercatori all'interno del CNR, ma non creando un organo autonomo, bensì adguando la loro rappresentanza nelle diverse articolazioni dell'ente.

Il senatore LONGO, dopo aver riconosciuto che l'emendamento 16.1 del relatore costituisce una valida integrazione al testo originario, ribadisce l'opportunità di definire per legge il diritto dei ricercatori a partecipare all'attività decisionale del CNR, non essendo questa, a suo avviso, materia regolamentare.

Il MINISTRO suggerisce di rinviare la decisione circa il punto d) dell'emendamento 16.2 al dibattito sull'articolo 17, mentre la lettera e) potrebbe essere inserita nell'emendamento del relatore.

Dopo che il RELATORE ha accolto il suggerimento del Ministro, la senatrice CALLARI GALLI esprime parziale soddisfazione.

Successivamente è approvato l'emendamento 16.1 con l'integrazione suddetta, respinto l'emendamento 16.3 ed accolto l'articolo 16, come modificato.

Si passa all'articolo 17, concernente l'autonomia organizzativa del CNR.

Il RELATORE illustra un complesso di emendamenti, volti ad introdurre numerose modifiche: in particolare, propone una rettifica al comma 1 (17.1-a), al comma 2 sostituisce la lettera b) con: «consiglio di presidenza» e modifica di conseguenza tutto l'articolo (17.1-b). Sostituisce poi il comma 3 con un nuovo testo, secondo il quale il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche: a) gli istituti, quali strutture permanenti; b) i centri, quali strutture non permanenti, costituite anche sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici; c) le strutture di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata. Le strutture di cui alle lettere b) e c), al termine della durata del loro funzionamento, sono trasformate in strutture permanenti ovvero soppresse. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, le aree di ricerca, nonché tutte le strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo (17.1-c). Al comma 4, l'emendamento del relatore prevede che il presidente del CNR non sia immediatamente rieleggibile (17.1-d). Al comma 6, si prevede che il consiglio di amministrazione sovrintenda alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza (17.1-e). Al comma 7, si delimitano le competenze del consiglio di amministrazione (17.1-f).

Il relatore propone inoltre di sostituire il comma 9 con un nuovo testo, secondo il quale il consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente del CNR; b) da due ricercatori del CNR eletti dai ricercatori appartenenti ai ruoli del CNR; c) da un ricercatore non

appartenente ai ruoli del CNR eletto dai ricercatori non appartenenti a tali ruoli, che siano componenti dei comitati nazionali; d) da un presidente di comitato eletto dai presidenti dei comitati nazionali; e) da un direttore degli istituti e dei centri di cui all'articolo 3 eletti dai medesimi; f) da un dirigente e da un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del CNR eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli; g) da quattro esperti nel settore giuridico-amministrativo, non appartenenti ai ruoli del CNR, di cui due designati dal Ministro e due designati dal CNST al di fuori dei propri componenti; h) da un rappresentante del mondo produttivo, designato dal CNEL; i) dal direttore generale (17.1-g). In questo modo - spiega il relatore - la formulazione di tale organo rappresenta più compiutamente la varietà delle componenti che costituiscono il CNR e si stabilisce un raccordo con il mondo della produzione.

Si sopprime anche il comma 12 (17.1-h) e si sostituisce il comma 14 con un altro testo. Esso prevede che il CNR dispone di una propria dotazione organica, che comprende i ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina per tutto il personale (ad eccezione dei dirigenti per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato), lo stato giuridico e il trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (17.1-i). Infine al comma 15, il relatore propone di sopprimere gli ultimi due periodi (17.1-l).

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,30.

Il senatore MONTINARO illustra un emendamento mirante ad inserire, fra gli organi del CNR, il consiglio tecnico-scientifico (17.3), osservando che la peculiare duplicità di ruoli svolti dall'ente deve riflettersi anche sul suo assetto di vertice. Illustra poi un emendamento sostitutivo del comma 3, secondo il quale le strutture scientifiche e di servizio del CNR sono organizzate in dipartimenti interdisciplinari e in aree territoriali di ricerca. I regolamenti definiscono il numero, la dimensione e il funzionamento dei dipartimenti nonché la loro articolazione in strutture scientifiche, e l'organizzazione ed il funzionamento di queste. Gli stessi regolamenti definiscono l'organizzazione ed il funzionamento delle aree territoriali di ricerca.

Il senatore LONGO illustra l'emendamento 17.5, volto a modificare il comma 4 in relazione all'introduzione del consiglio tecnico-scientifico. L'emendamento 17.6 limita le competenze del consiglio direttivo alla ricerca *extra muros*.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 17.7, secondo il quale il consiglio tecnico-scientifico esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione delle strutture scientifiche e di

servizio del CNR, e quelli inerenti al conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca. L'emendamento 17.8 - prosegue - integra brevemente i compiti del consiglio di amministrazione.

Il senatore LONGO illustra l'emendamento 17.9, volto a raccordare fra loro le competenze del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo e del consiglio tecnico-scientifico. L'emendamento 17.10 prevede la composizione del consiglio di amministrazione: il presidente del CNR, tre esperti di alta qualificazione nel settore giuridico-amministrativo designati dal Ministro, tre membri designati dal CNST e quattro dipendenti del CNR, di cui due ricercatori, un tecnico ed un amministrativo, eletti dalle corrispondenti categorie di personale.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 17.11, volto ad inserire un nuovo comma secondo il quale i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, durano in carica 5 anni e non possono essere confermati; svolgono a tempo pieno tale attività. Ad essi ed al Presidente si applica la legge n. 14 del 1978. L'emendamento 17.12 - prosegue - indica la composizione del consiglio tecnico-scientifico (il presidente del CNR e membri eletti dai dipendenti, secondo norme del regolamento interno).

Il senatore LONGO illustra gli emendamenti 17.13, volto a coordinare il comma 10 con l'istituzione del consiglio tecnico-scientifico, e 17.14, di analogo contenuto. Si precisa inoltre che in prima applicazione i regolamenti sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da 15 membri eletti dal personale dell'ente.

Il senatore MONTINARO illustra l'emendamento 17.16, soppressivo dei commi 11 e 12, l'emendamento 17.15, volto a coordinare il comma 13 con le norme proposte sul consiglio tecnico-scientifico, e l'emendamento 17.17, soppressivo del comma 14.

Il relatore BOMPIANI osserva che gli emendamenti del Gruppo comunista configurano un assetto organicamente diverso dell'ente, fondamentalmente dualistico, di cui non condivide l'opportunità. Quanto poi alle strutture, ritiene importante mantenere l'istituto quale punto di riferimento fondamentale.

Il ministro RUBERTI osserva che, ferma restando la tradizionale configurazione del CNR, fondata sui comitati consultivi, che nessuno vuole mutare, la riforma intende dare vita ad un dualismo di vertice fra gestione scientifica ed amministrativa, in analogia all'ordinamento delle università. Suddividere ulteriormente uno dei due poli - come propone il Gruppo comunista - darebbe luogo a gravi problemi di funzionalità dell'ente. Vari emendamenti, d'altra parte, sono ispirati ad una logica di partecipazione, comune anche alle proposte emendative del relatore. Quanto infine alla configurazione delle strutture, la proposta del relatore appare più consona ad esigenze di funzionalità.

La senatrice CALLARI GALLI si sofferma sulla necessità che i ricercatori dipendenti dal CNR abbiano un'adeguata rappresentanza negli organi dell'ente, e che il dualismo esistente nei fatti sia riconosciuto anche nell'assetto organizzativo del CNR. Conferma poi il favore del Gruppo comunista per l'organizzazione dell'ente intorno a grandi dipartimenti interdisciplinari.

Sull'emendamento 17.3, si svolge un approfondito dibattito nel quale intervengono il senatore MONTINARO (che ribadisce l'interesse della sua parte politica affinché sia riconosciuto ai ricercatori del CNR maggiore spazio all'interno dell'ente), il MINISTRO (per il quale la partecipazione dei ricercatori alle decisioni non implica necessariamente la costituzione di un organo *ad hoc*, suscettibile, al contrario, di determinare tensioni e conflitti interni) ed il RELATORE (che, dichiarando il parere contrario sull'emendamento 17.3, paventa il rischio di sgretolare il CNR con conseguente impoverimento della ricerca, sia del settore universitario, che degli enti di ricerca stessi).

Dopo che il senatore MONTINARO ha ribadito le intenzioni della sua parte politica non disgregare l'ente, ma piuttosto di attribuirgli maggiore funzionalità riconoscendo un ruolo autonomo alla sua componente più importante, con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 17.1-a e 17.1-b, ed è respinto l'emendamento 17.3.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato il voto contrario del Gruppo comunista sull'emendamento 17.1-c, il suddetto emendamento è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara l'emendamento 17.4 precluso. Sul comma 4, è respinto l'emendamento 17.5 ed è accolto l'emendamento 17.1-d. Sul comma 5, il senatore LONGO, riferendosi all'emendamento 17.6, sollecita il Governo ed il relatore a considerare la possibilità di soddisfare le esigenze dei ricercatori rivedendo la composizione del Consiglio direttivo.

Il RELATORE conferma la disponibilità ad affrontare il problema in sede di esame del comma 10 dell'articolo 17, relativo al regolamento, facendo riferimento esplicito alla commissione cui faceva cenno la senatrice Callari Galli.

Su proposta del Presidente, sono accantonati il comma 5 ed il relativo emendamento 17.6. Posto in votazione, l'emendamento 17.1-e al comma 6 è approvato.

L'emendamento 17.7 è precluso.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore MONTINARO ritira l'emendamento 17.8.

Il senatore MANZINI sottolinea una contraddizione insita, a suo avviso, nel testo del comma 7, proponendo la soppressione dell'ultimo periodo.

Il MINISTRO, riconoscendo che la formulazione del comma 7 può ingenerare equivoci, dichiara di essere favorevole alla soppressione dell'ultimo periodo.

Posto in votazione, viene quindi accolto l'emendamento del senatore Manzini in tal senso, nonchè l'emendamento 17.1-f del relatore al medesimo comma.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 17.9, è accolto l'emendamento 17.1-g al comma 8, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 17.10.

Sull'emendamento 17.11 (riferito al comma 9) il senatore MONTINARO ribadisce l'esigenza che i componenti del consiglio di amministrazione siano nominati dalla massima autorità di Governo e che nel testo siano definiti i criteri circa la durata, l'esclusività e la non rinnovabilità dell'incarico.

Sull'argomento si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore MANZINI (che esprime perplessità circa il tempo pieno), il RELATORE (che si dichiara disponibile ad introdurre al comma 9 disposizioni circa la durata e la non rinnovabilità dell'incarico) e il senatore MONTINARO (il quale modifica conseguentemente il proprio emendamento 17.11).

Successivamente l'emendamento 17.11, nella nuova formulazione, è approvato.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 17.12, il MINISTRO propone di integrare il comma 10 prevedendo che il regolamento debba garantire adeguate rappresentanze dei ricercatori dell'ente nell'ambito dei comitati di consulenza.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha dichiarato di non essere completamente soddisfatta dalla proposta del Ministro, riservandosi di riproporre la questione in Assemblea, il PRESIDENTE dichiara l'emendamento 17.13 precluso. Il RELATORE presenta - secondo le indicazioni del Ministro - un emendamento al comma 10 che, posto in votazione, è accolto.

Sull'emendamento 17.16, il senatore MONTINARO ribadisce le ragioni che spingono la sua parte politica a proporre la soppressione dei commi 11 e 12.

Esprimono parere contrario il relatore e il Ministro. Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 17.16 per la parte concernente la soppressione del comma 11, ed è invece approvata la soppressione del comma 12 (17.1-h). È quindi respinto l'emendamento 17.14 al comma 13, mentre è precluso l'emendamento 17.15.

Dopo che il MINISTRO si è dichiarato contrario all'emendamento 17.17, soppressivo del comma 14, il PRESIDENTE esprime apprezzamento per l'emendamento 17.1-i del relatore, che rappresenta un innegabile miglioramento del comma, in conformità al quadro normativo del personale degli enti di ricerca.

Sull'emendamento si svolge un dibattito nel quale intervengono la senatrice CALLARI GALLI (che ribadisce la difficoltà della sua parte politica a pronunciarsi su materia attinente al personale in assenza di un quadro di riferimento che il Governo avrebbe dovuto fornire con la presentazione del disegno di legge sul riassetto del personale più volte annunciato), il MINISTRO (per il quale attualmente occorre tener conto del quadro normativo esistente) e il RELATORE (che considera non attinente a quanto disposto al comma 14 dell'articolo 17 la questione richiamata dalla senatrice Callari Galli).

Con successive votazioni è quindi respinto l'emendamento 17.17 e sono approvati gli emendamenti 17.1-i e 17.1-l.

Ripreso l'esame dell'emendamento 17.6, precedentemente accantonato, il senatore MONTINARO lo ritira, riservandosi di riaffrontare la questione in Assemblea.

La senatrice CALLARI GALLI, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 17, esprime la opposizione del Gruppo comunista poichè le proposte della sua parte politica sono state recepite in modo molto parziale, mentre erano dettate dalla volontà di riformare in modo profondo il CNR chiarendo il ruolo delle diverse componenti e dando finalmente la giusta rappresentanza a tutte.

Il senatore MANZINI dichiara la soddisfazione del Gruppo democristiano per le modifiche apportate all'articolo 17 che migliorano sostanzialmente il testo originario, specie ai fini di un equilibrio più corretto tra le varie componenti dell'ente.

La senatrice MANIERI esprime la soddisfazione della sua parte politica poichè con la riforma il CNR mantiene le sue caratteristiche e la sua funzionalità. Ribadisce che le soluzioni accolte non denotano scarsa attenzione per i problemi dei ricercatori, ma mirano a valorizzarne il ruolo nelle sedi e nei luoghi in cui ciò è funzionale all'interesse complessivo dell'ente.

Successivamente, l'articolo 17 è accolto nel testo modificato.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo. Sospende quindi la seduta, che riprenderà nel pomeriggio, intorno alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 18,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Mancino ed altri: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa (1368)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sugli emendamenti illustrati nella seduta di ieri.

Il relatore ZECCHINO ricorda le motivazioni sottese alle proposte emendative, da lui illustrate, ed esprime soddisfazione per la soluzione di un problema da tempo all'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda la posizione favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge in titolo, nel nuovo testo del relatore, espressa nella seduta di ieri.

Senza discussione e con successive votazioni sono approvati i due emendamenti interamente sostitutivi del disegno di legge originario.

Senza discussione è quindi approvato il disegno di legge così modificato.

Deputati Amato ed altri: Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (2476), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore Manzini assente; informa poi che sono pervenuti i prescritti pareri, tutti con esito favorevole.

Dopo che il ministro RUBERTI si è dichiarato favorevole all'approvazione del disegno di legge, senza discussione e con successive votazioni sono approvati i quattro articoli di cui consta il provvedimento ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre scorso, nella quale si convenne di chiedere il passaggio alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sull'emendamento relativo alla copertura finanziaria, è possibile inoltrare al Presidente del Senato la richiesta per il passaggio alla sede deliberante. Rispondendo poi ad una sollecitazione della senatrice CALLARI GALLI, assicura tutto il suo impegno per un *iter* sollecito del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione ad una richiesta del ministro RUBERTI, la Commissione conviene di richiedere, qualora sia necessaria, alla Conferenza dei Gruppi parlamentari la deroga per proseguire l'esame dei disegni di legge sull'autonomia universitaria anche durante la sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 18,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Curci.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)**

(Seguito dell'esame e rinvio in Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il senatore PATRIARCA, relatore alla Commissione, comunica che in sede di Comitato ristretto sono stati esaminati numerosi emendamenti da lui presentati agli articoli del testo originario. Si dichiara quindi disponibile ad un ulteriore approfondimento di tali proposte emendative.

Il senatore MARIOTTI, nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, fa presente che a suo avviso non si è pervenuti in sede di Comitato ristretto ad una determinazione conclusiva su tali emendamenti. La formulazione di essi, presentata nella seduta odierna, è stata predisposta successivamente all'ultima seduta del Comitato ristretto e non è stata quindi oggetto di alcun dibattito. Ritiene pertanto necessario un approfondimento delle proposte del relatore, nonchè l'acquisizione di ulteriori dati.

Il senatore LOTTI si associa alle dichiarazioni del senatore Mariotti, ritenendo che gli emendamenti oggi presentati dal relatore non possano essere attribuiti al Comitato ristretto.

Il relatore PATRIARCA si dichiara disponibile a riprendere l'esame in sede ristretta.

Il presidente BERNARDI, dichiarando di non comprendere le ragioni per cui l'*iter* del provvedimento si stia continuamente prorogando, dando luogo anche a malintesi tra i membri del Comitato ristretto, invita i Gruppi ad esprimere chiaramente i propri intendimenti circa l'approvazione del provvedimento. Avverte quindi che il Comitato ristretto potrà riunirsi dopo l'esaurimento in Commissione dell'esame delle tabelle di bilancio, auspicando che esso pervenga rapidamente all'accoglimento di un testo da sottoporre alla Commissione.

Il senatore LOTTI afferma che non si è verificato alcun malinteso tra i membri del Comitato ristretto, ma l'*iter* del provvedimento è stato caratterizzato da una grande confusione soprattutto per il continuo accavallarsi di proposte governative e parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente BERNARDI comunica che il senatore POLLICE ha preannunciato la propria contrarietà a qualunque richiesta di deroga per l'esame di provvedimenti diversi dai documenti finanziari durante la sessione di bilancio, ad eccezione del disegno di legge n. 2479.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio

(Parere al Ministro dei lavori pubblici) (Seguito dell'esame ed approvazione di proposta di parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 15 novembre.

Il sottosegretario CURCI dichiara che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito delle sollecitazioni pervenute da membri della Commissione nella scorsa seduta, ha effettuato ulteriori accertamenti in merito a profili di incompatibilità e di opportunità della proposta di nomina in oggetto. Da tali accertamenti è risultato che la fattispecie non rientra tra i casi di incompatibilità indicati nella legge n. 14 del 1978 e che nessun comune della provincia di Brescia è utente del consorzio, per cui non hanno ragione di esistere i timori espressi con riferimento alla carica di presidente del Coreco - sezione di Brescia - ricoperta dal candidato.

La senatrice SENESI, dichiarandosi non pienamente convinta dalle affermazioni del sottosegretario, chiede la trasmissione di una nota scritta sull'argomento.

Il sottosegretario CURCI accoglie tale richiesta, pur ritenendo che le dichiarazioni rese formalmente dal Governo in seduta siano egualmente valide ed efficaci.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione.

Partecipano i senatori ANDÒ, BERNARDI, BISSO, BONALUMI (in sostituzione del senatore LAURIA), CHIMENTI, FONTANA Elio (in sostituzione del senatore GOLFARI), FOSCHI (in sostituzione del senatore COVELLO), LOTTI, MARIOTTI, MARNIGA, NIEDDU, PATRIARCA, PINNA, POLLICE, REZZONICO, SENESI, VISCA e VISCANTI.

La proposta di parere favorevole del relatore risulta accolta con 11 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

237^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta antimeridiana del 15 novembre.

Il sottosegretario SAPORITO, in riferimento al parere espresso dalla 5^a Commissione, avverte il rischio di un possibile equivoco della medesima allorchè ritiene che il disegno di legge rechi un contributo quinquennale, e non permanente, eccependo quindi la mancanza di copertura finanziaria per gli ultimi due anni. Quando la spesa è permanente, tuttavia, la legge dovrebbe indicare l'onere a regime a partire dal quarto anno, e non dal quinto, come invece dispone l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Desta perplessità, inoltre, l'intento di non consentire spese che incidano al di là del periodo considerato dal bilancio triennale.

Il sottosegretario SAPORITO, infine, esprime il consenso del Governo in ordine all'emendamento presentato dal relatore Foschi nel corso della precedente seduta.

Il relatore FOSCHI, quindi, illustra un emendamento sulla copertura finanziaria, coerente con le indicazioni fornite dal sottosegretario Saporito, che reca uno stanziamento, pari a 40 miliardi di lire, per gli anni successivi al triennio 1991-1993.

Il presidente CASSOLA avverte che, in considerazione dei concomitanti impegni dell'Assemblea, appare opportuno rinviare il dibattito sulla copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

238^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Battaglia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Il ministro BATTAGLIA illustra il piano nazionale per il risparmio di energia, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 novembre, sottolineando l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge che, opportunamente integrato, costituirà lo strumento prioritario della sua attuazione.

Il citato piano di risparmio sviluppa e precisa alcuni degli obiettivi già fissati dal Piano energetico nazionale del 1988: si individua così, tra gli obiettivi prioritari, un minore impiego di energia per l'anno 2000 nella misura di 10 *Megatep*, con un obiettivo intermedio di 8 *Megatep* per il 1995 e la contestuale diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, pur in presenza di un certo incremento dei consumi.

Il nuovo piano di risparmio energetico risponde, altresì, a sopravvenute esigenze derivanti dalla crisi del Golfo e dal recente accordo - concluso in sede CEE - sul contenimento delle emissioni di anidride carbonica, agli attuali livelli, entro l'anno 2000. Riguardo a tale vincolo, in assenza di tecnologie mature per l'abbattimento delle emissioni, occorre incrementare la produzione di energia elettrica da

fonti alternative e il suo uso razionale, unitamente a quello di combustibili fossili con minore contenuto di anidride carbonica.

In proposito va osservato che l'Italia si trova in posizione svantaggiata - nei confronti dei *partners* comunitari maggiormente industrializzati - per l'assenza, almeno fino al 2000, della fonte nucleare; le fonti rinnovabili, d'altra parte, sono meno efficaci e comunque già il PEN ne prevede l'incremento, ulteriormente incentivato dal citato piano di risparmio. Quanto alle fonti fossili a minore emissione specifica, il nostro paese al momento fa un uso limitato del carbone e ricorre già in larga misura al metano: si riduce pertanto la possibilità di contenere le emissioni ampliando il ricorso al metano. Ciò determina l'opportunità di una nuova imposta sulle emissioni di anidride carbonica, limitata alle produzioni di energia elettrica ed esclusa per le produzioni industriali, in ordine alla quale il Ministro preannuncia un apposito emendamento al disegno di legge in discussione.

Egli precisa, altresì, che un'eventuale imposizione anche a carico delle imprese italiane, non sarebbe suscettibile di apprezzabili risultati per la tutela ambientale, atteso il diverso trattamento delle imprese straniere. Le risorse finanziarie recuperate attraverso la cosiddetta «tassa ecologica» potrebbero essere finalizzate, attraverso un apposito accordo di programma tra il Ministero dell'industria e l'ENEA, allo sviluppo del nucleare sicuro, all'uso razionale dell'energia e ai trasporti idroviali. Quanto agli stanziamenti previsti, il disegno di legge finanziaria per il 1991 reca circa 3.000 miliardi, nel prossimo triennio, per il risparmio di energia: l'intervento impositivo illustrato determinerebbe un ulteriore incremento di circa 900 miliardi.

Il piano di risparmio di energia, inoltre, prevede l'informazione agli utenti sul contenimento dei consumi a parità di rendimenti e una manovra sui prezzi diretta a qualificare i costi per i consumi più inquinanti e meno efficienti: si tratterebbe, pertanto, di aumentare i prezzi finali, di fiscalizzare i previsti ribassi dei prodotti petroliferi, una volta superata l'attuale emergenza, e di concludere un contratto di programma sulle tariffe elettriche, per un loro incremento non indiscriminato, ma articolato per tipi di consumo e di orario. Il contenimento dei consumi energetici va peraltro perseguito anche nel settore dei trasporti, incentivando l'uso dei mezzi pubblici, delle metropolitane e del trasporto merci ferroviario; a tutela dell'ambiente, quindi, va sviluppato il recupero dei rifiuti, il miglioramento del traffico urbano e la diffusione del trasporto elettrico. Sono altresì da intraprendere azioni amministrative concernenti la verifica periodica sull'efficienza degli autoveicoli, il rigoroso controllo dei limiti di velocità e il coordinamento tra ENI ed ENEL in ordine agli approvvigionamenti. Occorre infine la rapida approvazione del disegno di legge, già licenziato dal Senato, che prevede, tra l'altro, incentivazioni alle ricerche di idrocarburi nazionali, semplificazione delle procedure amministrative per gli impianti idroelettrici e altre disposizioni sulle scorte petrolifere.

Il senatore ALIVERTI chiede chiarimenti sul contenuto del piano di risparmio energetico, domandando se esso costituisca solo una

indicazione di massima degli obiettivi testè illustrati o ne esaurisca l'oggetto programmatico.

Il ministro BATTAGLIA precisa che nel citato documento si rinviengono gli obiettivi fissati dal Governo in materia.

Il senatore GIANOTTI ripropone l'esigenza di chiarire preliminarmente se il documento approvato dal Consiglio dei Ministri vada considerato come l'aggiornamento del Piano energetico nazionale - così come richiesto dalla mozione approvata dal Senato nella seduta antimeridiana del 17 maggio 1990 - ovvero se esso sarà seguito da altri indirizzi programmatici; chiede inoltre se la proposta di imposizione fiscale collegata alle emissioni di anidride carbonica prelude ad altre imposte di analogo contenuto e se il Governo abbia intenzione di dar corso a un vero e proprio programma di ricerche in materia nucleare.

Il relatore VETTORI ribadisce la necessità che il Ministro dell'industria fornisca preliminarmente le notizie e i chiarimenti da lui formulati nella seduta precedente e se abbia intenzione di presentare fin d'ora emendamenti in ordine alla preannunciata imposizione fiscale sulle emissioni di anidride carbonica.

Il ministro BATTAGLIA presenta gli emendamenti in questione, volti a inserire tre articoli dopo l'articolo 24 del disegno di legge in titolo, con i quali sono disciplinati l'imposta fiscale sulle emissioni di anidride carbonica, gli interventi in materia di fonti rinnovabili e di trasporti idroviari.

Il senatore ALIVERTI ripropone la prioritaria esigenza di un ampio chiarimento circa gli orientamenti del Governo in materia tariffaria e, più in generale, sulla nuova manovra energetica delineata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 novembre.

Il presidente CASSOLA prospetta alcune riserve sugli intendimenti dianzi manifestati dal rappresentante del Governo e suggerisce di meglio valutare l'insieme delle proposte con un contestuale esame del documento relativo al risparmio di energia e degli emendamenti presentati.

Sulla procedura d'esame del disegno di legge, degli emendamenti presentati dal Governo e del piano nazionale per il risparmio di energia, illustrato dal Ministro, condizionata dall'imminente inizio della sessione di bilancio, si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il presidente CASSOLA, i senatori ALIVERTI e GIANOTTI e il ministro BATTAGLIA: al termine si conviene di esaminare il testo sul risparmio energetico, tenendo conto del connesso piano nazionale, alla prima riunione successiva alla conclusione dell'approvazione dei documenti finanziari e di bilancio per l'anno 1991.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore VECCHI ribadisce quanto sostenuto nella precedente seduta circa la necessità di esaminare il disegno di legge contestualmente alla legge finanziaria e sulla necessità di un'assegnazione congiunta alla 5^a e alla 11^a Commissione dell'intero disegno di legge, che non riveste soltanto aspetti di natura finanziaria, ma incide profondamente su una parte importante della normativa vigente di competenza della Commissione lavoro.

Il senatore ANGELONI ricorda di aver chiesto nella precedente seduta un breve rinvio solo per un esame più approfondito del disegno di legge; in ogni caso ritiene necessario evitare il pericolo che la Commissione bilancio, nel frattempo, vada avanti con i propri lavori in sede referente senza il parere della Commissione lavoro.

Ricorda inoltre che il provvedimento è già stato approvato alla Camera dei deputati con l'esame della sola Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

Il senatore VECCHI ritiene influente il comportamento della Camera dei deputati e richiama l'articolo 126 del Regolamento del Senato che, a suo avviso, prevede l'esame congiunto dei provvedimenti collegati alla finanziaria con l'esame della legge finanziaria stessa.

Il presidente GIUGNI sottolinea che nel Regolamento non vi è nessun ostacolo a procedere nel senso indicato dalla Presidenza del Senato; condivide peraltro le preoccupazioni del senatore Angeloni sulla necessità per la Commissione di esprimere un parere in tempo utile perchè la Commissione bilancio possa tenerne conto.

Il senatore VECCHI fa presente la necessità di mettere ai voti comunque la proposta del Gruppo comunista di rivendicare la competenza primaria, congiuntamente con la 5^a Commissione, poichè gli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 11 sono di stretta competenza della Commissione lavoro.

Il senatore ANGELONI, a nome del Gruppo democratico cristiano, si dichiara favorevole alla proposta del senatore Vecchi a condizione che - qualora la Presidenza del Senato non fornisca risposta positiva in tempo utile alla rivendicazione di competenza - la Commissione lavoro si riunisca ugualmente per dare un efficace parere in sede consultiva.

Posta ai voti, la proposta di richiedere l'esame congiunto con la 5^a Commissione in sede referente risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda e Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Cappiello ed altri: Indennità di maternità per le libere professioniste (2486), approvato dalla Camera dei deputati

**Ceccatelli ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (2521)
(Discussione e rinvio)**

La relatrice, senatrice FERRAGUTI, ricorda che il disegno di legge n. 2486, approvato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei vari disegni di legge presentati su questa materia, rappresenta un ulteriore passo nell'affermazione del valore sociale della maternità e nell'effettiva realizzazione di tale diritto. Le norme in esso contenute, relative alle libere professioniste, chiudono in ogni caso un ciclo dopo che il beneficio della indennità di maternità è stato concesso anche alle lavoratrici autonome con la legge n. 546 del 1987. La materia dovrà comunque formare oggetto, come sottolineato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 2521 della senatrice Ceccatelli, di ulteriori riflessioni in quanto vi sono strati sociali non considerati da nessuna legge, ad esempio le casalinghe, le studentesse o le disoccupate.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, l'articolo 1 del disegno di legge disciplina la destinazione e la misura della indennità da corrispondere alle libere professioniste nei periodi di gravidanza e di puerperio. La misura dell'indennità è pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. Qualora la maternità intervenga all'inizio della carriera, il parametro di riferimento è in misura dell'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981 convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981. L'articolo 2 precisa i termini e le modalità della domanda per ottenere l'indennità. L'articolo 3 disciplina la corresponsione della indennità in caso di adozione o di affidamento pre-adoattivo, mentre l'articolo 4 disciplina l'indennità in caso di aborto. L'articolo 5 stabilisce infine le modalità relative alla copertura finanziaria del disegno di legge, ponendo gli oneri a carico delle singole Casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti.

Auspica quindi che il disegno di legge raccolga la stessa unanimità di consensi registrata alla Camera dei deputati, in quanto esso rappresenta un'ulteriore affermazione della volontà del Parlamento di riconoscere concretamente alla maternità il valore sociale primario che merita.

Al termine della relazione, il presidente GIUGNI, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

139^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZITO*Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 10,50.***IN SEDE REFERENTE****Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)****Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)****Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)****Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 legge dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)****Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato della Camera dei deputati)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta di ieri.

Continua la discussione sull'articolo 1.

Il presidente-relatore ZITO illustra tre emendamenti: il primo, al comma 1, prevede che la quota del fondo sanitario destinata alla spesa in conto capitale sia fissata in sede di legge finanziaria; il secondo

prevede la fusione dei commi 2 e 3 stabilendo altresì che la verifica sulla congruità del fondo si svolga al 31 luglio di ciascun anno per un triennio, e che per il ristabilimento dell'equilibrio si possa provvedere anche con una legge diversa dalla legge finanziaria. Il terzo emendamento al comma 6, prevede che il finanziamento per le attività e le iniziative di rilievo nazionale sia, per gli anni successivi alla prima applicazione della legge a carico del bilancio dello Stato. Propone poi di accantonare l'esame dei commi 5 e 6, riguardanti il riequilibrio territoriale e il finanziamento delle attività ora indicate. Il Presidente-relatore passa poi ad esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati ed illustrati nella seduta di ieri. Si dichiara contrario all'emendamento dei senatori Imbriaco e Dionisi, relativo all'emanazione del Piano sanitario nazionale, da prevedere con un articolo da premettere all'articolo 1. Si dichiara anche contrario all'emendamento del senatore Imbriaco interamente sostitutivo dell'articolo 1; rileva a tale riguardo che la questione della fiscalizzazione del Fondo sanitario è estremamente complessa, e che comunque è inaccettabile continuare con il ripiano dei debiti a piè di lista. Si dichiara contrario anche agli emendamenti del senatore Alberti relativi al piano sanitario nazionale, alla fiscalizzazione del fondo sanitario ed al vincolo del Fondo stesso ad una quota del prodotto interno lordo: rileva a tal proposito che se il tasso di aumento della spesa sanitaria non raggiungerà probabilmente il livello di cui si parla, è però inopportuno fissare parametri rigidi. Si dichiara quindi contrario a tutti gli altri emendamenti presentati, tranne all'emendamento del senatore Azzaretti, sostitutivo delle parole «unità sanitarie locali» con le altre «aziende di servizi sanitari», rispetto al quale si rimette alla Commissione, e ad un altro emendamento, parimenti del senatore Azzaretti al comma 10, su cui si dichiara favorevole, inteso a prevedere che gli eventuali avanzi di gestione siano utilizzati in base a programmi deliberati dai consigli di amministrazione delle unità sanitarie locali o delle aziende, su proposta del direttore generale.

Il ministro DE LORENZO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista: ritiene che il Piano sanitario nazionale non possa essere considerato il mezzo con cui risolvere tutti i mali della Sanità, dato che esso dovrà contenere solo indicazioni, mentre i finanziamenti vincolati per alcuni progetti non sono stati finora neanche utilizzati dalle Regioni. Per quanto riguarda poi il testo del comma 9, proposto dal relatore, che ha ridotto il numero dei medici chiamati a far parte del Consiglio sanitario nazionale, ricorda che il Governo ha concluso una intesa con l'ordine dei medici su questo punto, e che tale intesa egli intende rispettare. Esprime, quindi, avviso contrario alla lettera b) del comma 9 del testo del relatore. Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati si dichiara contrario a tutti, ad eccezione di quelli del relatore ai quali si dichiara favorevole, e dei due emendamenti del senatore Azzaretti, dianzi citati, per i quali si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

I senatori MERIGGI ed ALBERTI si dichiarano favorevoli all'emendamento presentato dai senatori del Gruppo comunista tendente a premettere un articolo all'articolo 1, riguardante l'emanazione del Piano sanitario nazionale.

Contrari il relatore ed il Governo tale emendamento viene respinto, e, successivamente, vengono respinti altri quattro emendamenti presentati dai Gruppi comunista e della sinistra indipendente al comma 1.

Si passa alla votazione di un emendamento, al comma 1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori del Gruppo comunista relativo alla fiscalizzazione dei contributi di malattia.

Il senatore MERIGGI, nell'annunciare il voto favorevole, rileva che solo con la fiscalizzazione dei contributi si possono raggiungere gli obiettivi di giustizia sociale voluti dalla Costituzione.

Contrari il relatore ed il Ministro, l'emendamento viene respinto.

Il senatore DIONISI annuncia il voto favorevole ad un emendamento, al comma 1, da lui presentato unitamente ai senatori Meriggi ed Alberti con il quale si prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo approvi i limiti minimi di prestazioni da garantire comunque a tutti i cittadini. Egli rileva la necessità di recuperare una logica programmatica per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie adeguate; a tale riguardo il testo presentato dal relatore costituisce un arretramento rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, visto che si fa riferimento ai livelli previsti dal decreto-legge n. 663 del 1979, convertito con la legge n. 33 del 1980, che a sua volta si rifà alle prestazioni garantite dall'INAM sotto la vigenza del sistema mutualistico: in tal modo la riabilitazione verrà esclusa dalle prestazioni erogate.

Il senatore ALBERTI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente rilevando come l'emendamento dia la possibilità di fissare in modo chiaro quali sono i diritti del cittadino; in tal modo poi le parti sociali avrebbero la possibilità di chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle Regioni.

Il senatore MELOTTO, nell'annunciare il voto contrario, fa notare al senatore Dionisi che già attualmente tutte le Regioni forniscono livelli di assistenza di gran lunga superiori a quelli garantiti dall'INAM. Il rinvio al decreto-legge n. 663 del 1979, ha, quindi, un valore solo prudenziale e transitorio in attesa della fissazione di nuovi livelli di prestazioni.

Contrari il relatore ed il Ministro l'emendamento viene quindi respinto. E successivamente viene respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore IMBRIACO, un emendamento dei senatori

Dionisi, Meriggi, Imbriaco ed Alberti tendente a stabilire che la quota del Fondo sanitario in conto capitale non possa essere inferiore al 6,50 per cento della quota di parte corrente.

Viene invece approvato un emendamento del presidente-relatore Zito riguardante una modifica tecnica del comma.

La Commissione accoglie quindi il comma 1 dell'articolo con la modificazione precedentemente approvata.

Favorevole il Ministro, viene accolto un emendamento del presidente-relatore Zito che riformula e riunifica i commi 2 e 3 dell'articolo, riguardanti la verifica sull'andamento della spesa sanitaria. Conseguentemente vengono dichiarati preclusi gli emendamenti ai predetti commi 2 e 3.

Si passa all'esame del comma 4, riguardante il riparto del Fondo sanitario interregionale.

Il senatore DIONISI annuncia il voto favorevole ad un emendamento dei senatori del Gruppo comunista tendente a prevedere che una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo sanitario venga destinata alle attività di prevenzione primaria.

Contrari il relatore ed il Ministro, l'emendamento viene respinto.

Il senatore MELOTTO ritira un emendamento da lui presentato riguardante la soppressione dei criteri del reddito medio regionale e della consistenza delle strutture ai fini della ripartizione tra le regioni del fondo sanitario. Un analogo emendamento del senatore Signorelli viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Viene invece respinto, contrari il relatore ed il Ministro e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZARETTI, un emendamento di identico tenore presentato dal senatore Azzaretti.

La Commissione accoglie quindi il comma 4 nel testo del relatore.

Vengono accantonati, a seguito della proposta del presidente-relatore ZITO, i commi 5 e 6.

Si passa al comma 7 riguardante il finanziamento del sistema a livello regionale.

Contrari il relatore ed il Ministro, viene respinto un emendamento del senatore Azzaretti tendente a prevedere che le quote del Fondo sanitario possano essere utilizzate esclusivamente per attività socio-sanitarie.

La Commissione accoglie quindi il comma 7 nel testo proposto dal relatore e si passa all'esame del comma 8 riguardante il finanziamento delle unità sanitarie locali.

Viene accolto un emendamento del senatore Azzaretti tendente a sostituire la dizione «unità sanitarie locali» con «aziende-servizi sanitari», dopo che il relatore ed il Ministro si erano rimessi alla Commissione.

La Commissione accoglie quindi il comma 8 con tale modificazione, e passa all'esame del comma 9 riguardante il Consiglio sanitario nazionale.

Il senatore AZZARETTI ritira tre emendamenti da lui presentati.

Il senatore PERINA ritira un emendamento di cui è firmatario, mentre altri due emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Pietro Ferrara e Signorelli vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Contrari il relatore ed il Ministro, vengono respinti due emendamenti dei senatori dei Gruppi comunista e della sinistra indipendente riguardanti l'inserimento nel Consiglio sanitario nazionale dei terapisti della riabilitazione, degli assistenti sociali, dei periti chimici, nonché dei rappresentanti dell'ANCI, con una quota vincolata in rappresentanza delle città metropolitane.

La Commissione accoglie quindi il comma 9 nel testo proposto dal relatore, e passa all'esame del comma 10 riguardante le misure per ripianare gli eventuali squilibri di gestione.

Contrari il relatore ed il Ministro, viene respinto un emendamento del senatore Dionisi e di altri senatori del Gruppo comunista tendente ad escludere ai fini del riferimento ai livelli di prestazioni il rinvio al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Viene dichiarato decaduto un emendamento presentato dal senatore Ventre e successivamente viene respinto un emendamento del senatore Dionisi riguardante l'attribuzione alle Regioni di potestà impositiva generale e specifica prima della loro responsabilizzazione sul piano finanziario gestionale. Viene accolto un emendamento del senatore Azzaretti, riformulato su richiesta del presidente relatore Zito, riguardante la possibilità di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sulla base di programmi predisposti dal consiglio di amministrazione.

Contrari il relatore ed il Ministro, e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MERIGGI, viene respinto un emendamento dei senatori del Gruppo comunista tendente ad escludere che sul Fondo sanitario interregionale possano gravare oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del Fondo stesso, che dovrebbero essere posti a carico dello Stato.

Viene accolto il comma 10 con le modificazioni precedentemente approvate e si passa al comma 11 riguardante la soppressione del Fondo

sanitario nazionale. Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente un emendamento del senatore Ventre, mentre un emendamento del senatore Azzaretti viene ritirato.

Su proposta del presidente-relatore Zito viene accolta una modifica formale tendente ad unificare i commi 11 e 12, riguardanti la soppressione del Fondo sanitario nazionale e le modalità di riparto del Fondo interregionale per il 1991.

Il senatore MELOTTO ritira un emendamento tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 12.

Quindi il senatore IMBRIACO illustra cinque emendamenti di cui è firmatario, tendenti ad inserire altrettanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1. Essi riguardano rispettivamente: l'istituzione dell'imposta regionale sui consumi e dell'imposta regionale sui consumi finali, i trasferimenti di fondi, il ripristino dei vantaggi differenziali derivanti dalla fiscalizzazione dei contributi sanitari per talune categorie di imprese, e gli schemi dei decreti delegati emanati sulla base delle disposizioni della legge.

Contrari il relatore ed il Ministro, e dopo una dichiarazione di voto favorevole, relativamente al primo di tali emendamenti, del senatore MERIGGI, tutti i predetti emendamenti vengono respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 2 riguardante le norme sull'amministrazione e sulla contabilità.

Il presidente-relatore ZITO illustra un emendamento al comma 2 tendente ad escludere le quote di Fondo sanitario attribuite alle unità sanitarie locali dalla quantificazione delle entrate proprie ai fini dell'accensione di mutui.

Favorevole il Ministro, l'emendamento viene accolto dalla Commissione che successivamente accoglie l'articolo 2 come modificato dal predetto emendamento.

Si passa all'esame dell'articolo 3, concernente le funzioni regionali.

Il senatore DIONISI illustra tre emendamenti. Il primo, sostitutivo dell'intero articolo, prevede la competenza delle regioni e delle province autonome in ordine agli indirizzi in materia sanitaria e la competenza delle città metropolitane e dei comuni per le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, nonché di assistenza sanitaria relativamente all'ambito locale, oltrechè per altre funzioni non espressamente riservate allo Stato o alle regioni. Città metropolitane e comuni esercitano le anzidette funzioni attraverso le aziende sanitarie locali. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione, dispongono l'attivazione da parte delle aziende

sanitarie locali di gestioni per *budgets*, sulla base di criteri definiti per legge. Si prevede altresì che la possibilità da parte delle regioni di ricorrere a risorse proprie sia subordinata all'attribuzione della capacità impositiva. Il secondo emendamento, sostitutivo del comma 1, attribuisce alle regioni ed alla province autonome la determinazione degli indirizzi in materia di tutela della salute. Il terzo emendamento ribadisce la necessità dell'emanazione del piano sanitario nazionale preliminarmente rispetto alla programmazione regionale.

Il senatore AZZARETTI ritira un emendamento da lui presentato, sostitutivo dell'articolo 3.

Il senatore ALBERTI fa proprio l'emendamento testè ritirato dal senatore Azzaretti relativamente alla prima parte del comma 1, che prevede la determinazione da parte delle regioni degli indirizzi politici in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. Tale ultimo emendamento è da intendersi sostitutivo del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del testo del relatore.

Il presidente-relatore ZITO illustra tre emendamenti. Il primo, al comma 1 tende a sostituire le parole «presente legge» con le altre: «leggi vigenti»; il secondo, al comma 2, prevede una riformulazione della seconda parte del comma relativamente ai compiti dell'osservatorio regionale della spesa sanitaria; il terzo è inteso ad aggiungere un comma in base al quale le regioni promuovono il concorso delle autonomie locali nella definizione dei programmi e nella verifica dello stato dei servizi e dei bisogni dell'utenza.

Ritirati gli emendamenti presentati dal Governo ed altri del senatore Azzaretti, a seguito delle proposte emendative del relatore, si passa alla votazione degli emendamenti illustrati.

Contrari relatore e rappresentante del Governo, è respinto il primo emendamento illustrato dal senatore Dionisi.

Si passa alla votazione del secondo emendamento illustrato dallo stesso senatore Dionisi.

In sede di dichiarazione di voto il senatore IMBRIACO sottolinea come tale emendamento sia coerente con il dettato costituzionale relativo alle funzioni attribuite alle regioni e non si discosti dall'impostazione degli emendamenti del relatore che a ragione modificano la precedente scelta dello stesso relatore, regionalista *tout court*, che attribuiva alla regione ruoli non previsti dalla Costituzione, facendo venir meno la linea di compromesso che a riguardo aveva prevalso alla Camera dei deputati.

Il senatore MELOTTO, nel dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento in questione, fa presente come gli emendamenti del relatore non contraddicano la scelta di fondo operata dalla Camera, riproponendo sul piano del diritto, al di là di motivazioni ideologiche,

una separazione tra il momento delle scelte politiche e quello della gestione, auspicando peraltro la partecipazione delle autonomie locali.

Posto quindi ai voti, l'emendamento in questione è respinto. È parimenti respinto il terzo emendamento illustrato dal senatore Dionisi. Sono invece accolti i tre emendamenti illustrati dal presidente-relatore e l'articolo 3 come modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ZITO comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata, avrà inizio alle ore 16,30 anziché alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13.

140^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZITO*

Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (*Approvato della Camera dei deputati*)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore Gualtieri illustra i motivi della sua richiesta di stralcio.

Precisa che la posizione del proprio gruppo rispetto al disegno di legge nel suo complesso dipende in gran parte dall'esito della proposta di stralcio. Dopo un chiarimento del Presidente Zito circa la provvisorietà dell'accantonamento dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 relativi al riequilibrio territoriale, il senatore Gualtieri precisa che la sua proposta è intesa a trasferire le disposizioni in materia del riequilibrio territoriale dei servizi sanitari nel paese in un autonomo disegno di legge distinto dal provvedimento di riforma generale. Tuttora, nonostante le indicazioni della legge n. 833 del 1978, l'Italia ha infatti livelli sostanzialmente diversi da regione a regione per la qualità del servizio nella cura, nell'assistenza e nella prevenzione. La proposta che egli sostiene tende ad includere in una specifica programmazione nazionale le finalità di riequilibrio territoriale in considerazione del fatto che non è parso a tal fine efficace il mero coordinamento interregionale. Per quanto concerne più in particolare la rete ospedaliera, sottolinea che anche in tale settore sono evidenti le sperequazioni rispetto agli *standards* e che l'obiettivo deve consistere non in un qualsiasi riassetto della rete, ma in un riequilibrio che assicuri servizi omogeneamente distribuiti e livelli di efficienza soddisfacenti. È comunque la struttura pubblica a dover garantire il riequilibrio della rete, non quella privata sia pure convenzionata. Ritiene di doversi opporre alla separazione degli ospedali dalle USL con limitate eccezioni per quelli con alti livelli di specializzazione. Anche per quanto riguarda gli aspetti del finanziamento sottolinea che la presenza di un disegno di legge specificamente dedicato alla questione potrebbe fornire le necessarie garanzie per un positivo risultato.

In relazione alla richiesta del senatore Gualtieri il presidente ZITO fa presente che la proposta di stralcio deve essere presentata in relazione ad articoli o disposizioni in essi contenute di disegni di legge. Dunque non è proponibile rispetto al testo all'esame, predisposto in sede ristretta, è invece proponibile rispetto alle singole disposizioni relative alla materia del riequilibrio territoriale, eventualmente contenute in uno o più dei disegni di legge all'ordine del giorno rispetto ai quali è stato appunto elaborato il testo ora all'esame. Precisa comunque che ove alla richiesta di stralcio la Commissione fosse favorevole, la stessa dovrebbe essere sottoposta all'Assemblea, competente a decidere. Il presidente Zito fa, infine, presente che, una volta licenziato da parte della Commissione un testo per l'Aula, rispetto a quest'ultimo è sempre possibile proporre lo stralcio delle disposizioni in questione, ove fossero nello stesso contenute.

Il senatore GUALTIERI prende atto delle precisazioni del presidente Zito, riservandosi di decidere in merito.

Il senatore IMBRIACO condivide, a nome del Gruppo comunista, la richiesta del senatore Gualtieri. Si riserva di presentare una richiesta analoga relativamente anche ad altre disposizioni riguardanti lo scorporo dalle unità sanitarie locali degli ospedali.

Si passa all'esame dell'articolo 4, concernente le unità sanitarie locali.

Il senatore DIONISI illustra un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, che propone una impostazione alternativa per i rapporti tra Comuni, Regioni ed USL per quanto riguarda il Servizio Sanitario. La maggioranza vuole un'impostazione regionalistica che mira essenzialmente a contrastare l'offensiva delle Leghe settentrionali, senza farsi carico dei problemi organizzativi che ne seguiranno. Si ignora la funzione dei Comuni, che hanno sempre rappresentato un punto di riferimento essenziale per i cittadini. L'ANCI ha più volte evidenziato l'esigenza di non mortificare i Comuni in questo campo. Una corretta articolazione delle funzioni pubbliche deve attribuire alle Regioni compiti di programmazione, indirizzo e controllo affidando invece ai Comuni i compiti gestionali. Ciò non significa affatto mortificare le Regioni, ma dare loro compiti per i quali sono più attrezzate. L'impostazione della maggioranza finirà invece con il determinare una conflittualità tra comuni e regioni e un dilagare ancora maggiore della lottizzazione partitocratica: il Gruppo comunista nel suo emendamento non prevede alcun organo politico di amministrazione; ai politici debbono spettare compiti di programmazione e di indirizzo. Il senatore Dionisi illustra poi altri tre emendamenti tendenti a modificare le disposizioni sulle dimensioni minime delle USL, e sul collegio dei revisori dei conti per il quale si prevede che solo il componente designato dal consiglio di amministrazione debba essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Il presidente-relatore ZITO illustra sei emendamenti al comma 2. Il primo garantisce la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo nei consigli di amministrazione delle Unità sanitarie locali; il secondo prevede che i Consigli di amministrazione oltrechè individuare l'ubicazione dei presidi ospedalieri e delle strutture le cui spese in conto capitale superino individualmente il 2 per cento del bilancio complessivo dell'azienda ne approvino i progetti relativi; il terzo stabilisce che tutti gli atti del direttore generale soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione siano approvati o respinti motivatamente entro venti giorni; il quarto ed il quinto eliminano il conferimento della rappresentanza legale al Presidente del Consiglio di amministrazione per attribuirlo al direttore generale; il sesto prevede che il direttore generale partecipi alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il senatore AZZARETTI rinuncia ad illustrare un emendamento sostitutivo della rubrica; illustra, invece, un emendamento al comma 1

mirante ad elevare a 150 mila abitanti il limite minimo di popolazione delle Unità sanitarie locali. Illustra poi un emendamento al comma 1 in base al quale è consentito al comune di Campione d'Italia di disporre di una propria Unità sanitaria locale, essendo circondato interamente da territorio straniero. Illustra ancora altri cinque emendamenti. Il primo prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto di 5 o 7 membri a seconda della popolazione della Unità sanitaria locale; il secondo sopprime il requisito della comprovata esperienza amministrativa per i componenti dei Consigli di amministrazione; il terzo estende la disciplina privatistica al contratto di lavoro dei dirigenti del Servizio sanitario; il quarto prevede che il direttore amministrativo debba avere una anzianità di almeno dieci anni anziché di cinque in una attività direzionale; il quinto elimina la prescrizione della pluralità di competenze per la Commissione incaricata di formare l'elenco di coloro i quali possono essere scelti per la carica di direttore generale. Ritira poi altri quattro emendamenti da lui presentati al comma 2.

Il senatore SIRTORI illustra dodici emendamenti all'articolo 4. Il primo prevede che le Regioni disciplinino l'organizzazione del Servizio sanitario secondo moduli organizzativi nazionali. Egli rileva che l'assoluta libertà organizzativa lasciata alle Regioni costituisce una forzatura interpretativa dell'articolo 117 della Costituzione, che determina anche disparità di trattamento tra i cittadini. Altri quattro emendamenti concernono invece la riserva di un terzo dei posti del Consiglio di amministrazione a Consiglieri eletti dal personale dipendente dalle Unità sanitarie locali in modo da garantire la presenza di tutte le componenti del mondo sanitario. Il sesto emendamento tende a limitare il potere del direttore generale che dovrebbe essere assistito da un Comitato di coordinamento di cui dovrebbero far parte il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Il settimo emendamento esclude dai poteri di gestione del direttore generale quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969. L'ottavo emendamento prevede che la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia autonoma rispetto a quella del direttore generale; a tal riguardo ritiene che sia assolutamente necessario rendere autonome tali figure nei confronti del direttore generale. Il nono emendamento prevede che il direttore sanitario partecipi con voto consultivo tecnico alle sedute del consiglio di amministrazione. Il decimo emendamento esclude dal contratto di lavoro di diritto privato il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; l'undicesimo prevede che facciano parte di diritto nell'elenco nazionale per la nomina a direttore generale i direttori sanitari e i direttori amministrativi di strutture sanitarie con più di ottocento posti letto ed aventi almeno cinque anni di anzianità in ruolo; il dodicesimo prevede che il direttore generale partecipi con voto deliberativo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il presidente-relatore ZITO chiede al senatore Lauria, presentatore di un emendamento tendente ad abolire la previsione che al presidente spettino solo compiti non gestionali, di ritirare tale emendamento,

essendo in contrasto con l'impostazione generale del disegno di legge che intende sottrarre agli organi politici le competenze gestionali.

Il senatore LAURIA accetta l'invito del Presidente e ritira il proprio emendamento.

Il senatore NATALI illustra cinque emendamenti. Il primo prevede che le USL possano avere un ambito minimo di 120 mila abitanti o 1.800 chilometri quadrati. Il secondo prevede che non possano essere componenti dei consigli di amministrazione coloro che siano in condizione di ineleggibilità secondo quanto stabilito dalle leggi elettorali. Il terzo prevede che non siano esclusi dalla nomina a componenti degli anzidetti consigli i soggetti che abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per reati contro la pubblica amministrazione; a tal riguardo egli fa presente che il testo all'esame appare incostituzionale in quanto viola il principio della presunzione di innocenza fino al momento della condanna definitiva, e sottolinea la necessità di evitare l'approvazione di normative non consone con la tradizione giuridica di un paese civile. Il quarto prevede che l'autonomia patrimoniale gestionale e contabile delle unità sanitarie locali divenga effettiva con l'immissione nelle funzioni del direttore generale. Il quinto emendamento, sostitutivo dell'ultimo periodo del comma 3, prevede la riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazione.

A proposito di tale ultimo emendamento il presidente-relatore ZITO fa presente al senatore Natali che il suo emendamento ha contenuto analogo al testo presentato sulla stessa materia dal relatore. Invita pertanto al ritiro dell'emendamento stesso il senatore Natali, che acconsente.

Il senatore VENTRE illustra quattro emendamenti. Il primo prevede che degli organi delle unità sanitarie locali faccia parte anche l'assemblea degli enti di riferimento territoriale. Il secondo, al comma 2, prevede che la nomina del consiglio di amministrazione sia riservata ai comuni di riferimento territoriale. A tal proposito egli fa notare che a partire dal momento in cui si è tolta ogni garanzia di stabilità ai direttori sanitari ed ai direttori amministrativi, si è determinata una commistione deleteria tra politica e amministrazione; ora però, in un'ottica manageriale, è preferibile che almeno il consiglio di amministrazione sia eletto da un organo numeroso al fine di ridurre tali commistioni. Il terzo emendamento, al comma 2, prevede che il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano scelti con nomina a termine con provvedimento del direttore generale previa pubblicizzazione dell'esigenza di tali figure, escludendo l'avviso pubblico. Analogamente il quarto emendamento per la nomina del direttore generale esclude l'avviso pubblico e prevede la pubblicizzazione dell'esigenza di procedere alla nomina. A tal riguardo egli dichiara di non credere che la figura di direttore generale possa risolvere da sola i problemi gravissimi della sanità: già in altre occasioni si è creduto negli effetti miracolistici di certe soluzioni poi rivelatesi disastrose. Rileva poi che il concetto di

avviso pubblico è universalmente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza come assimilabile per molti aspetti a quello del concorso, con conseguente possibilità di impugnazioni giurisdizionali; quindi se si vuole introdurre realmente un sistema manageriale privatistico l'avviso pubblico va assolutamente superato.

Il senatore GUALTIERI illustra un emendamento tendente a riformulare, al comma 2, le disposizioni riguardanti i procedimenti di nomina del consiglio di amministrazione, che dovrebbe essere riservata agli enti locali di riferimento ed avvenire con votazione tale da garantire la presenza della minoranza. L'emendamento prevede altresì che l'assemblea dei comuni operi unicamente come collegio elettorale e che il consiglio di amministrazione degli ospedali di alta specializzazione sia nominato invece dalla regione in concorso con il comune in cui l'ospedale insiste. Sottolinea che la cellula fondamentale della democrazia è il comune, e che pertanto occorre protestare fortemente per certe affermazioni recentemente comparse sulla stampa, che assimilano gli amministratori locali ai soggetti operanti in contiguità con la malavita.

Il senatore SIGNORELLI illustra sette emendamenti. Il primo prevede l'attribuzione ai consigli di amministrazione del solo potere di revoca del direttore generale, dovendosi seguire invece per la nomina una graduatoria prefissata; il secondo prevede che il consiglio dei sanitari sia composto da un numero di membri pari al 10 per cento dei medici e degli altri operatori sanitari laureati dipendenti dalla USL o dall'azienda ospedaliera; il terzo prevede che nel consiglio dei sanitari sia maggioritaria la componente medica; il quarto elimina la proposta del consiglio di amministrazione per la nomina del direttore generale; il quinto prevede che l'elenco da cui prelevare i direttori generali sia pari a due volte i posti complessivamente disponibili; il sesto prevede che ai fini dell'inserimento in tale elenco la commissione operi secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di rigorosa verifica dei requisiti; l'ultimo prevede un ampliamento del collegio dei revisori.

Il ministro DE LORENZO, dopo aver ritirato quattro emendamenti al comma 2, in quanto sostanzialmente recepiti in quelli illustrati dal relatore, illustra un emendamento che prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quelle di consigliere regionale, presidente e assessore provinciale, sindaco ed assessore comunale. Rileva a tal proposito che in sede di esame del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, si è evidenziata la necessità di disciplinare tali incompatibilità nel disegno di legge organico di riordino del servizio sanitario nazionale.

Il presidente-relatore ZITO comunica che la seduta deve essere sospesa in relazione ad alcune votazioni in Assemblea.

La seduta viene sospesa alle ore 19,05 e viene ripresa alle ore 19,35.

Il senatore ALBERTI illustra quattro emendamenti basati sul presupposto di una più rigorosa individuazione della tipologia delle aziende ospedaliere, da limitare a suo avviso, agli ospedali di alta specialità. In tale ottica gli emendamenti sono tra l'altro finalizzati a differenziare il regime degli ospedali con oltre 300 letti.

Il senatore NATALI fa proprio un emendamento del senatore Ferrara Pietro volto a prevedere che nei consigli dei sanitari di tutte le unità sanitarie locali la componente dei medici sia maggioritaria.

Il senatore AZZARETTI fa propri tre emendamenti del senatore Golfari relativi alla estensione del contratto di diritto privato a tutti i dirigenti; alla considerazione ai fini dell'accesso all'elenco nazionale, di cui alla lettera g) del comma 2, dei titoli universitari previsti dalla nuova legge sugli ordinamenti didattici; ed al ruolo delle scuole regionali e interregionali per la formazione del personale sanitario.

Il presidente-relatore ZITO, dopo aver dichiarato decaduto l'emendamento del senatore Foschi per l'assenza del proponente, esprime parere favorevole sugli emendamenti del senatore Azzaretti relativi alla modifica della rubrica dell'articolo, alla situazione del comune di Campione d'Italia, sull'emendamento del senatore Natali relativo agli effetti della nomina del direttore generale sull'effettiva autonomia delle unità sanitarie locali, nonché sull'emendamento del Governo e su quelli da lui stesso in precedenza illustrati. Esprime parere contrario su tutti gli altri. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento proposto dal senatore Gualtieri in relazione alla nomina dei consigli di amministrazione, ritiene che, per quanto riguarda la materia in discussione nell'articolo 4 in esame, vi sia una sostanziale identità di impostazione del testo del relatore rispetto all'emendamento proposto, mentre per quanto riguarda l'estensione della categoria delle aziende ospedaliere potrà trattarsi la materia al successivo articolo 6. Per quanto concerne inoltre gli emendamenti presentati dal senatore Natali sull'incidenza dei procedimenti penali sulla nomina dei consiglieri di amministrazione, esprime l'opinione che nel testo siano specificati solo criteri rigorosi per la selezione di amministratori e che quindi non vi sia ragione di preoccupazione per quanto riguarda eventuali lesioni di diritti fondamentali.

Il ministro DE LORENZO concorda con il relatore, specificando, in relazione all'emendamento presentato dal senatore Gualtieri, che già la Camera dei deputati, con il voto favorevole anche del Gruppo repubblicano, aveva ampliato la categoria delle aziende ospedaliere oltre gli ospedali di alta specialità e che comunque la questione potrà essere affrontata organicamente più avanti. In relazione agli emendamenti del senatore Natali chiede che tali emendamenti siano ritirati dal presentatore.

Il senatore Natali insiste per il mantenimento degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

196^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

indi del Vice presidente

BOSCO

*Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Correnti ed altri: Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 (2528)

(Discussione e approvazione)

Il senatore BOATO, relatore alla Commissione, rileva che il disegno di legge all'esame si propone, raccogliendo gli orientamenti emersi in seno alla Commissione d'inchiesta, di prorogare di sessanta giorni il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione. L'articolo unico prevede altresì che entro lo stesso termine la Commissione possa richiedere ed acquisire l'ulteriore documentazione necessaria per la stesura della relazione. Si dichiara quindi favorevole alla previsione della proroga e invita la Commissione all'approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente PAGANI fa presente come da parte di taluni senatori sia emersa la preoccupazione che la formulazione del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge non sia sufficientemente chiara, nel senso di escludere che entro il termine di cui al comma precedente, la Commissione possa procedere ad ulteriore attività istruttoria.

Presenta pertanto un emendamento, sostitutivo del comma 2, volto a stabilire che l'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti connessi con le indagini pregresse.

Il senatore MONTRESORI preannuncia la presentazione di due emendamenti, il primo dei quali relativo al comma 1 e finalizzato a ridurre la proroga del termine a soli 30 giorni, il secondo inteso a sopprimere il comma 2, in quanto ritiene che nella sua attuale formulazione possa generare equivoci in ordine all'espletamento dell'attività istruttoria.

Il senatore BOSCO si dichiara ugualmente favorevole a procedere alla soppressione del comma 2, che potrebbe fare insorgere il dubbio di una continuazione dell'attività istruttoria della Commissione.

Il senatore CORRENTI chiarisce che il disegno di legge si propone esclusivamente di consentire alla Commissione di disporre del tempo necessario per la presentazione alle Camere della relazione. Rispondendo a talune osservazioni formulate dai precedenti oratori, precisa che il comma 2 intende dichiarare chiusa ogni attività istruttoria ed è finalizzato esclusivamente a consentire la valutazione del materiale che nel frattempo pervenisse alla Commissione. Si dichiara comunque favorevole all'emendamento presentato dal senatore PAGANI che meglio chiarisce la portata della norma.

Il senatore GOLFARI ribadisce l'opportunità di precisare che la Commissione ha oramai provveduto ad espletare ogni tipo di attività istruttoria. In tal senso si dichiara disponibile ad approvare l'emendamento del presidente Pagani.

Il senatore CUTRERA propone di modificare la seconda parte dell'emendamento del presidente Pagani, precisando che l'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse. Il senatore PAGANI si dichiara d'accordo sulla modifica proposta e riformula il proprio emendamento in tal senso.

Il senatore BOATO ritiene che l'emendamento presentato dal senatore Pagani, con le modifiche suggerite dal senatore CUTRERA, possa conciliare le diverse esigenze prospettate nel corso del dibattito, rispettando altresì l'orientamento unanime, emerso in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta, di disporre di un tempo supplementare per l'approvazione del documento conclusivo.

Il senatore MONTRESORI dichiara quindi di ritirare i propri emendamenti e di aderire a quello presentato dal presidente Pagani.

Dopo dichiarazioni dei senatori BOSCO, CUTRERA, TORNATI e BOATO - tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge - la

Commissione procede all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Pagani, sostitutivo del comma 2, nonché all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (2445), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BOSCO, il quale rileva che il disegno legge si propone di articolare il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale in due servizi, competenti l'uno per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio. A ciascun servizio risulta preposto opportunamente un dirigente generale. Peraltro l'articolo 1 fa riferimento quale termine alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, che egli auspica possa avvenire al più presto. Si dichiara infine favorevole all'approvazione del disegno di legge che reca oneri finanziari di assai modesta portata.

Il senatore FABRIS si dichiara favorevole al provvedimento, di assai modesto contenuto, pur sollecitando una riforma più complessiva del Ministero dell'ambiente.

Il senatore TORNATI, nel preannunciare che i senatori del Gruppo comunista si asterranno nella votazione del provvedimento, rileva l'opportunità di dotare finalmente il Ministero dell'ambiente di un assetto organizzativo e funzionale adeguato alle sue competenze. Importante è non soltanto attribuirgli una dotazione aggiuntiva di personale, ma soprattutto snellire le procedure e riorganizzarne gli ambiti di competenza funzionale, obiettivi questi che il provvedimento all'esame, di assai modesta rilevanza, non può perseguire.

Il senatore BOATO preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, pur con qualche perplessità. Ritiene infatti fondate le osservazioni del precedente oratore e coglie nel riferimento alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, di cui al comma 1, una sorta di dichiarazione di sconfitta dello stesso Governo.

Il senatore CUTRERA, a nome del Gruppo socialista, preannuncia un voto favorevole sul disegno di legge, pur riconoscendone la portata limitata.

Il senatore NEBBIA rileva che da troppo tempo si parla di carenze di personale e necessità di potenziamento delle strutture del Ministero dell'ambiente, senza che a ciò siano seguiti fatti concreti. Ritenendo il provvedimento all'esame di portata troppo limitata per avere incisivi effetti, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il ministro RUFFOLO interviene brevemente per affermare che il disegno di legge si propone esclusivamente interventi limitati, ferma restando la necessità di procedere al più presto alla riforma complessiva dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

Su proposta del presidente PAGANI, in considerazione del fatto che non risulta ancora pervenuto il parere da parte della Commissione bilancio, la Commissione concorda di rinviare il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente

BARBERA

La seduta inizia alle ore 15.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990» (A.S. n. 2525)

(Esame e conclusione)

Il deputato RIGGIO, relatore, premette che questo decreto-legge ha origine dalla mancata registrazione da parte della Corte dei conti di un decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto del personale del servizio sanitario nazionale. Il decreto è finalizzato a dettare le regole di copertura degli oneri relativi agli accordi sindacali per il triennio 1988-1990 e detta altresì disposizioni in ordine al concorso dello Stato per la copertura degli oneri stessi.

Il relatore rileva che, in definitiva, si ricorre ad un artificio, perchè, di fatto, si prevede che gli enti interessati debbano concorrere alla spesa; in questo modo si vanifica l'autonomia finanziaria degli enti locali, chiamati a contribuire ad oneri che non hanno concorso a determinare, dato che le scelte in tema di contrattazione collettiva sono di esclusiva competenza dell'amministrazione centrale.

Dopo aver ricordato che questo è il terzo provvedimento urgente in materia di contrattazione collettiva di lavoro e aver sottolineato l'esigenza di razionalizzare le procedure previste dalla legge per l'attuazione dei rinnovi contrattuali, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole con le osservazioni sopra formulate.

Il senatore SCIVOLETTO, premesso che questo decreto è un'ulteriore riprova dell'incapacità del Governo di realizzare una seria e credibile manovra della finanza pubblica, conviene con il relatore sul fatto che non si possa non tener conto che si è di fronte ad un provvedimento di copertura di oneri conseguenti a impegni contrattuali già assunti. Condivide tuttavia le preoccupazioni espresse in merito alla

prevista ricaduta di una parte di tali oneri sulla finanza locale, già fortemente dissestata. Osserva, inoltre, che anche questo provvedimento si colloca su una linea di esclusione delle regioni a statuto speciale dal trasferimento di fondi statali: si tratta di una scelta molto discutibile, su cui è urgente aprire un confronto in sede parlamentare.

Il deputato PIREDDA afferma di concordare con quanto ora osservato dal senatore Scivoletto, perchè, se è vero che le regioni a statuto speciale dispongono di maggiori risorse, questo si giustifica proprio in ragione della loro specialità e non può voler dire esclusione da ogni trasferimento di fondi da parte dello Stato.

Il Presidente BARBERA osserva che l'esclusione delle regioni a statuto speciale si potrebbe capire se si trattasse di far fronte a scelte operate dalle regioni stesse, mentre in questo caso si tratta di coprire oneri conseguenti a decisioni assunte a livello centrale, senza la partecipazione delle autonomie regionali e locali.

Il senatore PASQUINO nota che il richiamo alla responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali è condivisibile se si accompagna ad un effettivo decentramento delle funzioni e ad una reale autonomia finanziaria e rileva che, sotto questo profilo, non può esserci differenza tra autonomie ordinarie e speciali.

Il relatore RIGGIO replica agli intervenuti ricordando che alcune delle osservazioni formulate riguardano più direttamente il merito di scelte operate in altri provvedimenti, per esempio i recenti decreti-legge in materia sanitaria, sui quali la Commissione ha già avuto modo di esprimere le proprie riserve: questa stessa considerazione vale per la questione del trattamento delle regioni a statuto speciale, anche se il testo in esame manca di chiarezza. Come già detto, questo provvedimento concerne solo la copertura degli oneri finanziari, sanando una situazione che, tra l'altro, provoca forte tensione tra il personale dei comparti interessati.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

«La Commissione Parlamentare per le questioni regionali in sede di esame, per il parere, del disegno di legge A.S. n. 2525 di conversione del decreto-legge del 13 novembre 1990 n. 326;

rilevato che il decreto-legge si limita a disporre la copertura degli oneri finanziari indotti da norme contenute in precedenti provvedimenti legislativi;

premessa l'esigenza di una razionalizzazione delle procedure previste per l'attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la preoccupazione, peraltro, che il concorso alla spesa degli enti interessati, non si risolva nella mera ricaduta di ulteriori oneri che andranno a gravare sulla finanza locale, per di più a fronte di scelte che sono di esclusiva competenza dell'amministrazione centrale».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» (A.S. n. 2509)

(Rinvio dell'esame)

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha fatto presente l'orientamento emerso al Senato di esaminare questo provvedimento insieme alla legge finanziaria e al bilancio 1991, che stanno per essere licenziati dalla Camera, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (A.S. n. 2428)

(Esame e rinvio)

Il deputato PIREDDA, relatore, ricorda che nella precedente seduta erano state formulate varie osservazioni al disegno di legge, anche da parte sua, per esempio con riferimento al fatto che non vi è traccia nel provvedimento di proposte di riforma degli enti che operano nel settore, che vi è la necessità di riconsiderare i criteri di ripartizione dei fondi stanziati, che, soprattutto, le regioni a statuto speciale, pur interessando un'ampia parte del territorio nazionale, sono escluse dai trasferimenti di fondi. Osserva quindi che il testo del parere dovrà essere elaborato alla luce di queste rilevanti osservazioni critiche.

Il senatore PASQUINO ricorda che la Commissione di merito ha affidato ad una sottocommissione il compito di rielaborare il testo. Ritiene quindi che il parere potrebbe più utilmente essere dato su un eventuale nuovo articolato. In ogni caso, la Commissione dovrà farsi carico di quello che appare il nodo centrale del provvedimento, cioè la questione dell'accentramento delle competenze presso il ministero dell'agricoltura in violazione delle prerogative delle regioni.

Dopo una breve interruzione del relatore PIREDDA per far presente che un certo grado di coordinamento a livello nazionale comunque necessario, il senatore DUJANY si dichiara d'accordo su questo punto, purchè di effettivo coordinamento si tratti e non di sovrapposizione e di interferenza nella sfera propria delle autonomie regionali e locali. Richiama poi l'attenzione sul fatto che il provvedimento ignora totalmente le esigenze dell'agricoltura di montagna, mentre anche nella recente legge di riforma delle autonomie locali è stata riaffermata la validità delle comunità montane, anche sotto il profilo della salvaguardia dell'equilibrio del territorio e dell'ambiente.

Il deputato RIGGIO chiede se non sia opportuno un incontro con i rappresentanti delle regioni, dato che in questo settore il ruolo delle autonomie è di particolare rilievo, mentre il disegno di legge si caratterizza per un'impronta fortemente centralistica.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO ha ricordato che presso la Commissione di merito si è già svolta l'audizione dei rappresentanti delle regioni, che hanno espresso le loro ampie riserve sul testo in esame, il presidente BARBERA auspica che la Camera giunga rapidamente a definire i poteri della Commissione in tema di pareri, in analogia a quanto già disposto dal Regolamento del Senato, in modo che sia poi possibile riflettere anche sulla opportunità di ridefinire le procedure che regolano le audizioni dei rappresentanti delle regioni.

Invita quindi il relatore a prendere contatto con i colleghi degli altri gruppi politici al fine di predisporre una bozza di parere che tenga conto dei molti rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

**Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
professor Giovanni Marongiu**

In apertura di seduta l'onorevole NICOTRA chiede al Ministro di riferire sul coordinamento con l'intervento ordinario ed in particolare sul piano della viabilità presentato dall'ANAS per il prossimo triennio, all'interno del quale la previsione di spesa per le strade del Mezzogiorno è inferiore al fabbisogno. Chiede quindi che il Ministro si faccia portavoce presso il collega Prandini, per rappresentare le esigenze della rete viaria del Mezzogiorno.

Il deputato CIAMPAGLIA chiede se il Ministro è a conoscenza della operazione FIME-FINBAN, e che valutazione ne dia.

Il ministro MARONGIU dice che si riprometteva di venire in Commissione con una proposta di modifica formalizzata del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987, relativo alla disciplina degli Enti promozionali.

Ricorda brevemente come il sistema sia definito dalla legge attraverso la identificazione di tre società finanziarie di sviluppo (FIME, FINAM e INSUD) e due organismi con finalità tecnico-formative, che sono lo IASM e il FORMEZ. Abbastanza collegato al sistema degli Enti promozionali agisce il settore del credito a medio termine, cui la Agensud partecipa anche se in forme meno intensive. Si riferisce all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS. Nel complesso il sistema è organizzato secondo tre stadi, che sono la partecipazione a capitali di rischio, il credito a medio termine, la funzione di promozione diretta.

Si sofferma quindi sul quesito presentato dall'onorevole Ciampaglia, che poi costituisce il tema principale dell'incontro odierno con la Commissione bicamerale.

La FIME ha convocato l'assemblea per il 6 di dicembre, con all'ordine del giorno il progetto di aumento del capitale sociale. La iniziativa è partita autonomamente dal Consiglio di amministrazione della FIME, come atto di gestione imprenditoriale.

La particolarità consiste nel fatto che la FINBAN è proprietà (per metà) del Banco di Napoli, e per la rimanente quota dello ISVEIMER e dell'IRFIS. Un acquisto della azioni FINBAN da parte della FIME determinerebbe un abbassamento del livello della partecipazione Agensud nella FIME, che si verrebbe ad attestare ad un limite di poco superiore al 50 per cento. Dal punto di vista giuridico si avrebbe dunque una incorporazione della FINBAN nella FIME, mediante sottoscrizione con azioni dell'aumento di capitale sociale, e con evidenti conseguenze nella struttura proprietaria della FIME.

Ribadisce e sottolinea come in ogni caso la Agensud rimarrebbe proprietaria della maggioranza assoluta delle partecipazioni nella FIME.

Venendo al merito dell'operazione, il Ministro Marongiu ritiene che essa costituisca una buona occasione, in quanto banche d'affari mettono insieme risorse coprendo spazi non ancora integrati, nella logica del rafforzamento del capitale finanziario del Mezzogiorno. In questo modo si ottiene la partecipazione di banche al capitale della FIME, invertendo una tendenza negativa per cui la Agensud assume partecipazioni oltre il livello necessario allo esercizio delle finalità di controllo. Non ritiene quindi che si possano muovere obiezioni alla operazione sotto questo profilo.

Naturalmente altre obiezioni riguardano l'impatto con l'ordinamento statutario della FIME e soprattutto la considerazione che non è possibile tenere disgiunta la intera operazione dalla riforma del complesso sistema normativo, creditizio e finanziario, del Mezzogiorno. Avverte quindi che non ritiene possibile che il 6 dicembre si possa concludere l'intera manovra, perchè mancano alcuni presupposti normativi, anche sotto il profilo statutario.

Ribadisce la necessità che le partecipazioni della Agensud entrino a far parte di un sistema imprenditoriale finanziario più attivo, capace di stare nel mercato, nel settore finanziario e nel credito a medio termine. Di conseguenza ritiene di dover confermare la opinione che sia ormai maturo il tempo della costituzione di una società capogruppo cui facciano capo, e che quindi gestisca, le partecipazioni che oggi fanno riferimento all'Agensud.

Altra cosa è il progetto dell'IRI di costituire una mediobanca per il Sud, un istituto polifunzionale che si occupi di credito a medio termine, servizi finanziari, partecipazione a capitale di rischio; con il risultato di duplicare nel Mezzogiorno il sistema già esistente che fa capo all'intervento straordinario. È ovvio che si aprono problemi di coordinamento. D'altra parte il sistema esistente si sarebbe comunque giovato di una qualche collaborazione da parte dell'IRI; anche se non è stato facile individuare le opportune forme organizzative.

A proposito della FINAM il ministro Marongiu sostiene che esiste un problema oggettivo originato dal fatto che la partecipazione in

società agricolo-cooperative ha avuto conseguenze molto negative sotto il profilo finanziario. Egli ha ritenuto quindi di dover confermare la direttiva del suo predecessore Misasi per lo smobilizzo di queste partecipazioni. D'altra parte, come naturale, l'opera di smobilizzo e razionalizzazione incontra resistenze, per la forza degli interessi costituiti.

Si apre la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore VIGNOLA vuole conoscere a quanto ammonti il capitale sociale della FINBAN. Vuole anche sapere come tutta l'operazione si iscriva nella strategia del Banco di Napoli, se cioè essa significhi una assunzione di responsabilità del Banco nel settore del medio credito meridionale ovvero rappresenti un espediente tecnico-giuridico per disfarsi della FINBAN.

Il deputato PERRONE sostiene che il Mezzogiorno ha bisogno di una banca d'affari, ma questo non significa che si debbano ripetere esperienze del passato molto negative nel campo della intermediazione finanziaria. Ricorda infatti le Casse di Risparmio che raccolgono risorse nel Mezzogiorno per destinarle alle aree economiche del Centro-Nord. La Commissione bicamerale ha il compito precipuo di esercitare un controllo al fine di evitare il riprodursi di manovre di significato non chiaro, e dagli esiti aperti a diverse interpretazioni.

Conclude il suo intervento dicendo come il problema più acuto è costituito dal costo del denaro, di due-tre punti superiore a quello pagato nel resto d'Italia. Non gli sembra a questo proposito persuasiva la tesi ricorrente che imputa la differenza alla «sofferenza» delle operazioni di credito, che nel Mezzogiorno sarebbero caratterizzate da un rischio maggiore. Si chiede piuttosto se le assicurazioni in mano allo Stato non possano neutralizzare questa differenza.

Il deputato CIAMPAGLIA apprezza le parole del Ministro ma ritiene che rimanga aperto un problema di impostazione generale. In particolare si chiede quale ricaduta possa avere nel Mezzogiorno il fenomeno di progressivo accorpamento tra i poli finanziari.

Il deputato DIGLIO dice di condividere la esigenza di chiarire finalità ed obiettivi prima di dar luogo alla modifica della strumentazione tecnica.

Riferendosi al problema della banca d'affari sottolinea come l'Agenzia rimane garante dell'operazione e per essa il binomio Ministro-Presidenza del Consiglio. D'altra parte la operazione richiede che ci si muova con il metodo del riformismo graduale, capace di incorporare progressivamente la logica e le esigenze che presiedono alla erogazione del credito a medio termine.

Dopo aver ribadito un concetto su cui gli capita di tornare sovente, la necessità cioè che gli enti di promozione recuperino efficienza e professionalità, si sofferma sul problema della dismissione delle quote di partecipazione in mano alla FINAM. A suo giudizio deve essere fatta in ogni caso salva una esigenza di pubblicità e quindi di trasparenza.

Conclude ribadendo la importanza del metodo graduale e riformistico, quindi riservandosi di formulare in futuro un giudizio complessivo sull'intera operazione.

Il senatore TAGLIAMONTE, intervenendo per ultimo nella discussione, dice che le preoccupazioni espresse dai colleghi riceveranno, almeno così presume, l'attenzione necessaria da parte del Ministro. Tuttavia i singoli problemi non devono distogliere l'attenzione dalla questione fondamentale che riguarda il funzionamento degli Enti promozionali. È necessario che si sappia se si intende dar vita ad un Ente di gestione delle partecipazioni promosso dalla mano pubblica.

Se la direzione invece non è questa è utile che il Mezzogiorno sappia in quale altra direzione si intende procedere. Diversamente si finisce per indulgere ad un atteggiamento di passiva condiscendenza.

Il presidente BARCA vorrebbe aggiungere l'auspicio che non si preconstituiscano dei fatti che impediscano poi alla Commissione di individuare e valutare un disegno di insieme.

Il ministro MARONGIU sostiene che l'ipotesi attorno alla quale lavora il Governo è quella di rafforzare il sistema dell'intervento straordinario scaturito dalla legge n. 64: un gruppo finanziario e creditizio di tutto rispetto che si sforza di trovare una propria identità e forza di attrazione. In questo quadro egli presenterà tra breve un progetto di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 58.

Mette in rilievo come, all'interno di un processo di insieme, agiscono singoli momenti con loro interne dinamiche, che non dovrebbero tuttavia contraddire le finalità principali. D'altra parte esiste una logica che porta allo accorpamento dei poli finanziari, che travalica le possibilità operative dei singoli soggetti.

In questo quadro ed in questa ottica deve essere valutata anche la operazione che riguarda l'accordo tra Banco di Napoli e FIME. La FINBAN costituisce effettivamente una piccola società, con capitale sociale di appena 80 miliardi, ma quello che è importante è che l'iniziativa sia stata messa in movimento e che la direzione nella quale ci si muove sia quella giusta. Ribadisce che l'Agenzia continuerebbe ad avere la maggioranza delle partecipazioni della FIME, e quindi deve essere valutato positivamente il fatto che nuovi soci imprenditoriali si aggiungano a quelli preesistenti.

In generale ritiene che sia errato attestarsi su due ipotesi estreme di comportamento. Quella che vorrebbe l'isolamento e la separazione dell'intervento straordinario e quella che porterebbe ad un'egemonia esterna. A suo avviso il modello di una *holding* delle partecipazioni negli enti di promozione permetterebbe di evitare il duplice errore. In questa ottica gli sembra eccessiva la preoccupazione che questa o quell'altra operazione siano il prodotto di spinte di parte, dal momento che certi fatti sono il risultato di spinte e contospinte cui anche il Governo, con il conforto del Parlamento, ha il dovere di contribuire.

Il Presidente BARCA avverte che, per iniziativa di due gruppi parlamentari, la seduta di domani 22 novembre è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il presidente dell'ENI, ingegner Gabriele Cagliari.

La seduta inizia alle ore 16.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente MARZO informa che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali, coordinata dall'onorevole Pumilia, è stato consegnato alla Presidenza della Commissione e sarà sottoposto alla sua approvazione in una delle prossime sedute.

Informa altresì che l'indagine conoscitiva sul ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle risorse idriche è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera dei deputati e sarà coordinata dall'onorevole Pumilia.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO NEL QUADRO DELLA COMPETITIVITÀ GLOBALE NEI SEGUENTI PAESI: GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA, SVEZIA, UNGHERIA, CECOSLOVACCHIA

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENI

Introduce un'ampia relazione l'ingegner CAGLIARI.

Intervengono quindi i deputati CASTAGNOLA, PUMILIA, Vincenzo RUSSO, MERLONI, i senatori MARGHERI, CARDINALE ed il presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

Il presidente MARZO propone che le risposte dell'ingegner Cagliari vengano inviate per iscritto alla Commissione e siano successivamente inserite nel resoconto stenografico della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 9,50.

Il presidente SEGNI rende alcune comunicazioni sui criteri organizzativi e sul calendario dei lavori dell'indagine sull'«operazione Gladio»; segue una discussione.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, riprende alle ore 10,55 a Palazzo Giustiniani.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Senato, Giovanni Spadolini, nella sua qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri e di ex Ministro della difesa.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

indi del Vice Presidente
CUTRERA

La seduta inizia alle ore 10,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente SCÀLFARO sottolinea che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha concordato, nella riunione di ieri, sull'opportunità di evitare - in occasione della ricorrenza del decennale del terremoto - di rilasciare dichiarazioni che impegnino in anticipo le conclusioni della Commissione d'inchiesta.

Informata quindi la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, ricorda che l'Ufficio di Presidenza ha inoltre accolto la richiesta del ministro dell'interno, onorevole Scotti, di essere ascoltato in relazione ad un articolo apparso recentemente sulla stampa; il ministro potrà rispondere anche a domande che investono la sua attuale responsabilità di Governo.

Comunica infine che sono pervenuti alcuni documenti che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROCCO CAPORALE

La Commissione procede all'audizione del professor Rocco CAPO-RALE, insegnante presso la *St. John's University - Institut for Italian-American Study* di New York.

Il professor Rocco CAPORALE svolge una relazione sulle ricerche condotte per conto della *National Science Foundation* (per il periodo 1981-1984), della società Bonifica e del consiglio regionale della Basilicata.

Intervengono e pongono quesiti i deputati D'ADDARIO e ROCELLI, i senatori ULIANICH, LIBERTINI CUTRERA, CARDINALE e TAGLIAMONTE, il deputato LUCENTI, il senatore FLORINO, i deputati CECCHETTO COCO e SAPIO ed il presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il professor Rocco CAPORALE.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

172^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Deputati Nicotra ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'indulto (2462), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore GUIZZI, il quale, pur proponendo l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo, auspica che il conferimento della delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'indulto avvenga per l'ultima volta, in considerazione del progetto di riforma costituzionale già approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame della Commissione.

Il presidente MURMURA manifesta la propria contrarietà al provvedimento.

Ad avviso del senatore FRANCHI, il disegno di legge va invece giudicato con favore, ed avrebbe dovuto essere esteso anche ai soggetti condannati per attività terroristiche. Ciò avrebbe infatti costituito una chiara indicazione politica della avvenuta uscita della Repubblica italiana dalla fase dell'emergenza.

Dissente il senatore MAZZOLA, il quale fa osservare che l'estensione del provvedimento, proposta dal senatore Franchi, potrebbe implicare una sorta di legittimazione delle Brigate Rosse.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il senatore GUIZZI, il quale propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge. Egli rileva quindi che il Governo ha annunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 4, in base al quale le funzioni previste dall'articolo 26, comma 1, lettera i), e comma 4 dell'Accordo, che istituisce la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, possono essere conferite a dirigenti dello Stato, ai quali possono essere affidati altresì compiti e funzioni di prevalente interesse italiano e che saranno collocati fuori ruolo presso la BERS per il periodo occorrente all'espletamento dei predetti compiti e funzioni. Anche su tale emendamento, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene, deliberando pertanto di esprimere un parere favorevole all'unanimità.

Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait (2523)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ricevuto e De Cinque: Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (1277-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e unificato con il ddl 2611 d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga

(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del senatore MAZZOLA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 (2535)

(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il senatore GUIZZI, il quale, pur esprimendo perplessità sul provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente MURMURA avanza dubbi di legittimità costituzionale sul disegno di legge, che rischia inoltre a suo avviso di creare pericolosi precedenti nella pubblica amministrazione.

Dissente il senatore FRANCHI, il quale, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, fa notare che il provvedimento in titolo costituisce attuazione della recente legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare (legge n. 148 del 1990).

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti (2527), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale rileva comunque che il disegno di legge si limita a compensare gli operatori danneggiati, senza fornire soluzione al grave problema di riconvertire la pesca con reti da posta derivanti ad altri tipi di attività peschereccia.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Indennità di maternità per le libere professioniste (2486), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda e Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Capiello ed altri

Ceccatelli ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (2521) (Parere alla 11^a Commissione)

Illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo il presidente MURMURA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale sottolinea che la *ratio* di entrambi i provvedimenti è quella di garantire l'eguaglianza sostanziale tra i sessi nel mondo del lavoro.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (2445) (Parere alla 13^a Commissione)

Su proposta del senatore MAZZOLA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Riva ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483)

Gradari ed altri: Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179)
(Parere alla 13^a Commissione)

Il senatore MAZZOLA, dopo aver ricordato i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta sui provvedimenti in titolo, propone alla Sottocommissione l'espressione di un parere contrario. Entrambe le iniziative legislative si configurano infatti a suo avviso come «speciali» non solo sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello ordinamentale, giacchè istituiscono autorità che sostanzialmente si sostituiscono ai competenti livelli istituzionali. Le disposizioni dei disegni di legge in esame - prosegue il relatore - confliggono, inoltre, con le previsioni contenute nella legge n. 400 del 1988, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con quelle di cui alla legge n. 142 del 1990, contenente il nuovo ordinamento delle autonomie locali. In particolare, ad avviso del relatore dà luogo ad evidenti perplessità l'attribuzione alla società «Nuova Serenissima» del compito di promuovere gli accordi di programma, di cui all'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990, operata nel disegno di legge n. 2483.

Conviene la Sottocommissione, deliberando pertanto di esprimere parere contrario all'unanimità su entrambi i provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

197^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

indi del senatore

CORTESE

Intervengono il Ministro per l'ambiente Ruffolo ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan, per le finanze Senaldi, per l'interno Fausti, per la ricerca scientifica e tecnologica Saporito e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Disposizioni in materia di trasporti (2479), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il sottosegretario SANTONASTASO fa presente che gli emendamenti governativi che ripristinano l'accantonamento per la materia all'esame in sede di legge finanziaria alla Camera dei deputati sono stati accolti dal Comitato dei nove e verranno approvati in corso della seduta odierna in quel ramo del Parlamento.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di esprimere un parere favorevole subordinandolo all'approvazione da parte dell'Aula della Camera dei citati emendamenti.

Il senatore BOLLINI fa presente che occorre invece attendere l'approvazione definitiva di tali emendamenti anche da parte del Senato. Si rischierebbe altrimenti di avallare una giurisprudenza contraddittoria per quanto attiene l'attività consultiva della Sottocommissione per i pareri.

Il presidente ANDREATTA precisa che nella fattispecie in esame la copertura è riferita alla legge finanziaria per il 1990 e dunque attendere

l'approvazione degli appositi accantonamenti della finanziaria 1991 non costituisce altro che manifestazione di un atteggiamento prudente da parte della Commissione, ma non attiene alla copertura. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, nei termini sopra precisati.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario.

La Sottocommissione concorda con la proposta del presidente Andreatta.

La seduta è sospesa alle ore 14,15 e viene ripresa alle ore 16,10.

Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi (1800-A)
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente ANDREATTA che sottolinea che si tratta di disegno di legge approvato dalla Commissione finanze in materia di concessione di alloggi, su cui il parere espresso dalla Commissione bilancio era condizionato all'introduzione della fissazione del prezzo ad opera dell'UTE. La Commissione finanze non ha ritenuto di adeguarsi al parere, in quanto il disegno di legge non modificherebbe la norma della legge del 1987, n. 123, articolo 19, comma 2, che già prevede la fissazione del prezzo dal parte dell'UTE. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513)
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta del noto decreto-legge, già assegnato alla Commissione bilancio e riassegnato alla Commissione finanze e tesoro, in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza, il punto su cui soffermarsi è il vincolo che passa tra l'indebitamento ulteriore degli enti locali per la copertura dei disavanzi degli enti di trasporto per gli esercizi 1987-1990 e l'adozione di un piano di risanamento economico-finanziario che prevede il raggiungimento di equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996 attraverso una manovra tariffaria e di economie di personale e di servizi. Al riguardo, infatti, si tratta di capire se si può rendere in qualche modo più stringente questo vincolo, che da un lato vede oneri certi in relazione alle rate di ammortamento dei mutui aggiuntivi e dall'altro si riferisce ad una copertura riferita a piani di risanamento che potranno anche incontrare difficoltà, almeno sotto il profilo dell'economie che dovrebbero generare per la copertura delle predette rate di ammortamento, se la subordinazione di cui al comma 6 dell'articolo 2 è da intendersi sotto il profilo della copertura finanziaria.

Informa inoltre che sono pervenuti taluni emendamenti, dei quali alcuni pongono problemi, per quanto di competenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, se il suo significato è quello di imporre alle regioni la contrazione di mutui con copertura sui bilanci regionali, si tratta di una disposizione che viola l'articolo 27 della legge n. 468.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 ampliano le esenzioni fiscali, estendendole alle comunità locali: essi quindi dovrebbero comportare una minore entrata.

L'emendamento 5.1 pone poi un problema del tutto particolare. Premesso che il suo significato è quello di rendere concedibili sotto forma di mutui agli enti locali risorse aggiuntive raccolte dalla Cassa depositi e prestiti, il problema che si pone può essere così riassunto: da un lato infatti la differenza fra la raccolta e le previsioni di erogazioni della Cassa depositi e prestiti costituisce - secondo le dichiarazioni del Ministro del Tesoro in Commissione - una parte del fabbisogno previsto per il 1991, nel senso che per tale parte il fabbisogno viene coperto dall'avanzo della Cassa depositi e prestiti; dall'altro, la sensibile riduzione di questo avanzo - che dovrebbe essere l'effetto dell'emendamento - è destinata a parità di condizione ad ampliare il fabbisogno ma non sembra porre un problema di copertura finanziaria, stante l'interpretazione sistematica e della lettera dell'articolo 81, tali da far riferimento al bilancio. Se quindi non si potrebbe esprimere un parere di contrarietà, tuttavia non si può non valutare l'emendamento sotto il profilo dell'ampliamento del fabbisogno.

L'emendamento 5.2 intende non far decadere le gestioni fuori bilancio relative al trasporto: si tratta quindi di valutare più una questione di merito in questo caso, che non di copertura.

L'emendamento 5.0.1 presenta egualmente problemi perchè estende alla navigazione sul lago di Iseo l'esenzione dell'imposta sui carburanti.

L'emendamento 4.0.2, in tema di trattamento fiscale dei combustibili nel comune di Livigno: esso non pare corredato della necessaria clausola di copertura.

Il sottosegretario PAVAN, intervenendo in merito all'emendamento 5.1, ribadisce quanto già espresso in materia dal Ministro del tesoro e fa presente che è necessario lasciare una area di discrezionalità alla Cassa. In ogni caso la Cassa deve ancora erogare oltre 13 mila miliardi per i mutui già concessi, cui si aggiungono oltre 20 mila per quelli discendenti da leggi speciali. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento.

Il presidente ANDREATTA propone di apporre una condizione al fine di far carico al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti di contenere le erogazioni entro i flussi di cassa che affluiranno nel 1991 e seguenti.

Conseguentemente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo del disegno di legge. Quanto agli emendamenti osserva l'opportunità di rendere facoltativa la prescrizio-

ne dell'emendamento 2.0.1. Pone come osservazione la proposta del presidente Andreatta all'emendamento 5.1. Analogamente osserva quanto all'emendamento 5.2 l'inopportunità della norma, che modifica la vigente legislazione in tema di contabilità. Relativamente infine agli emendamenti 5.0.1 e 4.0.2 delibera di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (2445), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che il disegno di legge, approvato dalla Camera, istituisce due Servizi, e quindi due Direttori generali, presso il Ministero dell'ambiente, coprendo l'onere con la voce di fondo speciale relativa alla ristrutturazione del Ministero della Finanziaria 1990. Tale voce è confermata anche nella Finanziaria 1991.

Quanto alla quantificazione si fa presente che la Commissione bilancio della Camera aveva condizionato il parere alla definizione di un onere di 110 milioni a regime, mentre il testo trasmesso fissa tale onere in 80 milioni. Conseguentemente occorre porsi il problema se adeguarlo.

Fa poi presente che il Tesoro ha osservato che la quantificazione per il secondo anno andrebbe più opportunamente definita in 93,7 milioni, tuttavia si ritiene che, data l'esiguità della differenza rispetto al testo approvato dalla Camera, la questione non abbia carattere ostativo.

La Sottocommissione concorda pertanto di esprimere parere favorevole sul testo.

Emendamenti al disegno di legge:

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (2372)
(Parere alla 13^a Commissione)

Il presidente CORTESE osserva che dopo che la Commissione bilancio ha espresso, il 30 ottobre 1990, parere condizionato sul provvedimento, la Commissione di merito ha trasmesso ulteriori emendamenti. Il primo gruppo di emendamenti verte in tema di distribuzione e utilizzazione delle risorse, per le quali l'emendamento all'articolo 7 prevede lo stanziamento complessivo di 500 miliardi negli anni 1992 e 1993 recependo in ciò il parere espresso il 30 ottobre dalla Commissione bilancio.

A tali emendamenti se ne aggiungono due, istitutivi di articoli aggiuntivi dopo il 7, in materia di inquadramento in organico di personale. L'onere è quantificato in un miliardo l'anno, senza che ne sia spiegata la ragione: occorrerebbe pertanto disporre di una relazione tecnica.

Quanto alla copertura, essa viene attuata con riduzione del capitolo 6875 del Ministero del tesoro: tale capitolo tuttavia mostra, al 16 novembre, una disponibilità di soli 1,6 miliardi: si deve pertanto presumere che esso debba venire utilizzato per le finalità di istituto.

Fa poi presente che il Tesoro si dichiara favorevole al provvedimento a condizione che all'articolo 7-bis, comma 4, siano aggiunte le parole: «e comunque non prima del 1° gennaio 1991».

Con tale condizione la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Mancino ed altri: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa (1368)
(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE facendo osservare che si tratta di un ulteriore nuovo testo volto a concedere un contributo per il solo 1990 all'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, con iscrizione, poi, del primo Istituto nella tabella di cui alla legge n. 123 del 1980.

La copertura è sui rimanenti 2.200 milioni relativi all'apposita voce di fondo globale corrente 1990 per quanto riguarda appunto il rifinanziamento della legge «Amalfitano».

Evidentemente l'inserimento con legge nel D.P.R., che poi destina i contributi di triennio in triennio, dell'Istituto in questione pone le premesse perchè nell'aggiornamento della tabella nel prossimo triennio il Ministro sia obbligato a fornire il contributo all'Istituto. Comunque, rimane da decidere sul contributo, almeno formalmente, per il solo 1990 di 2.200 milioni. Si tenga conto che tale voce di fondo globale relativa alla revisione della legge «Amalfitano» non compare nella nuova legge finanziaria.

Fa poi presente che il Tesoro precisa che l'intervento dovrebbe decorrere dal 1991, ma non esiste un accantonamento ad hoc nella finanziaria per tale anno.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220)
(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che dopo che la Sottocommissione ha espresso, il 4 luglio 1990, un parere favorevole a condizione della soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12, e precisando che l'utilizzo del fondo globale era alternativo rispetto ad altri utilizzi della medesima voce, pervengono

emendamenti dalla Commissione, al medesimo comma 2 dell'articolo 12, in base ai quali l'onere verrebbe fatto carico al capitolo 1502 del Ministero dell'Università. Tale capitolo tuttavia risulta variato in aumento in sede di assestamento. Non risultano presentati invece emendamenti di modifica della clausola di copertura finanziaria, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato contrario alla formula di copertura proposta.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che il provvedimento serve esclusivamente ad introdurre un vincolo finalizzato ad un contributo che viene già erogato a carico del citato capitolo di bilancio.

Il presidente CORTESE propone, sulla base dei chiarimenti ottenuti dal Tesoro, di trasmettere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446)

(Parere alla 3^a Commissione)

Riferisce il senatore AZZARÀ osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, inteso a prevedere la ratifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. L'onere è di 78,2 miliardi annui ed è coperto sull'apposito fondo relativo alla partecipazione e Banche e fondi internazionali.

Non sembrano sussistere problemi.

Il presidente CORTESE fa presente che il Tesoro ha osservato che la copertura deve far riferimento alla finanziaria 1991.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che la Commissione ha già reso parere sul disegno di legge, mentre ora si tratta di valutare un emendamento volto a far decorrere l'onere, di 40 miliardi a regime, dal 1994. Pertanto occorre decidere se rendere permanente o meno la spesa in questione.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente che, trattandosi di creazione di uffici, non è pensabile reputare che la spesa sia interrotta dopo tre anni.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Spitella ed altri: Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1722)

(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE facendo presente che si tratta di una nuova versione del disegno di legge in materia di provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto. Il contributo viene elevato a 500 milioni annui e viene assegnato un importo di 3 miliardi annui alla competente sovrintendenza per il completamento degli interventi avviati nel Duomo di Orvieto. La copertura è a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria 1988: quindi, si tratterebbe di una diversa assegnazione di somme già iscritte in bilancio.

L'unico problema riguarda il fatto che il comma 3 dell'articolo unico rende permanente la spesa a partire dal 1994: la Commissione deve decidere su questo punto in particolare.

Ricorda poi che il Tesoro si è dichiarato contrario all'emendamento.

Il senatore SPITELLA illustra la portata dell'emendamento.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla soppressione del comma 3 dell'articolo unico.

De Cinque ed altri: Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612)

Cortese ed altri: Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale, assoluta e permanente (985)

Calvi ed altri: Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321)

Ianni ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle previsioni di guerra (2246)

(Parere alla 6^a Commissione su nuovo testo. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 1990.

Il presidente CORTESE fa presente che giunge il testo della Commissione del 14 novembre 1990. Esso anziché operare aumenti in percentuale prevede aumenti nell'entità degli assegni. In base ad una quantificazione compiuta dagli uffici che tuttavia necessita del conforto del parere del Tesoro, l'onere a regime equivarrebbe per l'articolo 1 a 9,668 miliardi, per l'articolo 2 a 5,56 miliardi, per l'articolo 3 a 2 miliardi e per l'articolo 4 a 21,485 miliardi, per un totale di 36,715 miliardi, che troverebbero capienza nell'apposito accantonamento di fondo speciale della finanziaria 1991.

Conseguentemente occorrerebbe modificare la clausola di copertura onde far riferimento all'onere che forse potrebbe decorrere dal 1991, a valere sulla finanziaria per il prossimo anno. La Commissione ha introdotto inoltre un articolo 5, in tema di risarcimento dei danni non patrimoniali di violenze carnali a seguito di eventi bellici. In merito si deve osservare che la copertura viene riferita ad un capitolo del Ministero del tesoro che è stato modificato dall'assestamento e che la quantificazione, fissata in 6 miliardi deriva da calcoli assolutamente presuntivi perchè le domande dovranno ancora essere presentate.

Fa poi presente che il Tesoro osserva che poichè ai grandi invalidi per servizio si applicano automaticamente le medesime provvidenze, ne deriva l'estensione delle nuove misure degli assegni ad ulteriori 6.100 soggetti, con un onere stimabile nell'ordine di 65 miliardi annui.

Il senatore AZZARÀ si dichiara contrario all'articolo 5 in tema di indennità a seguito di violenza carnale.

Il presidente CORTESE propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di valutare i rilievi del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Lipari ed altri: Legge quadro sul volontariato (296-A)

Taramelli ed altri: Legge quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge quadro sulle organizzazioni del volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

**Acquaviva ed altri: Legge quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)
(Parere all'Assemblea)**

Riferisce il presidente CORTESE che fa presente che dopo che sui provvedimenti la Commissione bilancio si è espressa, il 3 ottobre 1990, la Commissione di merito ha approvato, salvo il voto finale, il testo, che va in Assemblea questa settimana. Rispetto al parere reso dalla Commissione bilancio, il testo non tiene conto della condizione, di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, relativa al riferimento dell'onere per il funzionamento dell'osservatorio nazionale per il volontariato alla legge finanziaria per il 1991.

Quanto al comma 3 del medesimo articolo, vertente in materia di quantificazione delle minori entrate, per defiscalizzazioni previste nel provvedimento, esso tiene conto solo parzialmente del parere reso dalla Commissione bilancio, senza riportare la seconda parte della clausola proposta, che è la seguente: «Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate

derivanti dall'attuazione della presente legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse. Tale gettito potrà essere ottenuto mediante un aumento del provento erariale afferente ai superalcolici e ai tabacchi».

Inoltre, per la copertura dei 20 miliardi riferiti al triennio di cui alla prima parte del parere della Commissione bilancio, il testo proposto fa riferimento alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge n.310, in materia di finanza locale, che tuttavia non sembrerebbe produrre maggiori entrate.

Il nuovo articolo 15 del testo della Commissione introduce norme di flessibilità dell'orario di lavoro che potrebbero avere un costo per le imprese e quindi per l'economia nel suo complesso.

In conclusione, premessa la necessità di udire il parere delle Finanze sulle norme di defiscalizzazione, si ritiene che la clausola di copertura, così come formulata, non sia condivisibile.

Fa poi presente che il Tesoro ritiene che l'onere del provvedimento debba essere contenuto in 3 miliardi annui, come previsto nell'apposito accantonamento della legge finanziaria.

Propone quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, relativamente al comma 3 dell'articolo 13, invitando la Commissione ad inserire al medesimo articolo, la clausola già contenuta nel parere reso il 2 ottobre 1990 sul testo precedente.

Concorda la Sottocommissione.

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 1990.

Il presidente CORTESE ricorda che la Commissione ha trasmesso un testo unificato. Relativamente al merito si deve far presente che l'articolo 6 definisce finanziamento alle associazioni per specifici progetti senza prefissare criteri in materia. Il provvedimento manca di ausili utili per valutare la congruità della quantificazione. La copertura è operata a valere sull'accantonamento di fondo speciale della finanziaria 1991 concernente gli interventi per la tutela della concorrenza e del mercato, accantonamento che è stato reintrodotta dal Governo nonostante il fatto che la relativa legge (n. 287 del 1990) sia stata già approvata nell'esercizio 1990.

Conseguentemente l'accantonamento recato nella finanziaria nel 1991, deve ritenersi già utilizzato per la legge in questione. Propone pertanto di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 7 del disegno di legge.

Concorda la Sottocommissione.

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili (2507), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un complesso disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto ad attuare il Piano energetico nazionale e quindi ad incentivare tra l'altro una serie di usi di fonti rinnovabili di energia, mediante contributi, forniti anche al settore agricolo, i cui costi si mantengono all'interno della clausola di copertura finale (art. 38), che a decorrere dal 1990 e per il triennio fino al 1992, è correttamente imputato all'apposito accantonamento di fondo globale capitale.

L'articolo 22 poi riorganizza la direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, con aumento del personale, il che dovrebbe avere un costo di 200 milioni per il 1990, 1 miliardo per il 1991, 1,8 miliardo per il 1992, con copertura a carico degli accantonamenti di fondo globale relativi sia al riordino del Ministero e incentivo al personale sia all'automazione del Ministero stesso.

Il Servizio bilancio della Camera ha fatto presente che in realtà l'onere sarebbe superiore: quindi si tratta di approfondire, con l'aiuto del Tesoro, questo punto.

Ricorda poi che il Tesoro ha osservato che occorre rinviare l'onere dell'articolo 22, comma 4, alla legge finanziaria per il 1991. Analogamente occorre tener presenti gli emendamenti accolti dalla Commissione bilancio della Camera alla medesima legge finanziaria per quanto concerne l'articolo 38.

In attesa dell'esito di tali emendamenti, propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446): *parere favorevole;*

Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait (2523): *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

BOATO ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882): *parere favorevole;*

ZANELLA ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451): *parere favorevole;*

RIVA ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990 (2525): *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

GRADARI ed altri: Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179): *parere favorevole con osservazioni;*

RIVA ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483): *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446): *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509), approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 11^a Commissione:

Deputati LODI FAUSTINI Fustini ed altri; BREDÀ e ARTIOLI; ANSELMINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; CAPPIELLO ed altri: Indennità di maternità per le libere professioniste (2486), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

CECCATELLI ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (2521): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990 (2446): *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PECCHIOI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio» ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di sicurezza (2529).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione (168).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione (845-bis) (*Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1990*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CASOLI ed altri. - Amnistia ed indulto: modifica dell'articolo 79 della Costituzione (1846).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ONORATO ed altri. - Modifica dell'articolo 79 della Costituzione (1883).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto (2287) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri e del disegno di legge costituzionale governativo*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla cittadinanza (1460).
- CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE. - Disposizioni in materia di cittadinanza (1850).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicanti, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 13

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2506) (*Risultante dall'unificazione di due disegni di legge governativi e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed altri; Violante ed altri; Cappiello ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati NICOTRA ed altri. - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (2462) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478).
- MURATORE. - Istituzione del tribunale di Tivoli (262).
- COVELLO e PERUGINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte d'appello di Catanzaro (385).
- SANTALCO. - Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto (509).
- DUJANY. - Istituzione in Aosta di una sezione distaccata della corte di appello di Torino (533).
- CONSOLI ed altri. - Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280).
- DE CINQUE ed altri. - Istituzione in Chieti di una sezione distaccata della corte di appello dell'Aquila (1678).
- BERNARDI ed altri. - Istituzione del tribunale di Gaeta (1767).
- ACQUARONE ed altri. - Istituzione del tribunale di Albenga (1936).
- MERAUVIGLIA. - Istituzione a Tarquinia della sede distaccata della pretura circondariale di Viterbo (1961).

- PEZZULLO ed altri. - Istituzione dei tribunali di Eboli e di Nocera Inferiore (2079).
- DELL'OSSO ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni (2332).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 8

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati ORSINI ed altri; SCOVACRICCHI e ROMITA; COLONI; ZANGHERI ed altri; DE CARLI ed altri; PARIGI ed altri. - Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (1213) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
- FIORET ed altri. - Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260).
- LOMBARDI ed altri. - Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).
- CAVAZZUTI e ROSSI. - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929).

- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. - Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).
- CORTESE ed altri. - Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985).
- CALVI ed altri. - Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9,15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823).
- BOGGIO ed altri. - Riordino delle attività musicali e di danza (1219).
- NOCCHI ed altri. - Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868).
- NOCCHI ed altri. - Promozione delle attività di danza (2270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VESENTINI ed altri. - Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220).
- NOCCHI ed altri. - Interventi a sostegno della fondazione «Scuola di musica di Fiesole» (1996).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 (2535).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).
- GIANOTTI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporti (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- IANNIELLO ed altri. - Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207).
- LOPS ed altri. - Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401).
- Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAGLIAMONTE ed altri. - Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (703).

III. Esame del disegno di legge:

- TRIGLIA ed altri. - Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi (1941).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa finanziaria (2375) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sterpa, Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (1020).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; BREDA e ARTIOLI; ANSELMINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; CAPPIELLO ed altri. - Indennità di maternità per le libere professioniste (2486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - CECCATELLI ed altri. - Tutela della maternità per le donne libere professioniste (2521).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 novembre 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente (2445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GRADARI ed altri. - Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179).
- Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (2372).
- RIVA ed altri. - Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
- ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali di alcuni paesi dell'Europa centrale: dibattito conclusivo dell'indagine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

Giovedì 22 novembre 1990, ore 16

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali in ordine allo stato di attuazione della legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 22 novembre 1990

ALLE ORE 10

- Audizione dell'onorevole Mino Martinazzoli, nella qualità di ex Ministro della difesa.

ALLE ORE 12

- Audizione dell'onorevole Michele Zolla, nella qualità di ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per i Servizi di informazione e sicurezza.

ALLE ORE 16,30

- Audizione dell'onorevole Giovanni Gorla, nella qualità di ex Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLE ORE 18

- Audizione dell'onorevole Nicolamaria Sanese, nella qualità di ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per i Servizi di informazione e sicurezza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 22 novembre 1990, ore 9,30 e 15

ALLE ORE 9,30

- I. Inchiesta sulle vicende connesse alla «operazione Gladio»:
- Testimonianza formale del generale Giovanni Romeo.

- II. Seguito della discussione della richiesta, inviata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di riesaminare la deliberazione della

Commissione in ordine alla pubblicazione integrale della documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso.

ALLE ORE 15

- I. Inchiesta sulle vicende connesse alla «operazione Gladio»:
 - Testimonianza formale del generale Paolo Inzerilli.
- II. Seguito della discussione della richiesta, inviata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di riesaminare la deliberazione della Commissione in ordine alla pubblicazione integrale della documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale

Giovedì 22 novembre 1990, ore 13

Seguito dell'esame emissione parere ai sensi dell'articolo 7 della legge delega. Su proposta del Governo introduzione disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Giovedì 22 novembre 1990, ore 17

Audizione del ministro dell'interno, onorevole Vincenzo Scotti (su sua richiesta).